

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 6 agosto 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - BIBLIOTECA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1058.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dai Consorzi agrari delle provincie di Agrigento, Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Como, Cosenza, Enna, Ferrara, Firenze, Forlì, Gorizia, Grosseto, Imperia, L'Aquila, Lecce, Lucca, Macerata, Mantova, Milano, Modena, Novara, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Ravenna, Reggio Emilia, Siena, Siracusa, Taranto, Trapani, Treviso, Vercelli, dal Consorzio interprovinciale di Genova - La Spezia - Savona e dal Consorzio del Territorio di Trieste.**

RELAZIONE E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1059.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese private del gas.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1060.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese della canapa, del lino e delle fibre dure, dei semilavorati di canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo della zona di Biella.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1061.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori operai dipendenti da imprese esercenti servizi di pulimento della provincia di Roma.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1062.

**Norme concernenti le tariffe per le operazioni di tessitura laniera da valere fra le imprese industriali ed i tessitori artigiani del mandamento di Prato.**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
2 gennaio 1962, n. 1058.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dai Consorzi agrari delle provincie di Agrigento, Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Como, Cosenza, Enna, Ferrara, Firenze, Forlì, Gorizia, Grosseto, Imperia, L'Aquila, Lecce, Lucca, Macerata, Mantova, Milano, Modena, Novara, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Ravenna, Reggio Emilia, Siena, Siracusa, Taranto, Trapani, Treviso, Vercelli, dal Consorzio interprovinciale di Genova-La Spezia, Savona, e dal Consorzio del Territorio di Trieste.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 27 febbraio 1959, per i lavoratori dipendenti dai Consorzi Agrari;

Visto, per la provincia di Agrigento, l'accordo collettivo integrativo 18 dicembre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Ascoli Piceno, l'accordo collettivo integrativo 27 ottobre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Bari, l'accordo collettivo integrativo 8 aprile 1960, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 19 novembre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo integrativo 29 ottobre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Brescia, l'accordo collettivo integrativo 19 novembre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Caltanissetta, l'accordo collettivo integrativo 17 dicembre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Catania, l'accordo collettivo integrativo 27 ottobre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari

Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Catanzaro, l'accordo collettivo integrativo 19 novembre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Como, l'accordo collettivo integrativo 14 ottobre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Cosenza, l'accordo collettivo integrativo 26 aprile 1960, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Enna, l'accordo collettivo integrativo 11 febbraio 1960, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Ferrara, l'accordo collettivo integrativo 28 ottobre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Firenze, l'accordo collettivo integrativo 16 ottobre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visti, per la provincia di Forlì:

l'accordo collettivo integrativo 15 ottobre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

l'accordo collettivo integrativo 6 luglio 1960, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali, il Consorzio Agrario Provinciale e il Sindacato Nazionale Lavoratori dei Consorzi Agrari Provinciali, il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Gorizia, l'accordo collettivo integrativo 28 ottobre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo integrativo 16 ottobre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Imperia, l'accordo collettivo integrativo 14 ottobre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia dell'Aquila, l'accordo collettivo integrativo 18 novembre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Lecce, l'accordo collettivo integrativo 9 aprile 1960, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo integrativo 15 dicembre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Macerata, l'accordo collettivo integrativo 14 ottobre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visti, per la provincia di Mantova:

l'accordo collettivo integrativo 15 dicembre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

il patto collettivo 13 febbraio 1960, aggiuntivo al predetto accordo collettivo integrativo 15 dicembre 1959, stipulato tra il Consorzio Agrario Provinciale e il Sindacato Provinciale Dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo integrativo 13 ottobre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 29 ottobre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Novara, l'accordo collettivo integrativo 18 dicembre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Parma, l'accordo collettivo integrativo 15 ottobre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo integrativo 30 ottobre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Pescara, l'accordo collettivo integrativo 28 ottobre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Piacenza, l'accordo collettivo integrativo 17 novembre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Pisa, l'accordo collettivo integrativo 29 ottobre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali

e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Ravenna, l'accordo collettivo integrativo 11 gennaio 1960, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo integrativo 15 ottobre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visti, per la provincia di Siena:

l'accordo collettivo integrativo 20 novembre 1959;

l'accordo collettivo 11 febbraio 1960, modificativo dell'art. 3 del predetto accordo collettivo integrativo 20 novembre 1959;

entrambi stipulati tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Siracusa, l'accordo collettivo integrativo 30 ottobre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Taranto, l'accordo collettivo integrativo 16 dicembre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Trapani, l'accordo collettivo integrativo 30 ottobre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per la provincia di Treviso, l'accordo collettivo integrativo 16 dicembre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visti, per la provincia di Vercelli:

l'accordo collettivo integrativo 17 novembre 1959;

l'accordo collettivo 20 novembre 1959, aggiuntivo al predetto accordo collettivo integrativo 17 novembre 1959;

entrambi stipulati tra il Comitato Nazionale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Visto, per le provincie di Genova, La Spezia e Savona, l'accordo collettivo integrativo 13 ottobre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Interprovinciale;

Visto, per il Territorio di Trieste, l'accordo collettivo integrativo 18 novembre 1959, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 199, in data 18 settembre 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità:

Sentito il Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori dipendenti da Consorzi Agrari, i sottoindicati atti collettivi integrativi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli atti stessi, annessi al presente decreto:

per la provincia di Agrigento, l'accordo collettivo 18 dicembre 1959;

per la provincia di Ascoli Piceno, l'accordo collettivo 27 ottobre 1959;

per la provincia di Bari, l'accordo collettivo 8 aprile 1960;

per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo 19 novembre 1959;

per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 29 ottobre 1959;

per la provincia di Brescia, l'accordo collettivo 19 novembre 1959;

per la provincia di Caltanissetta, l'accordo collettivo 17 dicembre 1959;

per la provincia di Catania, l'accordo collettivo 27 ottobre 1959;

per la provincia di Catanzaro, l'accordo collettivo 19 novembre 1959;

per la provincia di Como, l'accordo collettivo 14 ottobre 1959;

per la provincia di Cosenza, l'accordo collettivo 26 aprile 1960;

per la provincia di Enna, l'accordo collettivo 11 febbraio 1960;

per la provincia di Ferrara, l'accordo collettivo 28 ottobre 1959;

per la provincia di Firenze, l'accordo collettivo 16 ottobre 1959;

per la provincia di Forlì, gli accordi collettivi 15 ottobre 1959 e 6 luglio 1960;

per la provincia di Gorizia, l'accordo collettivo 28 ottobre 1959;

per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo 16 ottobre 1959;

per la provincia di Imperia, l'accordo collettivo 14 ottobre 1959;

per la provincia dell'Aquila, l'accordo collettivo 18 novembre 1959;

per la provincia di Lecce, l'accordo collettivo 9 aprile 1960;

per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo 15 dicembre 1959;

per la provincia di Macerata, l'accordo collettivo 14 ottobre 1959;

per la provincia di Mantova, l'accordo collettivo 15 dicembre 1959 e il patto collettivo 13 febbraio 1960;

per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 13 ottobre 1959;

per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 29 ottobre 1959;

per la provincia di Novara, l'accordo collettivo 18 dicembre 1959;

per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 15 ottobre 1959;

per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo 30 ottobre 1959;

per la provincia di Pescara, l'accordo collettivo 28 ottobre 1959;

per la provincia di Piacenza, l'accordo collettivo 17 novembre 1959;

per la provincia di Pisa, l'accordo collettivo 29 ottobre 1959;

per la provincia di Ravenna, l'accordo collettivo 11 gennaio 1960;

per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 15 ottobre 1959;

per la provincia di Siena, gli accordi collettivi 20 novembre 1959 e 11 febbraio 1960;

per la provincia di Siracusa, l'accordo collettivo 30 ottobre 1959;

per la provincia di Taranto, l'accordo collettivo 16 dicembre 1959;

per la provincia di Trapani, l'accordo collettivo 30 ottobre 1959;

per la provincia di Treviso, l'accordo collettivo 16 dicembre 1959;

per la provincia di Vercelli, gli accordi collettivi 17 novembre 1959 e 20 novembre 1959;

per le provincie di Genova, La Spezia e Savona, l'accordo collettivo 13 ottobre 1959;

per il territorio di Trieste, l'accordo collettivo 18 novembre 1959.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dai Consorzi Agrari delle provincie di Agrigento, Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Como, Cosenza, Enna, Ferrara, Firenze, Forlì, Gorizia, Grosseto, Imperia, L'Aquila, Lecce, Lucca, Macerata, Mantova, Milano, Modena, Novara, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Ravenna, Reggio Emilia, Siena, Siracusa, Taranto, Trapani, Treviso, Vercelli, dal Consorzio Interprovinciale di Genova La Spezia Savona e dal Consorzio del Territorio di Trieste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1962  
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 27. — VILIA



# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 18 DICEMBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Il giorno 18 dicembre 1959, in Roma ;

tra

il **COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI**, rappresentato dal dott. *Giacomo Senigaglia*;

con l'intervento del **CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO**, rappresentato dal suo Commissario rag. *Nicola Branzoli Zappi* e dal suo Direttore dott. *Francesco Ingalliti*

e

il **SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI AGRIGENTO**, rappresentato dal suo Segretario rag. *Enrico Maraventano*;

assistito dal **SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P.**, rappresentata dal suo Segretario generale sig. *Luigi Stracchi*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi agrari provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio agrario provinciale di Agrigento.

## Art. 1.

### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del Contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
--	---

*I categoria* (impiegati di concetto con funzioni direttive):

caposervizio ispettore  
capo ufficio - capo filiale - altro personale  
svolgente funzioni di  
corrispondente rilievo:

Grado A	73.935	73.935
» B	69.890	69.890
» C	65.845	65.845

Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
--	---

*II categoria* (impiegati di concetto):

capo di succursale  
contabile magazziniere  
consegnatario cassiere  
principale esperto tecnico o commerciale  
altro personale svolgente mansioni di concetto:

Grado A	52.165	49.610
» B	50.590	48.030
» C	49.010	46.455
» D	47.435	44.880

*III categoria* (impiegati d'ordine):

aiuto contabile - addetto alle macchine contabili  
magazziniere di ordine  
aiuto magazziniere con mansioni impiegate  
stenodattilografo  
fatturista  
archivista  
dattilografo centralinista  
altro personale svolgente mansioni di ordine:

Grado A	39.000	36.740
» B	36.820	34.695
» C	35.510	33.385

*IV categoria* (subalterni):

autista di autovettura  
fattorino:

Grado A	34.435	32.205
» B	33.785	31.560
» C	33.135	30.915

*V categoria*: operaio specializzato

	36.455	—
--	--------	---

*VI categoria*: operaio qualificato

	32.830	30.700
--	--------	--------

*VII categoria*: operaio comune

	31.365	29.330
--	--------	--------

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie non comporta la assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

## Art. 2.

### INDENNITÀ DI CASSA

L'indennità di cui al 3° comma dell'art. 20 del Contratto collettivo 27 febbraio 1959 viene fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1960, in L. 4.000 mensili e compererà al cassiere principale della sede.

## Art. 3.

## TRASFERTE

In caso di trasferta compete al lavoratore, in sostituzione dei rimborsi spese e delle indennità previste all'art. 14 del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, la diaria fissa di cui alla seguente tabella:

*I e II categoria:*

con un pasto	L. 1.100
con due pasti . . .	» 1.800
con due pasti e pernottamento	» 2.800

*altre categorie:*

con un pasto .	L. 1.000
con due pasti .	» 1.700
con due pasti e pernottamento	» 2.600

Le tabelle di cui sopra troveranno applicazione per le trasferte nell'ambito della provincia. In caso di trasferta fuori provincia le spese verranno rimborsate a piè di lista e verrà riconosciuta l'indennità di cui al 2° comma dell'art. 14 del Contratto sopra citato.

Agli autisti conducenti di autovettura, in sostituzione delle indennità previste all'art. 14 del Contratto, e a compenso delle ore di lavoro eccedenti le 48 settimanali, verrà corrisposto un forfait di L. 8.000 mensili. Agli stessi verrà inoltre riconosciuto un rimborso forfettario per viaggi in provincia, di L. 700 per ciascun pasto e di L. 900 per il pernottamento. Per i viaggi fuori provincia agli autisti stessi verranno rimborsate le spese a piè di lista e verranno riconosciute le indennità giornaliera previste dal già citato art. 14 del Contratto.

Agli autisti conducenti di autocarro verrà riconosciuta una indennità di L. 6,50 per ogni chilometro per corso, comprensiva della indennità giornaliera più volte citata e delle spese per un pasto giornaliero, e compensativa delle ore di lavoro eccedenti le 48 settimanali. L'eventuale secondo pasto e il pernottamento verranno a tali autisti rimborsati rispettivamente nella misura forfettaria di L. 700 e di L. 900.

Poichè l'indennità mensile stabilita per gli autisti di autovettura e l'indennità chilometrica stabilita per gli autisti di autocarro comprendono anche il compenso per le ore intercorrenti tra le 48 e le 54 settimanali, cui al 2° comma dell'art. 6 del Contratto di lavoro, conviene che il computo di detto compenso agli effetti contrattuali — come previsto all'art. 16 del Contratto collettivo 27 febbraio 1959 — verrà effettuato sulla base di un importo mensile pari al 70% della retribuzione oraria individuale moltiplicato per 25.

Il trattamento di cui al presente articolo, essendo comprensivo delle indennità di cui al 2° comma dell'art. 14 del Contratto sopra citato, compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo. Detto trattamento decorrerà dal 1° gennaio 1960

## Art. 4.

## DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo, fatta eccezione per quanto disposto all'art. 2 e all'art. 3, ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 e ne segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 27 OTTOBRE 1959 PER I LAVORATORI DIFENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Il giorno 27 ottobre 1959, in Roma;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'avv. Antonio Misasi e dal dott. Giacomo Senigallia;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO, rappresentato dal suo Presidente prof. Nicola Tozzi Condivi e dal suo Direttore cav. Raffaello Barone

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI ASCOLI PICENO, rappresentato dal suo Segretario sig. Cesare Angellini e dal sig. Gaetano Santarelli, assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo Segretario generale sig. Luigi Stracchi e dall'avv. Roberto Maffioletti;

ai sensi e agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Ascoli Piceno.

## Art. 1.

### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
--	---

**I categoria** (impiegati di concetto con funzioni direttive):

capo servizio - ispettore - capo ufficio - capo filiale - altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:

Grado A . . . . .	84.980	84.980
» B . . . . .	79.880	79.888
» C . . . . .	74.780	74.780

**II categoria** (impiegati di concetto:

vice capo ufficio - capo di succursale - capo reparto - magazziniere consegnatario - contabile - cassiere principale - esperto tecnico e commerciale - operatore meccanografico di concetto - altro personale svolgente mansioni di concetto:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
Grado A . . . . .	59.160	56.315
» B . . . . .	56.315	53.470
» C . . . . .	53.465	50.620

**III categoria** (impiegati d'ordine):

aiuto contabile - addetto alle macchine contabili - magazziniere di ordine - aiuto magazziniere con mansioni impiegate - operatore meccanografico d'ordine - addetto alle macchine perforatrici - stenodattilografo - fatturista - dattilografo - commesso di negozio - centralinista - altro personale svolgente mansioni d'ordine:

Grado A . . . . .	44.015	41.465
» B . . . . .	42.255	39.820
» C . . . . .	41.250	38.820
» D . . . . .	40.245	37.820

**IV categoria** (subalterni):

autista di autovetture - usciere - fattorino:

Grado A . . . . .	38.910	36.390
» B . . . . .	38.240	35.725
» C . . . . .	37.570	35.040

**V categoria:** operaio specializzato . . . . .

41.385

Uomini Donne

**VI categoria:** operaio qualificato . . . . .

37.815 35.360 32.695

**VII categoria:** operaio comune . . . . .

35.770 33.445 30.980

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per la elencazione delle qualifiche non comporta l'assegnazione del personale a categorie e gradi inferiori a quelli ricoperti alla data della stipulazione del presente accordo.

**Art. 2.**

**INDENNITA DI CASSA**

La indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del Contratto di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 4.000 mensili per il cassiere della Sede centrale di Ascoli e in L. 2.000 mensili per il cassiere di Fermo. L'attuale cassiere della Sede di Ascoli, in considerazione del suo attuale inquadramento in 1<sup>a</sup> categoria, continuerà a percepire l'indennità di cassa nella misura di lire 2.200 mensili.

**Art. 3.**

**ATTIVITÀ AUTONOME**

Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 33 del Contratto collettivo 27 febbraio 1959 si conviene che al personale operaio addetto all'attività enologica verrà applicato integralmente il contratto collettivo della categoria merceologica similare.

**Art. 4.**

**DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA**

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutte le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 8 APRILE 1960 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BARI

Il giorno 8 aprile 1960, in Roma;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal suo Presidente comm. *Antonio Aghemo*, e dall'avv. *Antonio Misasi*;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BARI rappresentato dal suo Presidente dott. *Umberto Paternostro* e dal suo Direttore dott. *Giuseppe Ange- loro*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI BARI rappresentato dal suo Segretario dott. *Gaetano De Lorenzo*; assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo Segretario generale sig. *Luigi Stracchi* e dall'avv. *Roberto Maffioletti*; ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Bari.

Art. 1.

### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
<b>I categoria</b> (impiegati di concetto con funzioni direttive):		
capo servizio - capo ufficio ispettore capo filiale altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
Grado A	84.980	84.980
» B	78.716	78.716
» C	74.780	74.780
» D (aggiunto) capo sezione	67.350	67.350
<b>II categoria</b> (impiegati di concetto):		
ispettore per lo sviluppo e la produzione nei rami assicurativi		
vice capo ufficio - capo succursale contabile corrispondente magazzino consegnatario cassiere principale esperto tecnico o commerciale		
operatore		

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
<b>meccanografico di concetto altro personale svolgente mansioni di concetto:</b>		
Grado A	59.160	56.315
» B	57.453	54.602
» C	55.301	52.449
» D	53.465	50.620
<b>III categoria</b> (impiegati d'ordine):		
aiuto contabile addetto alle macchine contabili		
magazziniere di ordine operatore meccanografico d'ordine		
addetto alle macchine perforatrici stenodattilografo fatturista archivista impiegato di sportello per le vendite dattilografo commesso di negozio centralinista		
altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
Grado A	44.015	41.465
» B	42.130	39.705
» C	40.245	37.820
<b>IV categoria</b> (subalterni):		
capo fattorino autista di autovettura usciere commesso di cassa - fattorino:		
Grado A	38.910	36.390
» B	38.370	35.725
» C	37.570	35.040
<b>V categoria:</b> operaio specializzato		
	41.385	—
Uomini    Donne		
<b>VI categoria:</b> operaio qualificato		
	37.815	35.360
<b>VII categoria:</b>		
operaio comune	35.770	33.445
garzone di officina o di negozio (16-18 anni)	18.000	—
garzone di officina o di negozio (14-16 anni)	15.000	—

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia, detti stipendi e salari nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al Contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 2,50%. Tale riduzione non si applica ai capi di filiale.

La distinzione delle dipendenze periferiche in filiali e succursali comportante, secondo la tabella sopra riportata, l'inquadramento dei preposti, nel primo caso nella prima categoria e nel secondo caso nella seconda categoria, deriva dalla differenza dei compiti, sovraincludendo le filiali all'attività di altre dipendenze periferiche minori o di agenzie, e restando limitata l'attività delle succursali alla vendita nell'ambito del territorio di loro giurisdizione.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per la elencazione delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno ad personam gli inquadramenti suddetti.

#### Art. 2.

##### INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

Non essendo stata riportata la qualifica di « ispettore periferico » nella tabella di cui al precedente art. 1, qualifica che appariva nell'accordo integrativo del contratto del 13 marzo 1956 tra quelle comportanti l'inquadramento in II categoria, ed essendo stata indicata nella sopracitata tabella la generica qualifica di « ispettore » tra quelle comportanti l'inquadramento I categoria, i dipendenti precedentemente qualificati « ispettori periferici » passeranno alla categoria superiore. Resta fermo che tale passaggio avverrà con decorrenza dalla data di stipulazione del presente accordo.

La riduzione del numero dei gradi della III categoria attuata con il presente accordo, rispetto al numero dei gradi previsti nell'accordo integrativo del contratto 13 marzo 1956, comporterà l'assegnazione del personale già inquadrato in base all'integrativo precedente nei gradi B, C e D nel grado B di cui alla tabella riportata nel precedente all'art. 1, con decorrenza dalla data di stipulazione del presente accordo.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo non riguarda gli ispettori per lo sviluppo e la produzione nei rami assicurativi, che rimangono inquadrati in II categoria come previsto nella classificazione del personale riportata al precedente art. 1.

#### Art. 3.

##### INDENNITÀ DI CASSA

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 che competerà al cassiere della sede, viene fissata in L. 6.000 mensili.

#### Art. 4.

##### TRASFERTE

In relazione a quanto disposto al terzo comma dell'art. 14 del contratto di lavoro 27 febbraio 1959, al per-

sonale tenuto per le caratteristiche della propria attività a spostarsi continuamente dalla sede di assegnazione, in caso di trasferte che eccedano la durata delle normali prestazioni e che non comportino, comunque, la necessità del pernottamento fuori sede, oltre al rimborso delle spese effettive di viaggio e delle altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico, spetterà una indennità giornaliera di:

L. 250 per il personale delle prime due categorie;

L. 150 per il personale delle altre categorie.

Agli autisti conducenti di autovettura, in sostituzione delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto sopracitato e a compenso di eventuale lavoro eccedente le 54 ore settimanali, viene riconosciuta un'indennità di L. 2,20 per ogni km. percorso. Agli stessi competerà inoltre il rimborso delle spese effettive di vitto e alloggio.

Il trattamento di cui al presente articolo, essendo comprensivo delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959, compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

#### Art. 5.

##### ATTIVITÀ AUTONOME

Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 33 del Contratto collettivo 27 febbraio 1959 si conviene che al personale operaio addetto alla officina meccanica e al frigorifero si applicherà integralmente il Contratto per i dipendenti del C.A.P., mentre il personale operaio delle altre attività autonome (motoaratura, tabacchi, enopoli, oleifici, ecc.) sarà integralmente disciplinato dai contratti collettivi delle categorie merceologiche similari.

Il trattamento sopra stabilito per gli operai dell'officina e del frigorifero sarà applicato a decorrere dal 1° aprile 1960, ed agli effetti degli istituti contrattuali contemplati al primo comma del sopracitato art. 33 del contratto, non varrà l'anzianità di servizio precedentemente maturata. Per l'indennità di anzianità resta convenuto che la medesima sarà calcolata sulla base della retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto nella misura stabilita dal contratto dipendenti C.A.P. per l'anzianità successiva al 1° aprile 1960 e nella misura stabilita nei contratti delle categorie merceologiche similari, in vigore alla data suddetta, per l'anzianità antecedente.

#### Art. 6.

##### DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo, fatto salvo quanto disposto agli articoli 2 e 5, ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 e ne segue in tutto le sorti.

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 19 NOVEMBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BERGAMO

Il giorno 19 novembre 1959, in Roma;

tra

il **COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI**, rappresentato dal dott. *Giacomo Sinigaglia* e dell'ing. *Antonio Sguotti* e dall'avv. *Antonio Misasi*;

con l'intervento del **CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BERGAMO** rappresentato dal suo Presidente dott. *Franco Finazzi* e dal suo Direttore rag. *Giuseppe Bianconi*

e

il **SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI BERGAMO** rappresentato dal suo Segretario sig. *Giovanni Battista Corlazzoli* e dal sig. *Fausto Gandolfi*; assistito dal **SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P.** rappresentato dal suo Segretario sig. *Luigi Stracchi*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Bergamo.

### Art. 1.

#### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
—	—

**I categoria** (impiegati di concetto con funzioni direttive):

capo servizio - ispettore - capo ufficio - altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:

Grado A . . . . .	93.920	93.920
» B . . . . .	82.015	82.015

**II categoria** (impiegati di concetto):

vice capo ufficio - capo di succursale - capo reparto - magazziniere

Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
—	—

**centrale - contabile - esperto tecnico o commerciale - gestore di negozio - altro personale svolgente mansioni di concetto:**

Grado A . . . . .	64.860	61.470
» B . . . . .	63.910	60.520
» C . . . . .	60.980	57.590
» D . . . . .	58.685	55.295

**III categoria** (impiegati d'ordine):

aiuto contabile - addetto alle macchine contabili - magazziniere di ordine - capo commesso di negozio - stenodattilografo - impiegato di sportello addetto alle vendite - dattilografo - magazziniere addetto alle vendite - commesso di negozio - centralinista - altro personale svolgente mansioni d'ordine:

Grado A . . . . .	48.500	45.460
» B . . . . .	46.750	43.870
» C . . . . .	45.980	43.100
» D . . . . .	44.485	41.605

**IV categoria** (subalterni):

capo usciere - autista di autovettura - aiuto banconiere - usciere - fattorino:

Grado A . . . . .	43.235	40.250
» B . . . . .	42.020	39.100
» C . . . . .	41.630	38.645

**V categoria:** operaio specializzato . . . . .

45.505	—	—
--------	---	---

**VI categoria:** operaio qualificato . . . . .

	Uomini	Donne	
41.795	39.080	—	36.135

**VII categoria:** operaio comune . . . . .

39.490	36.925	34.165
--------	--------	--------

**Capo squadra operaio comune** . . . . .

40.165	—	—
--------	---	---

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio continuativamente nel capoluogo di provincia; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia, esclusi i capi succursale, detti stipendi e salari, nonché gli



aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al Contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 2 %.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per la elencazione delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno ad personam gli inquadramenti suddetti.

#### Art. 2.

##### TRASFERTE

Si considera in trasferta soltanto il personale che sia stato espressamente inviato fuori sede dalla Direzione del Consorzio e per il tempo che sarà predeterminato, con esclusione in ogni caso dei viaggi compiuti da quei dipendenti le cui mansioni comportino di per se stesse degli spostamenti.

Agli autisti conducenti di autocarro e di autotreno, in sostituzione dei rimborsi spese e delle indennità previste dall'art. 14 del contratto di lavoro 27 febbraio 1959, competerà il seguente trattamento forfettario:

1) L. 600 per ciascuno dei pasti principali giornalieri consumati fuori sede;

L. 500 per ogni pernottamento fuori sede, semprechè la necessità del servizio richieda l'effettiva permanenza fuori sede del dipendente dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo.

I suddetti rimborsi saranno semestralmente rivedibili tra il Consorzio e il Sindacato Provinciale dei Lavoratori per l'adeguamento di essi in relazione alla situazione economica locale;

2) in sostituzione dell'indennità di cui al 2° comma dell'art. 14 del contratto sopracitato, in aggiunta ai rimborsi di cui sopra, saranno corrisposte L. 6.000 mensili al camionista capo macchina e L. 5.500 mensili al secondo camionista.

In considerazione che per detto personale l'orario normale di lavoro è stato fissato in 48 ore settimanali, i compensi forfettari di cui sopra oltre che essere comprensivi dell'indennità di trasferta, compensano le prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite di cui sopra e quelle notturne e festive, fatto salvo, per il lavoro compiuto nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Al personale addetto all'Officina meccanica, in sostituzione dei rimborsi spese a piè di lista, sarà riconosciuto il rimborso forfettario previsto al secondo comma punto 1) del presente articolo.

#### Art. 3.

##### ATTIVITÀ AUTONOME

Alle operaie addette alla selezione del granoturco da seme, assunte per lavori stagionali, sarà corrisposto un salario giornaliero di L. 950, con le seguenti riduzioni percentuali per le dipendenti di minore età:

- a) 15% dai diciotto ai venti anni;
- b) 25% dai sedici ai diciotto anni;
- c) 35% sotto i sedici anni.

#### Art. 4.

##### DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 OTTOBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Il giorno 29 ottobre 1959, in Roma;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'avv. *Antonio Misasi* e dal dott. *Giacomo Sinigallia*;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA, rappresentato dal suo Direttore dott. *Leone Grillenzoni*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI BOLOGNA rappresentato dal suo segretario sig. *Antonio Caranti* e dal rag. *Orlando Corelli*; assistito dal SINDACATO NAZIONALE C.A.P., rappresentato dal suo Segretario generale rag. *Luigi Stracchi* e dall'avv. *Roberto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959 è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale di Bologna.

### Art. 1.

#### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del Contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
<i>I categoria</i> (impiegati di concetto con funzioni direttive):		
capo servizio - ispettore capo - capo ufficio - capo filiale - altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
Grado A . . . . .	92.510	92.510
» B . . . . .	86.560	86.560
» C . . . . .	80.605	80.605

*II categoria* (impiegati di concetto):

Capo reparto (capo ufficio di 2<sup>a</sup>) - vice capo ufficio - magazziniere consegnatario - esperto tecnico e amministrativo - contabile - cassiere

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
cursale - operatore meccanografico di concetto - altro personale svolgente mansioni di concetto:		
Grado A . . . . .	63.410	60.240
» B . . . . .	61.900	58.700
» C . . . . .	60.360	57.160
» D . . . . .	58.810	55.610
» E . . . . .	57.265	54.065

*III categoria* (impiegati d'ordine):

aiuto contabile - addetto alle macchine contabili - aiuto magazziniere con mansioni impiegate - operatore meccanografico d'ordine - fatturista - addetto alle macchine perforatrici - stenodattilografo - archivist - dattilografo - commesso di negozio - centralinista - altro personale svolgente mansioni d'ordine:

Grado A . . . . .	47.080	44.230
» B . . . . .	45.750	42.945
» C . . . . .	44.410	41.655
» D . . . . .	43.075	40.375

*IV categoria* (subalterni):

capo usciere - usciere - fattorino

Grado A . . . . .	41.815	39.010
» B . . . . .	40.220	37.415

*V categoria*: operaio specializzato: autista

	Uomini	Donne	
VI categoria: operaio qualificato . . . . .	40.375	37.751	34.895

*VII categoria*: operaio comune

38.070	35.596	32.925
--------	--------	--------

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo della provincia; per i lavoratori che prestano servizi negli altri comuni della provincia detti stipendi e salari, nonché gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al contratto collettivo del 2 febbraio 1959, saranno ridotti del 10 %, fatta ecce-

di Imola, per i quali la riduzione sarà del 5%. Quest'ultima riduzione non sarà comunque applicata per i dipendenti della Filiale di Imola già in servizio alla data di stipulazione del presente accordo.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra, per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

Art. 2.

**INDENNITÀ DI CASSA**

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 6.000 mensili per il cassiere principale della sede e in L. 2.000 mensili per i cassieri periferici e per l'aiuto cassiere principale.

Art. 3.

**TRASFERTE - INDENNITÀ CHILOMETRICA  
PER I CONDUCENTI DI AUTOCARRI O DI AUTOTRENI**

Con riferimento al terzo comma dell'art. 14 del contratto collettivo 27 febbraio 1959 si conviene che per il personale, che per le caratteristiche della pro-

pria attività, è tenuto a spostarsi continuamente dalla sede di assegnazione, le indennità previste al secondo comma del citato articolo saranno sostituite dalle seguenti:

1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria L. 250;

altre categorie L. 200.

Al personale suddetto le spese di vitto incontrate in trasferta saranno rimborsate forfettariamente, nella misura di L. 700 per ciascuno dei due pasti principali.

Agli autisti conducenti di autocarro o di autotreno, in sostituzione delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto sopracitato, viene riconosciuta un'indennità di L. 1,85 per ogni chilometro percorso per gli autisti di autocarri pesanti, e di lire 1,55 per ogni chilometro percorso per gli autisti di autocarri leggeri.

Art. 4.

**DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA**

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 19 NOVEMBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BRESCIA

Il 19 novembre 1959, in Roma;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'avv. *Antonio Misasi*, dal dott. *Giacomo Sinigaglia* e dall'ing. *Antonio Sguotti*;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BRESCIA, rappresentato dal suo Presidente dottor *Umberto Allegri* e dal Direttore rag. *Giuseppe Marau*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI BRESCIA, rappresentato dal suo Segretario sig. *Giacomo Legati* e dal sig. *Battista Prandelli*;

assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI O.A.P., rappresentato dal suo Segretario generale sig. *Luigi Stracchi* e dall'avv. *Roberto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Brescia.

Art. 1.

### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
—	—

*I categoria:* (impiegati di concetto con funzioni direttive):

capo servizio ispettore capo ufficio capo filiale - altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:

Grado A	98.100	98.100
» B	92.965	92.965
» C	87.830	87.830
» D	82.690	82.690

*II categoria:* (impiegati di concetto)

vice capo ufficio capo di succursale capo reparto contabile magazzino consegnatario cassiere principale esperto tecnico e commerciale operatore meccanografico di concetto

altro personale svolgente mansioni di concetto:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
Grado A	65.860	62.470
» B	63.705	60.315
» C	61.570	58.160
» D	59.385	55.995

*III categoria:* (impiegati d'ordine):

aiuto contabile addetto alle macchine contabili magazzino d'ordine aiuto magazzino con mansioni impiegate operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine perforatrici stenodattilografo dattilografo commesso di negozio centralinista altro personale svolgente mansioni d'ordine:

Grado A	49.385	46.345
» B	48.045	45.055
» C	46.705	43.765
» D	45.355	42.475

*IV categoria:* (subalterni):

autista di autovetture usciere - fattorino:

Grado A	44.320	41.535
» B	43.440	40.455
» C	42.560	39.575

*V categoria:* operaio specializzato primo conducente di autotreno

	46.250	—
--	--------	---

*VI categoria:* operaio qualificato secondo conducente di autotreno

	42.630	39.860		36.875
--	--------	--------	--	--------

*VII categoria:* operaio comune

	40.085	37.480		34.695
--	--------	--------	--	--------

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra, per l'elencazione delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

Art. 2.

### INDENNITÀ DI CASSA

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1955 viene fissata in L. 5.000 mensili per il cassiere della sede.

Art. 3.

### DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 17 DICEMBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Il giorno 17 dicembre 1959, in Roma;

tra

il **COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI**, rappresentato dal dott. *Giacomo Sinigaglia*;

con l'intervento del **CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA**, rappresentato dal suo Direttore rag. *Michele Tedesco*

e

il **SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI CALTANISSETTA**, rappresentato dal dott. *Umberto Mastrosimone*;

assistito dal **SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P.**, rappresentato dal suo Segretario generale sig. *Luigi Stracchi* e dall'avv. *Roberto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Caltanissetta.

Art. 1.

### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
<i>I categoria</i> (impiegati di concetto con funzioni direttive):		
capo servizio ufficio - capo filiale		
capo ufficio - altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
Grado A	68.805	68.805
» B	66.420	66.420
» C	64.035	64.035
» D	61.650	61.650

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
<i>II categoria</i> (impiegati di concetto):		
capo di succursale contabile		
magazziniere consegnatario - cassiere principale		
esperto tecnico o commerciale		
altro personale svolgente mansioni di concetto:		
Grado A	49.965	46.610
» B	46.780	44.425
» C	44.595	42.240
<i>III categoria</i> (impiegati d'ordine):		
aiuto contabile - addetto alle macchine contabili		
magazziniere d'ordine		
aiuto magazziniere con mansioni impiegate		
stenodattilografo fatturista		
archivista - dattilografo commesso di negozio		
centralinista - altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
Grado A	36.370	34.320
» B	35.590	33.675
» C	34.150	32.235
» D	33.360	31.445
<i>IV categoria</i> (subalterni):		
autista di autovettura - usciere		
portiere sede fattorino:		
Grado A	32.475	30.455
» B	31.845	29.815
» C	31.215	29.185
<i>V categoria</i> operaio specializzato	33.970	—
<i>VI categoria</i> operaio qualificato	30.905	28.900
<i>VII categoria</i> operaio comune	29.445	27.535

Gli stipendi e i salari di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia e nel comune di Gela; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia, detti stipendi e salari, nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Con-

sorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 25%.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra, per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno ad personam gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

**INDENNITÀ DI CASSA**

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3.000 mensili e competerà al cassiere principale della sede.

Art. 3.

**DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA**

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 27 OTTOBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CATANIA

Il giorno 27 ottobre 1959, in Roma ;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'avv. *Antonio Misasi* e dal dott. *Giacomo Sinigallia*;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CATANIA rappresentato dal suo Direttore dott. *Giovanni Sanfilippo*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI CATANIA rappresentato dal suo Segretario sig. ragioniere *Agatino Catanzaro*; assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo Segretario generale rag. *Luigi Stracchi* e dall'avv. *Roberto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Catania.

### Art. 1

#### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
<i>I categoria</i> (impiegati di concetto con funzioni direttive):		
capo servizio ispettore		
capo ufficio - capo filiale		
altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
Grado A	81.725	81.725
» B	76.745	76.745
» C	71.765	71.765

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
<i>II categoria</i> (impiegati di concetto):		
capo di succursale		
capo reparto contabile		
magazziniere consegnatario		
cassiere principale		
esperto tecnico o commerciale - operatore meccanografico di concetto		
altro personale svolgente mansioni di concetto:		
Grado A	50.940	54.235
» B	55.045	52.340
» C	53.150	50.445
» D	51.255	48.550
<i>III categoria</i> (impiegati d'ordine):		
aiuto contabile addetto alle macchine contabili		
magazziniere d'ordine		
aiuto magazziniere con mansioni impiegate		
operatore meccanografico d'ordine		
addetto alle macchine perforatrici		
stenodattilografe		
fatturista dattilografo		
commesso di negozio centralinista - altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
Grado A	42.065	39.675
» B	38.300	36.035
<i>IV categoria</i> (subalterni):		
autista di autovettura		
uscieri		
fattorino:		
Grado A	37.205	34.835
» B	35.865	33.495
<i>V categoria</i> - operaio specializzato	39.685	—
<i>VI categoria</i> : operaio qualificato	Uomini 36.025	Donne 33.685
		31.135
<i>VII categoria</i> : operaio comune	34.090	31.875
		29.500

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia; per i lavoratori che prestano servizio negli



altri comuni della provincia, detti stipendi e salari, nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 2,50%.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra, per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno ad personam gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

**INDENNITÀ DI CASSA**

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, viene fissata in L. 4.000 mensili per il cassiere della sede e in L. 3.000 mensili per altro personale che abbia prevalente attività di cassa.

Art. 3.

**DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA**

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro, la previdenza sociale:

SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 19 NOVEMBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CATANZARO

Il giorno 19 novembre 1959, in Roma ;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'avv. *Antonio Misasi* e dal dott. *Giacomo Sinigaglia*;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CATANZARO, rappresentato dal suo Presidente avv. *Bonaventura Bevilacqua* e dal Direttore cav. uff. *Ugo Tolli*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CATANZARO, rappresentato dal suo Segretario sig. *Francesco Giordano*; assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo Segretario generale sig. *Luigi Stracchi*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti dal Consorzio Agrario Provinciale di Catanzaro.

### Art. 1.

#### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
<i>I categoria:</i>		
grado A capi servizio	78.470	78.470
grado B capi ufficio	69.425	69.425
<i>II categoria:</i>		
grado A vice capi ufficio gerenti succursale di 1 <sup>a</sup> altri impiegati di concetto di 1 <sup>a</sup>	55.040	52.405
grado B contabili tecnici valutatori esperti tecnici gerenti succ. di 2 <sup>a</sup> cassiere della sede magazzino di 1 <sup>a</sup> altri impiegati di concetto di 2 <sup>a</sup>	49.640	47.005

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
<i>III categoria:</i>		
grado A impiegati di ordine di 1 <sup>a</sup> aiuto contabile - archivistica - magazzino di 2 <sup>a</sup> operatori contabili - dattilografi di 1 <sup>a</sup> cassiere di filiale - assaggiatori, ecc.	40.760	38.430
grado B dattilografi di 2 <sup>a</sup> fatturisti - protocolлисти - commessi di negozio centralinista, ecc.	37.585	35.390
<i>IV categoria:</i>		
grado A - autista di autovettura usciere	36.435	34.135
grado B fattorini	34.830	32.520
<i>V categoria: operaio specializzato</i>		
	38.410	—
<i>VI categoria: operaio qualificato</i>		
	34.870	32.605
<i>VII categoria: operaio comune</i>		
	33.045	30.900

### *III categoria:*

grado A impiegati di ordine di 1<sup>a</sup> aiuto contabile - archivistica - magazzino di 2<sup>a</sup> operatori contabili - dattilografi di 1<sup>a</sup> cassiere di filiale - assaggiatori, ecc.

40.760

38.430

grado B dattilografi di 2<sup>a</sup> fatturisti - protocolлисти - commessi di negozio centralinista, ecc.

37.585

35.390

### *IV categoria:*

grado A - autista di autovettura usciere

36.435

34.135

grado B fattorini

34.830

32.520

*V categoria: operaio specializzato*

38.410

—

*VI categoria: operaio qualificato*

Uomini Donne

34.870 32.605

30.130

*VII categoria: operaio comune*

33.045 30.900

28.595

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno « ad personam » gli inquadramenti suddetti.

### Art. 2.

#### INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3000 mensili e competerà al cassiere del sede.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del contratto sopraindicato, che competerà al magazzinoiere consegnatario, viene fissata in L. 120 mensili.

## Art. 3.

**TRASFERTE - INDENNITÀ CHILOMETRICA  
PER CONDUCENTI DI AUTOTRENO**

In caso di trasferta nell'ambito della provincia competerà al personale, esclusi l'agente macchine e i conducenti di autotreno, in sostituzione dei rimborsi spese e delle indennità previste all'art. 14 del Contratto collettivo 27 febbraio 1959, la diaria fissa di cui alla seguente tabella:

1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria:

con un pasto	L. 1.100
con due pasti	» 2.000
con due pasti e pernottamento	» 3.300

3<sup>a</sup> categoria:

con un pasto	L. 1.000
con due pasti	» 1.800
con due pasti e pernottamento	» 2.900

altre categorie:

con un pasto	L. 900
con due pasti	» 1.600
con due pasti e pernottamento	» 2.500

Per le trasferte fuori provincia, si applicherà integralmente quanto disposto all'art. 14 del contratto di lavoro sopracitato.

Agli autisti conducenti di autotreno, per i viaggi fuori sede, in sostituzione dei rimborsi spese e delle indennità previste all'art. 14 sopracitato, viene riconosciuta una indennità di L. 2 per ogni chilometro per i primi 3.000 chilometri percorsi nel mese, e di L. 4 per ogni chilometro per quelli eccedenti i 3.000. Competerà inoltre un'indennità forfettaria di L. 1.900 giornaliera quando gli autisti suddetti siano costretti, per ragioni di lavoro, a pernottare fuori sede.

Il trattamento di cui al presente articolo, essendo comprensivo delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959, compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

## Art. 4

**DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA**

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, e ne segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale  
SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 14 OTTOBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI COMO

Il giorno 14 ottobre 1959, in Roma,

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'avv. *Antonio Misasi* e dal dott. *Giacomo Sinigaglia*;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI COMO, rappresentato dal suo Direttore rag. comm. *Alberto Cavatorta*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI COMO, rappresentato dal suo segretario geom. *Pietro Naldini* e dal sig. *Carlo Mangiarotti*; assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato suo Segretario generale sig. *Luigi Stracchi* e dall'avv. *Roberto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Como.

### Art. 1.

#### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
--	--	---

*I categoria* (impiegati di concetto con funzioni direttive):

capo servizio - capo sezione - capo ufficio - altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:

Grado A . . . . .	89.350	89.350
"    A/2 . . . . .	84.370	84.370
"    B . . . . .	79.390	79.390

*II categoria* (impiegati di concetto):

vice capo ufficio - ispettore amministrativo - contabile - magazziniere consegnatario - cassiere principale - esperto tecnico o

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni f. familiari
--	--	--

commerciale - operatore meccanografico di concetto - altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:

Grado A . . . . .	63.880	60.270
"    B . . . . .	58.195	54.585

*III categoria* (impiegati d'ordine):

aiuto contabile - addetto alle macchine contabili - magazziniere d'ordine - operatore meccanografico d'ordine - addetto alle macchine perforatrici - stenodattilografo - commesso di negozio - dattilografo - centralinista - altro personale svolgente mansioni d'ordine:

Grado A . . . . .	48.495	45.245
"    B . . . . .	44.505	41.405

*IV categoria* (subalterni):

autista di autovettura  
fattorino - camionista addetto alla tentata vendita:

Grado A . . . . .	43.375	40.170
"    B . . . . .	42.035	38.830

*V categoria*: operaio specializzato . . . . .

	45.995	—
--	--------	---

*VI categoria*: operaio qualificato . . . . .

	Uomini	Donne
	—	—
	42.135	39.445
	36.470	

*VII categoria*: operaio comune . . . . .

	40.110	37.505
	34.695	

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia e nel comune di Lecco; per i lavoratori che prestano servizio negli altri Comuni della provincia, detti stipendi e salari, nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del quattro per cento.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

#### INDENNITÀ DI CASSA

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 4.500 mensili e competerà al cassiere della sede.

Art. 3.

#### TRASFERTE - INDENNITÀ CHILOMETRICA AGLI AUTISTI

Con riferimento al terzo comma dell'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959, si conviene che al personale, che per le caratteristiche della propria attività, è tenuto a spostarsi continuamente dalla sede di assegnazione, le indennità di cui al secondo comma dell'articolo suddetto saranno ridotte di un terzo.

Agli autisti conducenti di autovettura o di autocarro, in sostituzione delle indennità previste all'art. 14 del contratto sopracitato, viene riconosciuta un'indennità chilometrica di L. 4 per ogni chilometro percorso per le missioni compiute nei giorni feriali e di L. 5 per

ogni chilometro percorso per le missioni compiute in giorni festivi; ad essi competerà inoltre un rimborso forfettario di L. 500 per ciascun pasto e di L. 500 per ciascun pernottamento.

Il trattamento di cui al presente articolo, essendo comprensivo delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto sopracitato, compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 4.

#### ATTIVITÀ AUTONOME

Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 33 del contratto collettivo 27 febbraio 1959 si conviene che agli operai e agli intermedi addetti alla Centrale del latte continuerà ad essere integralmente applicato il contratto della categoria merceologica simile. Al rimanente personale della Centrale suddetta, a decorrere dal 1° ottobre 1959, sarà integralmente applicato il contratto collettivo per i dipendenti dei C.A.P.

Art. 5.

#### DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, e ne segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 APRILE 1960 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI COSENZA

Il giorno 26 aprile 1960, in Roma,

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'avv. *Antonio Misasi* e dal dott. *Giacomo Senigaglia*;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI COSENZA rappresentato dal suo direttore rag. *Olmi Alessandro*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI COSENZA rappresentato dal suo segretario dott. *Francesco Bartolo* e dai sigg. *Mario Coscarella*, *Domenico Luciani* e *Costantino Scotti*, assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo segretario rag. *Luigi Stracchi* e dall'avv. *Roberto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti dal Consorzio Agrario Provinciale di Cosenza.

### Art. 1.

#### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
--	--	---

*I categoria* (impiegati di concetto con funzioni direttive):

capo servizio vice capo servizio capo ufficio  
altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:

Grado A	75.045	75.045
» A/1	71.005	71.005
» B	66.955	66.955
» C (aggiunto) capo sezione	63.480	63.480

*II categoria* (impiegati di concetto):

vice capo ufficio - con-

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
capitale esperto tecnico o commerciale altro personale svolgente mansioni di concetto:	—	—
Grado A	53.275	50.570
» B	48.545	45.840
<i>III categoria</i> (impiegati d'ordine):		
aiuto contabile addetto alle macchine contabili magazziniere d'ordine dattilografo commesso di negozio centralinista altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
Grado A	40.100	37.710
» B	37.970	35.705
» C	36.610	34.345
<i>IV categoria</i> (subalterni):		
autista di autovettura fattorino:		
Grado A	35.535	33.165
» B	34.245	31.875
<i>V categoria</i> : operaio specializzato	37.555	—
	Uomini	Donne
<i>VI categoria</i> : operaio qualificato	33.940	31.735
<i>VII categoria</i> : operaio comune	32.475	30.365
	30.365	28.065

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per la elencazione delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

### Art. 2.

#### INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del contratto sopraindicato, che competerà al magazzinoiere consegnatario, viene fissata in L. 3.500 mensili. Ai magazzinieri in servizio alla data di stipulazione del presente contratto, che già godono di una indennità di magazzino, detta indennità verrà mantenuta ed elevata, a decorrere dal 1° aprile 1960, a lire 2.500 mensili e ciò fino a quando rimarranno ad espletare l'attuale mansione.

Art. 3.

**TRASFERTE - INDENNITÀ CHILOMETRICA  
PER CONDUCENTI DI AUTOCARRI O DI AUTOMEZZI**

Al personale che per le caratteristiche della propria attività è tenuto a spostarsi continuamente dalla sede di assegnazione, fatta esclusione degli autisti di autocarri e di autotreni e del personale che ha particolari convenzioni forfettarie in materia, compete, in caso di trasferta che si svolge in provincia e in sostituzione del rimborso spese e delle indennità previste all'art. 14 del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959, la diaria fissa di cui alla seguente tabella:

1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> categoria: con un pasto	L. 1.200
con due pasti	» 2.000
altre categorie: con un pasto	L. 900
con due pasti	» 1.600

Al personale per il quale non ricorrono le caratteristiche di cui sopra, le diarie predette verranno aumentate di L. 200.

L'eventuale pernottamento in provincia verrà rimborsato a piè di lista.

Per trasferte da compiersi fuori provincia in luogo delle diarie di cui sopra troveranno applicazione le disposizioni di cui al 1° e 2° comma del contratto nazionale.

Gli autisti conducenti di autotreno e di autocarro in sostituzione delle indennità previste all'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959, viene riconosciuta una indennità chilometrica di L. 2,50 per ogni chilometro percorso, ad essi competerà inoltre un rimborso forfettario di L. 600 per ogni pasto consumato fuori sede.

Il trattamento di cui al presente articolo, essendo comprensivo delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto sopracitato, compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 4.

**DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA**

Il presente accordo, fatta eccezione per l'indennità di magazzino e per la disciplina delle trasferte, che verranno applicate a decorrere dal 1° aprile c. a., ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti. La qualifica di « magazzinoiere consegnatario » troverà applicazione dalla data di istituzione del magazzino o posto di smistamento.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:  
SULLO



## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 11 FEBBRAIO 1960 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ENNA

Il giorno 11 febbraio 1960 in Roma,

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal suo presidente gr. uff. *Antonio Aghemo*;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ENNA, rappresentato dal suo direttore rag. *Raffaele Iannotta*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI ENNA, rappresentato dal suo segretario dott. *Liborio Coppola*; assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo segretario generale sig. *Luigi Stracchi*;

si è convenuto quanto segue:

L'articolo 3 dell'accordo integrativo del contratto di lavoro del 27 febbraio 1959 viene sostituito dal seguente:

### Art. 3.

#### TRASFERTE - INDENNITÀ CHILOMETRICA PER CONDUCENTI DI AUTOCARRI E DI AUTOTRENI

In caso di trasferta competono ai lavoratori, in sostituzione dei rimborsi spese a piè di lista, i rimborsi forfettari di cui alla seguente tabella

	Categorie 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup>	Altre categorie
<i>in provincia di Enna e nei Comuni delle altre provincie siciliane:</i>		
un pasto	L. 800	L. 600
due pasti	» 1.400	» 1.100
pernottamento	» 900	» 700
<i>nei capoluoghi della Sicilia:</i>		
un pasto	L. 1.300	L. 1.000
due pasti	» 2.300	» 1.800
pernottamento	» 1.300	» 1.100

Oltre ai rimborsi di cui sopra, competeranno le indennità previste al secondo comma dell'art. 14 del contratto sopra citato.

Per le trasferte fuori della Sicilia, competeranno i rimborsi a piè di lista delle spese sostenute, nonché le indennità suddette.

Agli autisti conducenti di autocarro o di autotreno, in sostituzione dei rimborsi delle spese di vitto e delle indennità previste dal sopracitato art. 14 del contratto viene riconosciuta una indennità di L. 6 per ogni chilometro percorso per gli automezzi di portata superiore ai 50 quintali, e di L. 5 per ogni chilometro percorso per gli automezzi di portata inferiore ai 50 quintali. A detto personale sarà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di pernottamento fuori sede.

Le indennità chilometriche di cui sopra, essendo compensative delle indennità di cui al secondo comma dello art. 14 del contratto 27 febbraio 1959, compensano lo eventuale lavoro straordinario.

Il presente accordo ha la stessa decorrenza e durata prevista dall'accordo integrativo sopra indicato.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale  
SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 28 OTTOBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI FERRARA

Il giorno 28 ottobre 1959, in Roma ;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'avv. *Antonio Misasi* e dal dott. *Giacomo Sinigaglia*;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI FERRARA, rappresentato dal suo Direttore dott. *Fernando Resca*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI FERRARA rappresentato dal suo Segretario rag. *Giulio Emaldi*, assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo Segretario generale rag. *Luigi Stracchi*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavori per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Ferrara.

### Art. 1.

#### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti :

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
<i>I categoria:</i>		
impiegati di concetto con funzioni direttive:		
Grado A	96.690	96.690
» B	90.225	90.225
» C	85.250	85.250
» D	81.280	81.280
<i>II categoria:</i>		
impiegati di concetto:		
Grado A	64.440	61.240
» B	60.900	57.700
» C	57.965	54.765
<i>III categoria:</i>		
impiegati d'ordine:		
Grado A	47.965	45.115
» B	45.370	42.670
» C	43.945	41.245

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
<i>IV categoria:</i>		
personale subalterno:		
Grado A	42.900	40.095
» B	41.150	38.345
<i>V categoria</i> operaio spe- cializzato		
	44.830	—
Uomini Donne		
— —		
<i>VI categoria:</i> operaio qualificato		
	41.210	38.530
<i>VII categoria:</i> operaio comune		
	38.665	36.150
		33.455

*IV categoria:*

personale subalterno:

Grado A	42.900	40.095
» B	41.150	38.345

*V categoria* operaio spe-  
cializzato

Uomini Donne

— —

*VI categoria:* operaio  
qualificato

	41.210	38.530	35.635
--	--------	--------	--------

*VII categoria:* operaio  
comune

	38.665	36.150	33.455
--	--------	--------	--------

Gli stipendi e salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia, detti stipendi e salari, nonché gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 2,50%.

### Art. 2.

#### INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 5.000 mensili e competerà al cassiere principale, semprechè sia inquadrato in II categoria.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del contratto sopraindicato, viene fissata in L. 1.000 mensili e competerà a tutti i magazzinieri.

### Art. 3.

#### TRASFERTE

Agli autisti, in sostituzione delle indennità previste all'art. 14 del contratto 13 marzo 1956, viene riconosciuta un'indennità mensile di L. 3.000, da corrispondersi anche per le mensilità aggiuntive.

### Art. 4.

#### DECORRENZA, DURATA E APPLICABILITÀ

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto di lavoro 27 febbraio 1959 e ne segue in tutto le sorti.

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 16 OTTOBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI FIRENZE

Il giorno 16 ottobre 1959, in Roma:

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'avv. *Antonio Misasi* e dal dott. *Giacomo Sinigaglia*;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI FIRENZE, rappresentato dal suo Direttore cav. *Giovanni Fanfani*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE, rappresentato dal suo Segretario sig. *Ido Mentore Gori*, assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo Segretario generale sig. *Luigi Stracchi* e avv. *Roberto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Firenze.

### Art. 1.

#### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
--	--	---

**I categoria** (impiegati di concetto con funzioni direttive):

capo servizio ispettore  
capo ufficio altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:

Grado A	91.445	91.445
» B	86.344	86.344
» C	81.245	81.245

**II categoria** (impiegati di concetto):

vice capo ufficio capo reparto contabile magazzino consegnatario cassiere principale e

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
--	--	---

sperto tecnico o commerciale operatore meccanografico di concetto altro personale svolgente mansioni di concetto:

Grado A	64.940	61.330
» B	62.092	58.482
» C	59.245	55.635

**III categoria** (impiegati d'ordine):

aiuto contabile addetto alle macchine contabili magazzino d'ordine operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine perforatrici stenodattilografo impiegato di sportello per le vendite - dattilografo commesso di negozio centralinista altro personale svolgente mansioni d'ordine:

Grado A	49.275	46.025
» B	47.277	44.102
» C	45.280	42.150

**IV categoria** (subalterni):  
capo fattorino autista di autovettura fattorino:

Grado A	43.910	40.705
» B	42.570	39.365

**V categoria:** operaio specializzato

	46.525	—
--	--------	---

	Uomini	Donne
--	--------	-------

**VI categoria:** operaio qualificato

	42.815	40.033	37.020
--	--------	--------	--------

**VII categoria:** operaio comune

	40.630	37.990	35.155
--	--------	--------	--------

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra, per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro comporterebbe in base alla sopra riportata elencazione delle qualifiche, conserveranno ad personam gli inquadramenti suddetti.

## Art. 2.

**INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO**

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 4.000 mensili per il cassiere principale della sede ed in L. 2.500 mensili per gli altri cassieri.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del contratto sopraindicato, che competerà ai magazzinieri consegnatari, viene fissata in L. 2.500 mensili.

## Art. 3.

**TRASFERTE E INDENNITÀ CHILOMETRICA  
PER CONDUCENTI DI AUTOTRENO E DI AUTOCARRO**

In caso di trasferta nell'ambito della provincia, che comporti il consumo del pasto fuori sede, e semprechè non si tratti di personale tenuto a spostarsi continuamente dalla sede di assegnazione saranno riconosciute le seguenti diarie fisse:

L. 1.100 a pasto per la prima e seconda categoria;

L. 1.000 a pasto per le rimanenti categorie.

Le diarie di cui sopra sono comprensive dell'indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto collettivo 27 febbraio 1959. Dette diarie inoltre non saranno applicabili al personale retribuito in forma mista il cui trattamento per i servizi di trasferta sarà

individualmente concordato, nè ai conducenti di autocarro o di autotreno per i quali valgono le disposizioni di cui al seguente comma.

Agli autisti conducenti di autotreno o di autocarro, in sostituzione dell'indennità prevista dall'art. 14 del contratto sopracitato, viene riconosciuta un'indennità di L. 3 per ogni chilometro percorso. Ad essi competerà inoltre un rimborso forfettario di L. 600 per ogni pasto.

Per i viaggi fuori provincia che comportino un'assenza superiore alle ventiquattro ore gli autisti avranno diritto, oltre alla indennità chilometrica, al rimborso a piè di lista delle giuste spese di vitto e alloggio.

Il trattamento di cui al presente articolo, essendo comprensivo delle indennità previste al secondo comma dell'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959, compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

## Art. 4.

**DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA**

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 e ne segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 15 OTTOBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI FORLÌ

Il giorno 15 ottobre 1959, in Roma ;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'avv. *Antonio Misasi* e dal dott. *Giacomo Sinigallia*;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI FORLÌ, rappresentato dal suo Direttore cav. *Mario Tèsi*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI FORLÌ rappresentato dal suo Segretario sig. *Giuseppe Capponcini* e dal sig. *Elvezio Ortali*, assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., assistito dal suo Segretario generale sig. *Luigi Stracchi* e dall'avv. *Roberto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Forlì.

### Art. 1.

#### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
--	---

*I categoria* (impiegati di concetto con funzioni direttive):

capo servizio ispettore  
capo ufficio capo filiale  
altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:

Grado A	92.510	92.510
» B	88.425	88.425
» C	80.605	80.605

*II categoria* (impiegati di concetto:

capo reparto magazzino  
riera della sede centrale  
magazziniere delle filia-

li contabile cassiere principale esperto tecnico o commerciale operatore meccanografico di concetto altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
Grado A	63.440	60.240
» B	60.825	57.625
» C	59.045	55.845
» D	57.265	54.065

*III categoria* (impiegati d'ordine):

aiuto contabile addetto alle macchine contabili  
magazziniere d'ordine  
operatore meccanografico d'ordine - addetto alle macchine perforatrici  
stenodattilografo impiegato di sportello per le vendite  
dattilografo centralinista altro personale svolgente mansioni d'ordine:

Grado A	47.080	44.230
» B	45.040	42.340
» C	44.135	41.435
» D	43.075	40.375

*IV categoria* (subalterni)

capo fattorino primo  
fattorino custode fattorino:

Grado A	41.815	39.010
» B	41.170	38.365
» C	40.220	37.415

*V categoria*: capo operaio e operaio specializzato

44.085

Uomini Donne

*VI categoria*: operaio qualificato

40.375 37.750 34.895

*VII categoria*: operaio comune

38.070 35.595 32.925

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella

che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno ad personam gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

**INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO**

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 5.000 mensili per il cassiere della sede e di L. 3.000 per gli altri cassieri.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del contratto sopraindicato, viene fissata in L. 4.000 mensili per il magazziniere della sede centrale e in L. 3.500 mensili per i magazzinieri delle filiali.

Art. 3.

**ATTIVITÀ AUTONOME**

Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 33 del contratto collettivo 27 febbraio 1959 si conviene che al personale operaio degli Enopoli e delle Sezioni Ortofrutticole sarà applicato integralmente il contratto per i dipendenti dei C.A.P., mentre agli operai stagionali addetti alle attività medesime saranno integralmente applicati i contratti collettivi delle categorie merceologiche similari.

Art. 4.

**DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA**

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto di lavoro 27 febbraio 1959 e ne segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

**ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 6 LUGLIO 1960 PER GLI OPERAI  
E INTERMEDI ADDETTI AGLI STABILIMENTI MACCHINE TREBBIATRICI  
DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI FORLÌ**

Il 6 luglio 1960 in Roma;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal suo Presidente gr. uff. *Antonio Aghemo*;

con la partecipazione del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI FORLÌ, rappresentato dal suo Presidente dott. comm. *Angelo Ghezzi* e dal suo Direttore cav. uff. *Mario Tesi*

e

il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal suo Segretario generale rag. *Luigi Stracchi*;

con la partecipazione del SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI FORLÌ, rappresentato dal suo Segretario sig. *Giuseppe Capponcini*;

hanno stipulato il presente accordo.

Premesso che il Consorzio Agrario di Forlì ha rilevato dall'amministrazione finanziaria le Aziende Macchine Trebbiatrici di Modigliana e di Forlì, e che il Consorzio stesso gestirà il complesso industriale direttamente e quale attività autonoma rispetto a quelle istituzionali, si conviene che, in relazione a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 33 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti del C.A.P. del 27 febbraio 1959, al personale operaio ed intermedio che sarà occupato presso gli Stabilimenti Macchine Trebbiatrici verrà integralmente applicato il contratto collettivo di lavoro valevole per gli addetti all'industria metalmeccanica.

Il presente accordo entra in vigore il 1° giugno 1960 ed avrà la medesima durata del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti del C.A.P. del 27 febbraio 1959 e ne seguirà in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO



## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 28 OTTOBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI GORIZIA

Il giorno 28 ottobre 1959, in Roma;

tra

il **COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI**, rappresentato dall'avv. *Antonio Misasi* e dal dott. *Giacomo Sinigaglia*;

con l'intervento del **CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI GORIZIA**, rappresentato dal suo Direttore rag. *Armando Porretti*

e

il **SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI GORIZIA**, rappresentato dal rag. *Carlo Romoli*, assistito dal **SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P.**, rappresentato dal rag. *Luigi Stracchi* e dall'avv. *Roberto Maffioletti*;

in sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Gorizia.

### Art. 1.

#### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
--	--	---

*I categoria* (impiegati di concetto con funzioni direttive):

capo servizio - capo ufficio  
altro personale  
svolgente funzioni di corrispondente rilievo:

Grado A	77.400	77.400
» B	70.245	70.245

*II categoria* (impiegati di concetto):

capo succursale contabile  
magazziniere  
consiglierario cassiere prin-

cipale - esperto tecnico o commerciale  
altro personale svolgente mansioni di concetto:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
Grado A	56.875	53.485
» B	55.420	52.030
» C	53.960	50.570
» D	52.505	49.115

*III categoria* (impiegati d'ordine):

aiuto contabile addetto alle macchine contabili  
magazziniere d'ordine  
aiuto magazziniere con mansioni impiegate  
stenodattilografo fatturista impiegato di sportello per le vendite  
dattilografo commesso di negozio  
altro personale svolgente mansioni di ordine:

Grado A	43.780	40.740
» B	42.040	39.160
» C	41.290	38.410
» D	40.535	37.655

*IV categoria* (subalterni):

autista di autovettura  
usciera fattorino:

Grado A	39.625	36.640
» B	38.355	35.370

*V categoria*: operaio specializzato

41.260

Uomini    Donne

*VI categoria*: operaio qualificato

38.045    35.575    32.825

*VII categoria*: operaio comune

36.445    34.080    31.460

Gli stipendi e salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo ed a quelli che prestano servizio negli altri comuni della provincia che risultino assunti anteriormente al 1° luglio 1954. Per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia, assunti successivamente al 1° luglio 1954, i predetti stipendi e salari, nonchè gli aumenti periodici massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio nelle tabelle n. 4 e 5 allegate al Contratto 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 5 per cento.

Art. 2.

**INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO**

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 2.000 mensili e competerà al cassiere della sede.

Art. 3.

**TRASFERTE****INDENNITÀ CHILOMETRICA PER CONDUCENTI DI AUTOCARRO**

Al personale che per l'attività che svolge è tenuto a spostarsi occasionalmente dalla sede di assegnazione spetterà, oltre il rimborso delle spese effettive di viaggio, un forfait di L. 800 comprensivo del rimborso spese per un pasto e sostitutivo dell'indennità di cui al 2° comma dell'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959.

Al personale, che per le caratteristiche della propria attività, è tenuto a spostarsi continuamente dalla sede di assegnazione, il forfait di cui sopra verrà corrisposto nella misura di L. 400.

Per i viaggi fuori provincia saranno applicate integralmente le norme di cui all'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959.

Agli autisti conducenti d' autocarro, in sostituzione dei rimborsi spese e delle indennità previste all'art. 1 del contratto sopracitato, viene riconosciuta una indennità chilometrica di L. 2,50 per ogni km. percorso.

Art. 4.

**DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA**

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 del quale segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 16 OTTOBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI GROSSETO

Il giorno 16 ottobre 1959, in Roma;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'avv. *Antonio Misasi* e dal dott. *Giacomo Sinigaglia*;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI GROSSETO, rappresentato dal suo Direttore dott. *Ugo Spinabelli*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI GROSSETO, rappresentato dal suo Segretario rag. *Ferdinando Naldini*, assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P. rappresentato dal suo Segretario generale sig. *Luigi Stracchi*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Grosseto.

### Art. 1.

#### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
--	---

*I categoria* (impiegati di concetto con funzioni direttive):

capo servizio ispettore  
capo ufficio altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:

Grado A	92.510	92.510
» B	80.605	80.605

*II categoria* (impiegati di concetto):

capo di succursale capo reparto contabile  
magazziniere consegnatario cassiere principale  
esperto tecnico o commerciale operatore mecca-

Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
--	---

nografico di concetto  
altro personale svolgente  
mansioni di concetto:

Grado A	63.440	60.240
» B	60.235	57.035
» C	58.575	55.375
» D	57.265	54.065

*III categoria* (impiegati d'ordine):

aiuto contabile addetto alle macchine contabili  
magazziniere d'ordine  
operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine perforatrici  
stenodattilografo fatturista dattilografo centralinista altro personale svolgente mansioni di ordine:

Grado A	47.080	44.230
» B	44.115	41.415
» C	43.075	40.375

*IV categoria* (subalterni)

autista di autovettura  
uscieri fattorino.

Grado A	41.815	39.010
» B	40.220	37.415

*V categoria*: operaio specializzato

44.085 —

*VI categoria*: operaio qualificato

Uomini	Donne
40.375	37.750
34.895	

*VII categoria*: operaio comune

38.070 35.595 32.925

Gli stipendi e salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia, detti stipendi e salari, nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 2,50 %.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione al personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

## Art. 2.

**INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO**

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 4.000 mensili per il cassiere principale e in L. 2.500 mensili per gli altri cassieri.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del contratto sopraindicato, che competerà al magazzinoiere consegnatario, viene fissata in L. 2.500 mensili.

## Art. 3.

**TRASFERTE - INDENNITÀ CHILOMETRICA  
PER CONDUCENTI DI AUTOCARRO E DI AUTOTRENO**

Con riferimento al terzo comma dell'art. 14 del contratto di lavoro 27 febbraio 1959, si conviene che al personale che, per le caratteristiche della propria attività, è tenuto a spostarsi continuamente dalla sede di assegnazione, l'indennità giornaliera di cui al secondo comma del sopracitato articolo del contratto verrà ridotta a L. 300 giornaliera per la I e II categoria e a L. 200 giornaliera per le restanti categorie.

Gli autisti conducenti di autocarro o di autotreno, in sostituzione dei rimborsi spese e delle indennità giornaliera di cui all'art. 14 del contratto sopracitato, nonché a compenso forfettario delle ore di lavoro com-

prese tra le 48 e le 54 settimanali, viene riconosciuta una indennità di L. 9,50 per ogni km. percorso. Poiché detta indennità chilometrica comprende il compenso per le ore comprese tra le 48 e le 54 settimanali di cui al secondo comma dell'art. 6 del citato contratto di lavoro, si conviene che il computo di detto compenso agli effetti contrattuali — come previsto all'art. 16 del contratto 27 febbraio 1959 — verrà effettuato sulla base di un importo mensile pari al 70% della retribuzione oraria individuale, moltiplicato per 25.

Ai trattoristi, in sostituzione dei rimborsi spese e delle indennità giornaliere previsti dall'art. 14 del contratto di lavoro 27 febbraio 1959, viene riconosciuta un'indennità forfettaria di L. 3.000 ad ettaro per i lavori a scasso e di L. 500 ad ettaro per i lavori a trivomere.

Essendo l'indennità chilometrica riconosciuta ai conducenti di autocarro o di autotreno e le indennità forfettarie stabilite per i trattoristi comprensive delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto sopracitato, esse sono anche compensative delle prestazioni straordinarie notturne e festive.

## Art. 4.

**DECORRENZA - APPLICABILITÀ E DURATA**

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto di lavoro 27 febbraio 1959 e ne segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 14 OTTOBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI IMPERIA

Il giorno 14 ottobre 1959, in Roma;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'avv. Antonio Misasi e dal dott. Giacomo Sinigaglia;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI IMPERIA, rappresentato dal suo Presidente sig. Giuseppe Ugo Romagnone e dal suo Direttore p. a. cav. uff. Luigi Biddoccu

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI IMPERIA, rappresentato dal dott. Leonardo Pinoncelli;

assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo Segretario generale sig. Luigi Stracchi e dall'avv. Roberto Maffioletti;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Imperia.

Art. 1.

### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
--	---

**I categoria** (impiegati di concetto con funzioni direttive):

capo servizio capo ufficio altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:

Grado A	77.920	77.920
» B	70.765	70.765

**II categoria** (impiegati di concetto):

capo di succursale magazzino consegnatario - cassiere principale altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:

Grado A	57.325	53.945
---------	--------	--------

**III categoria** (impiegati d'ordine):

aiuto contabile addetto alle macchine contabili  
magazziniere d'ordine  
fatturista dattilografo  
commesso di negozio - centralinista altro personale svolgente mansioni d'ordine:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
Grado A	44.300	41.190
» B	42.680	39.650
» C	41.055	38.105

**IV categoria** (subalterni):

autista di autovettura  
fattorino:

Grado A	40.145	37.090
» B	38.875	35.820

**V categoria:** operaio specializzato

41.780

Uomini    Donne

**VI categoria:** operaio qualificato

38.565    36.060    33.275

**VII categoria:** operaio comune

36.965    34.565    31.910

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla sopra riportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

### INDENNITÀ VARIE

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3.500 mensili e competerà al cassiere della sede. L'indennità di magazzino di cui all'ultimo com-

## Art. 3.

**INDENNITÀ CHILOMETRICA PER CONDUCENTI DI AUTOCARRO  
E INDENNITÀ MENSILE PER L'AUTISTA DI AUTOVETTURA**

Agli autisti conducenti di autocarro, in sostituzione dei rimborsi a piè di lista per le spese di vitto e delle indennità previste all'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959 viene riconosciuta una indennità di L. 5 per ogni chilometro percorso; agli stessi verrà inoltre rimborsato a piè di lista il pernottamento fuori sede.

Essendo l'indennità chilometrica comprensiva delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 sopracitato, essa compensa l'eventuale lavoro straordinario,

notturmo e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo per il lavoro compiuto di domenica, il diritto al riposo compensativo.

All'autista di autovettura, svolgente anche mansioni di fattorino, verrà corrisposta un'indennità mensile di L. 6.000, a compenso forfettario delle ore di lavoro eccedenti le 48 settimanali.

## Art. 4.

**DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA**

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 e ne segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 18 NOVEMBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DELL'AQUILA

Il giorno 18 novembre 1959, in Roma;

tra

il **COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI**, rappresentato dall'avv. *Renato Codicè*, dall'avv. *Antonio Misasi*, dal dott. *Giacomo Sinigaglia* e dall'ing. *Antonio Sguotti*;

con l'intervento del **CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DELL'AQUILA**, rappresentato dal suo Presidente dott. *Elio Sericchi* e dal suo Direttore dott. *Alessandro Ferrari*

e

il **SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DELL'AQUILA**, rappresentato dal suo Segretario sig. *Alfio Seccia*; assistito dal **SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P.**, rappresentato dal suo Segretario generale signor *Luigi Stracchi* e dall'avv. *Roberto Maffioletti*;

a sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti dal Consorzio Agrario Provinciale de L'Aquila.

Art. 1.

### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
--	---

*I categoria* (impiegati di concetto con funzioni direttive):

capo servizio capo ufficio  
altro personale  
svolgente funzioni di corrispondente rilievo:

Grado A	70.945	70.945	
» B	68.555	68.555	
» C	66.178	66.178	
» D	63.790	63.790	

*II categoria* (impiegati di concetto)

capo di succursale capo  
no servizio contabile

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
--	--	---

esperto tecnico o commerciale · altro personale svolgente mansioni di concetto:

Grado A	51.105	48.470	
B	49.495	47.860	
C	48.115	45.480	
» D	46.735	44.100	

*III categoria* (impiegati d'ordine):

aiuto contabile addetto alle macchine contabili  
magazziniere d'ordine  
aiuto magazziniere con mansioni impiegate  
stenodattilografa dattilografa-commesso di negozio centralinista  
altro personale svolgente mansioni d'ordine:

Grado A	38.510	36.180	
» B	37.307	35.112	
» C	35.500	33.305	

*IV categoria* (subalterni):

autista di autovettura  
usciera fattorino:

Grado A	34.615	32.315	
» B	33.988	31.675	
» C	33.355	31.045	

*V categoria*: operaio specializzato

	36.110	—
--	--------	---

Uomini Donne

*VI categoria*: operaio qualificato

	33.045	30.890	28.500
--	--------	--------	--------

*VII categoria*: operaio comune

	31.585	29.530	27.275
--	--------	--------	--------

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia e nei comuni di Avezzano e di Sulmona; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia detti stipendi e salari, nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro comporterebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno ad personam gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

**INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO**

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3.000 mensili e competerà al cassiere della sede.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del contratto sopraindicato viene fissata in L. 2.500 mensili e competerà ai magazzinieri consegnatori dell'Aquila, Porta Roma, di Avezzano e di Sulmona.

Art. 3.

**TRASFERTE**

In caso di trasferta compete ai lavoratori, in sostituzione dei rimborsi spese e delle indennità previste

all'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959, la diaria fissa di cui alla seguente tabella:

	Per viaggi in provincia	Per viaggi fuori provincia
<i>I e II categoria:</i>		
con un pasto	1.200	1.500
con due pasti	2.000	2.500
con un pasto e pernottamento	2.300	3.000
con due pasti e pernottamento	3.200	4.500
<i>altre categorie:</i>		
con un pasto	1.100	1.300
con due pasti	1.900	2.200
con un pasto e pernottamento	2.100	2.500
con due pasti e pernottamento	2.900	3.500

Art. 4.

**ATTIVITÀ AUTONOME**

Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 33 del contratto collettivo 27 febbraio 1959, si conviene che al personale operaio addetto alla lavorazione dell'aglio e dell'enopolio sarà integralmente applicato il contratto di lavoro per i dipendenti del C.A.P.

Art. 5.

**DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA**

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 e ne segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO



## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 9 APRILE 1960 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI LECCE

Il giorno 9 aprile 1960, in Roma ;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal suo Presidente *Antonio Aghemo*;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI LECCE, rappresentato dal suo Presidente avv. *Piero Leone* e dal Direttore rag. *Giuseppe Sabella*

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI LECCE, rappresentato dal rag. *Adolfo Vanini*, assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal Segretario generale rag. *Luigi Stracchi*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti dal Consorzio Agrario Provinciale di Lecce.

Art. 1.

### STIPENDI E SALARI

Gli stipendi e i salari da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità a quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
--	---

*I categoria* (impiegati di concetto con funzioni direttive):

capo servizio capo ufficio ispettore di 1<sup>a</sup> classe - capo filiale altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:

Grado A	82.505	82.505
" B	77.525	77.525
" C	72.545	72.545

*II categoria* (impiegati di

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
--	--	---

classe esperto tecnico o commerciale cassiere principale altro personale svolgente mansioni di concetto:

Grado A	57.720	54.915
" B	55.590	52.785
" C	52.035	49.230

*III categoria* (impiegati d'ordine):

aiuto contabile magazzino di 2<sup>a</sup> classe archivista dattilografo centralinista - altro personale svolgente mansioni d'ordine:

Grado A	42.845	40.345
" B	40.580	38.215
" C	39.080	36.715

*IV categoria* (subalterni):

autista di autovettura fattorino:

Grado A	37.985	35.515
" B	37.315	34.845
" C	36.645	34.175

*V categoria*: operaio specializzato

40.465

Uomini Donne

*VI categoria*: operaio qualificato

36.805 34.415 31.815

*VII categoria*: operaio comune

34.870 32.603 30.180

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno ad personam gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

### INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del contratto sopracitato, che competerà ai magazzinieri consegnatari, viene fissata in L. 3.000 mensili.

Art. 3.

**TRASFERTE**

Agli autisti conducenti di autovetture, di camion, o di autotreno, in sostituzione dei rimborsi spese e della indennità di trasferta prevista al 2° comma dell'art. 14 del contratto di lavoro del 27 febbraio 1959, vengono riconosciute le seguenti indennità forfettarie:

- L. 550 per ogni pasto;
- L. 450 per ogni pernottamento.

Essendo le suddette indennità comprensive delle indennità di trasferta previste al sopracitato art. 14 del contratto di lavoro, esse sono anche compensative delle

prestazioni straordinarie, notturne e festive, fatto salvo per il lavoro compiuto nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

L'indennità forfettaria comprensiva dei pasti sopra riportata competerà al personale di cui trattasi quando esso risulti in servizio continuativo tra le ore 13 e le ore 14,30 per il primo pasto e tra le ore 20,30 e le ore 22 per il secondo pasto. L'indennità relativa al pernottamento verrà corrisposta quando il personale stesso risulti in servizio per un qualsiasi periodo di tempo compreso tra le ore 0,30 e le ore 6.

Art. 4.

**DECORRENZA, DURATA E APPLICABILITÀ**

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, durata e applicabilità del contratto di lavoro 27 febbraio 1959 e ne segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 15 DICEMBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI LUCCA

Il giorno 15 dicembre 1959, in Roma;

tra

il **COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI**, rappresentato dal dott. *Giacomo Sinigaglia*;

con l'intervento del **CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI LUCCA**, rappresentato dal suo **Commissionario cav. Dino Nuti** e dal suo **Direttore dott. Sergio Mannelli**

e

il **SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI LUCCA**, rappresentato dal suo **Segretario dott. Giulio Moandi**, assistito dal **SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P.**, rappresentato dal suo **Segretario generale signor Luigi Stracchi**;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Lucca.

### Art. 1.

#### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli asegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli asegni familiari
--	---	--

*I categoria* (impiegati di concetto con funzioni direttive):

caposervizio ispettore  
- capo ufficio altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:

Grado A	75.990	75.990
» B	72.415	72.415
» C	68.835	68.835

*II categoria* (impiegati di concetto):

vice capo ufficio capo di succursale contabile  
magazziniere centrale  
cassiere principale  
esperto tecnico o com-

merciale altro personale svolgente mansioni di concetto:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli asegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli asegni familiari
Grado A	55.455	52.255
» B	53.270	50.070
» C	51.085	47.885

*III categoria* (impiegati d'ordine)

aiuto contabili addetto alle macchine contabili  
magazziniere d'ordine  
stenodattilografo  
fatturista archivist  
impiegato di sportello per le vendite  
dattilografo commesso di negozio  
altro personale svolgente mansioni d'ordine:

Grado A	42.360	39.510
» B	40.745	37.970
» C	39.125	36.425

*IV categoria* (subalterni):  
autista di autovettura  
uscieri fattorino:

Grado A	38.205	35.400
» B	37.575	34.770
» C	36.945	34.140

*V categoria*: operaio specializzato

39.840

Uomini Donne

*VI categoria*: operaio qualificato

36.625 34.245

31.585

*VII categoria*: operaio comune

35.025 32.750

30.220

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno ad personam gli inquadramenti suddetti.

### Art. 2.

#### INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO

L'indennità di cui al 3° comma dell'art. 20 del Contratto collettivo 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3.000 mensili e competerà al cassiere principale.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del contratto sopra indicato viene fissato in L. 2.000 mensili e competerà ai magazzinieri consegnatari. Qualora questi ultimi prestino la loro opera presso magazzini abilitati ed effettuare vendite in contanti, la indennità stessa sarà elevata a L. 3.000 mensili.

Art. 3.

**DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA**

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 e ne segue in tutto le sorti.

**CHIARIMENTO A VERBALE**

La norma di cui al penultimo comma dell'art. 1 non comporta che i dipendenti con qualifica di capo ufficio debbano essere inquadrati nel grado B della I categoria, trattandosi di un grado interpolato non previsto nell'integrativo del Contratto 13 marzo 1956; rimane pertanto stabilito che detti dipendenti, in applicazione del presente accordo, sono inseriti nel grado O della I categoria e che nel grado B sono inquadrati gli elementi indicati all'ultimo comma dell'articolo 1 dello integrativo del Contratto 13 marzo 1956.

Visto, il *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 14 OTTOBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Il giorno 14 ottobre 1959, in Roma ;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'avv. *Antonio Misasi* e dal dott. *Giacomo Sinigaglia*;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI MACERATA, rappresentato dal suo Direttore dott. cav. *Giuseppe Minnucci*

e

il SINDACATO DEI LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI MACERATA, rappresentato dal suo Segretario sig. *Venanzio Cicconi*; assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo Segretario signor *Luigi Stracchi*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Macerata.

Art. 1.

### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità a quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
<b>I categoria</b> (impiegati di concetto con funzioni direttive):		
capo servizio		
capo ufficio		
altro personale		
svolgente funzioni di corrispondente		
rilievo:		
Grado A	82.505	82.505
» B	79.378	79.378
» C	72.545	72.545

**II categoria** (impiegati di concetto):

vice capo ufficio - capo di succursale contabile  
magazziniere conse-

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
gnatario esperto tecnico o commerciale altro personale svolgente man- sioni di corrispondente rilievo:		
Grado A	57.720	54.915
» B	54.875	52.075
» C	52.035	49.230

gnatario esperto tecnico  
o commerciale altro  
personale svolgente man-  
sioni di corrispondente  
rilievo:

Grado A	57.720	54.915
» B	54.875	52.075
» C	52.035	49.230

**III categoria** (impiegati d'ordine):

aiuto contabile addetto alle macchine contabili  
magazziniere d'ordine  
aiuto magazziniere  
con mansioni impiegate  
stenodattilografo  
fatturista  
archivista  
impiegato di sportello  
per le vendite  
dattilografo  
commesso di negozio  
centralinista  
altro personale svolgente  
mansioni d'ordine:

Grado A	42.845	40.245
» B	41.590	39.135
» C	40.335	37.925
» D	30.080	36.715

**IV categoria** (subalterni):  
capo usciere  
autista  
di autovettura - usciere -  
fattorino:

Grado A	37.985	35.515
» B	37.315	34.845
» C	36.645	34.175

**V categoria:** operaio specializzato

	Uomini	Donne
40.365		—

**VI categoria:** operaio qualificato

36.805	34.415	31.815
--------	--------	--------

**VII categoria:** operaio comune

34.870	32.605	30.180
--------	--------	--------

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno ad personam gli inquadramenti suddetti.

## Art. 2.

**INDENNITÀ DI CASSA**

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dell'articolo 20 del contratto collettivo 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3.500 mensili.

Tale indennità compete agli addetti alla cassa del magazzino centrale della Sede, del negozio piccole vendite e del negozio pezzi di ricambio. L'indennità si intende compensativa di eventuale lavoro straordinario.

## Art. 3.

**TRASFERTE E INDENNITÀ CHILOMETRICA PER CONDUCENTI DI AUTOTRENO**

In caso di trasferta compete al lavoratore la diaria fissa, comprensiva dei rimborsi spese e delle indennità di cui all'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959, riportata nella seguente tabella:

	Per viaggi in provincia	Per viaggi in città con popolaz. inferiore ai 300.000 abitanti	fuori prov. in città con popolaz. superiore ai 300.000 abitanti
<i>I e II categoria:</i>			
con un pasto	1.200	1.300	1.500
con due pasti	2.000	2.500	2.800
con due pasti e pernottamento	2.900	4.000	4.600
<i>altre categorie:</i>			
con un pasto	1.000	1.200	1.350
con due pasti	1.800	2.200	2.500
con due pasti e pernottamento	2.500	3.200	4.000

Ad ogni autista conducente di autotreno, in sostituzione dei rimborsi spese per pernottamento, delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto sopracitato, nonché a compenso forfettario delle ore di lavoro eccedenti le 48 settimanali, viene riconosciuta una indennità di L. 0,04 per quintale/chilometro di merce effettivamente trasportata. Viene inoltre riconosciuto un rimborso spese forfettario di L. 500 per ogni pasto.

Poichè la suddetta indennità chilometrica comprende il compenso per le ore comprese tra le 48 e le 54 settimanali di cui al secondo comma dell'art. 6 del Contratto di lavoro, si conviene che il computo di detto compenso agli effetti contrattuali — come previsto dall'art. 16 del Contratto collettivo 27 febbraio 1959 — verrà effettuato sulla base di un importo mensile pari al 70 per cento della retribuzione oraria individuale moltiplicato per 25.

## Art. 4.

**ATTIVITÀ AUTONOME**

Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 33 del contratto collettivo 27 febbraio 1959 si conviene che per il personale operaio ed intermedio della centrale del vino, varrà integralmente il contratto collettivo per gli addetti alle Aziende industriali vinicole pure ed acetiere.

## Art. 5.

**DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA**

Il presente contratto ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 e ne segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 15 DICEMBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Il giorno 15 dicembre 1959, in Roma.

tra

IL COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal dott. *Giacomo Sinigaglia*;

CON L'INTERVENTO DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI MANTOVA, rappresentato dal suo Direttore cav. *Mario Civa*

e

IL SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI MANTOVA, rappresentato dal sig. *Ermenegildo Aldrigo*, assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo Segretario generale sig. *Luigi Stracchi* e dall'avv. *Roberto Maffioletti*;

IN SENSI ED AGLI EFFETTI DELL'ART. 38 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI DEL 27 FEBBRAIO 1959, È STATO STIPULATO IL PRESENTE ACCORDO INTEGRATIVO DA VALERE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI MANTOVA.

### Art. 1.

#### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
--	---

1<sup>a</sup> categoria (impiegati di concetto con funzioni direttive):

capo servizio capo ufficio - altro personale  
volgente funzioni di corrispondente rilievo:

Grado A	93.920	93.920
" B	87.970	87.970
" C	82.015	82.015

2<sup>a</sup> categoria (impiegati di concetto):

ispettore amministrativo vice capo ufficio capo di succursale con-

tabile magazziniere  
consegnatario cassiere  
principale esperto tecnico o commerciale  
operatore meccanografico di concetto altro personale svolgente mansioni di concetto.

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
Grado A	64.860	61.470
" B	63.790	60.400
" C	58.685	55.295

3<sup>a</sup> categoria (impiegati di ordine):

aiuto contabile addetto alle macchine contabili magazziniere d'ordine operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine perforatrici stenodattilografo impiegato di sportello per le vendite dattilografo commesso di negozio centralinista altro personale svolgente mansioni d'ordine:

Grado A	48.500	45.460
" B	44.485	41.605

4<sup>a</sup> categoria (subalterni):

autista di autovettura  
usciera fattorino:

Grado A	43.235	40.250
" B	41.630	38.645

5<sup>a</sup> categoria: operaio specializzato

Uomini Donne

6<sup>a</sup> categoria: operaio qualificato

41.795 39.080 36.135

7<sup>a</sup> categoria: operaio comune

39.490 36.925 34.165

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia, detti stipendi e salari base, nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al Contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti dell'8 per cento.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

## Art. 2.

**INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO**

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in lire 5.000 mensili per il cassiere principale della sede e in lire 2.000 mensili per il responsabile della cassa del Magazzino di Belfiore.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del contratto sopraindicato, che competerà al magazzinoiere consegnatario, viene fissata in lire 5.000 mensili e si intende comprensiva di ogni compenso per il lavoro eccedente le 54 ore settimanali.

## Art. 3.

**INDENNITÀ CHILOMETRICA PER CONDUCENTI DI AUTOTRENO E DI AUTOCARRO**

Agli autisti conducenti di autotreno e di autocarro, viene riconosciuta rispettivamente una indennità di lire 8 e di lire 7 per ogni chilometro percorso, in sostituzione dei rimborsi spese per i pasti e delle indennità previste al secondo comma dell'art. 14 del contratto collettivo 27 febbraio 1959, nonché a compenso forfettario delle ore di lavoro eccedenti le 48 settimanali. In caso di pernottamento fuori sede le relative spese verranno rimborsate a piè di lista.

Il suddetto trattamento compensa anche l'eventuale lavoro notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Poiché le indennità chilometriche sopra specificate comprendono il compenso per le ore comprese tra le 48 e le 54 settimanali di cui al secondo comma dell'art. 6 del contratto di lavoro soprarichiamato, si conviene che il computo di detto compenso agli effetti contrattuali — come previsto all'art. 16 del contratto stesso — verrà effettuato sulla base di un importo mensile pari al 70 per cento della retribuzione oraria individuale moltiplicato per venticinque.

Il trattamento di cui al presente articolo ha decorrenza dal 1° gennaio 1960.

## Art. 4.

**DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA**

Il presente accordo, fatto salvo quanto disposto allo ultimo comma del precedente art. 3, ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 e ne segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO



**PATTO COLLETTIVO 13 FEBBRAIO 1960 AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 15 DICEMBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI MANTOVA**

L'anno millenovecentosessanta il giorno 13 febbraio, dell'art. 14 del contratto collettivo surriferito, verrà effettuato a forfait, in base alla seguente tabella, riferita a missioni in provincia:

tra			
il CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI MANTOVA nelle persone del suo Presidente dott. <i>Angelo Ghioldi</i> e del suo Direttore cav. <i>Mario Riva</i>		Personale I e II categoria	Altre categorie
	Colazione	200	200
	Pranzo	1.000	850
	Cena	950	800
	Alloggio	1.100	700
		<hr/>	<hr/>
		3.250	2.550

ed

il SINDACATO PROVINCIALE DIPENDENTI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI MANTOVA, nelle persone dei signori *Spezia Enzo*, *Vareschi Valter*, *Cantoni Tonino*, *Aldrigo Ermenegildo* e *Golinelli Silvio*,

Per missioni a Roma ed a Milano verrà mantenuto il rimborso delle spese effettive, a più di lista.

Il rimborso della diaria globale, di cui sopra, competerà per missioni intere, intendendosi per tali quelle con partenza dalla sede di lavoro alle ore 7 del mattino, o prima, e con rientro alla stessa sede il giorno seguente, con pernottamento.

In caso di missioni ridotte, i forfait verranno riconosciuti per gli elementi di spettanza, tenendo conto dell'ora di partenza e di rientro; pertanto, il pranzo competerà se il rientro avverrà dopo le ore 15 e la cena se dopo le ore 22.

Le spese di viaggio in ferrovia, da documentarsi con biglietto, competeranno in prima classe per la 1<sup>a</sup> categoria ed in 2<sup>a</sup> classe per le altre categorie.

viene convenuto quanto segue:

**Art. 1.**

Allo scopo di dare applicazione a quanto previsto all'art. 14 del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, riguardante l'indennità di trasferta, si conviene che tale indennità sarà applicata in base alla seguente tabella, secondo il numero complessivo di trasferte effettuate da ciascun dipendente nel corso di un periodo mensile (dal giorno 16 al giorno 15 del mese successivo):

	Personale di I e II categoria		Restanti categorie	
	pernottamento senza	pernottamento con	pernottamento senza	pernottamento con
— per le prime dieci trasferte	400	600	300	500
— dalla 11 <sup>a</sup> alla 15 <sup>a</sup> trasferta	260	420	200	330
— per le trasferte eccedenti la 15 <sup>a</sup>	200	300	150	250

**Art. 2.**

Il rimborso delle spese di vitto e alloggio, al personale in trasferta (esclusi i conducenti di autotreno e di autocarro) secondo quanto è previsto al primo comma

**Art. 3.**

Le trasferte e le diarie di rimborso spese saranno liquidate ogni mese, unitamente alla normale retribuzione, per il periodo che corre dal giorno 16 al giorno 15 del mese successivo.

**Art. 4.**

Il presente patto aggiuntivo avrà applicazione dal 1° gennaio 1960 ed annulla ogni altro precedente accordo. Avrà la stessa durata del Contratto integrativo, al quale si riferisce.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 13 OTTOBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI MILANO

Il giorno 13 ottobre 1959, in Roma;

tra

Il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'avv. *Antonio Misasi* e dal dott. *Giacomo Sinigaglia*; con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI MILANO, rappresentato dal suo Presidente comm. *Armando Lampertico* e dal suo Direttore dott. *Sossio De Feo*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI MILANO, rappresentato dal suo Segretario sig. *Luigi Corso*; assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo Segretario generale sig. *Luigi Stracchi* e dall'avv. *Roberto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Milano.

### Art. 1.

#### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del Contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli asegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli asegni familiari
—	—

**1<sup>a</sup> categoria** (impiegati di concetto con funzioni direttive):

capo servizio ispettore  
capo ufficio capo di  
sede periferica altro per-  
sonale svolgente funzioni  
di corrispondente rilievo:

Grado	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli asegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli asegni familiari
A	100.490	100.490
» B	92.555	92.555
» C	88.585	88.585
» D	85.080	85.080

**2<sup>a</sup> categoria** (impiegati di concetto):

vice capo ufficio gestore  
di spaccio o di negozio  
- contabile cassiere  
principale segretario contabile

grafico di concetto altro  
personale svolgente mansi-  
oni di corrispondente rilie-  
vo:

Grado	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli asegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli asegni familiari
A	68.250	64.550
» B	65.010	61.310
» C	61.775	58.075

**3<sup>a</sup> categoria** (impiegati di ordine):

aiuto contabile aiuto  
tecnico operatore mecca-  
nografico d'ordine ad-  
deito alle macchine per-  
foratrici stenodattilo-  
grafo - fatturista com-  
messo di spaccio o di ne-  
gozio dattilografo ar-  
chivista centralinista  
cassiere di spaccio o di  
negozio aiuto commesso  
altro personale svolgen-  
te mansioni d'ordine:

Grado	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli asegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli asegni familiari
A	51.775	48.425
» B	49.140	45.965
» C	47.745	44.555

**4<sup>a</sup> categoria** (subalterni):

capo fattorino autista  
di autovettura fattorino:

Grado	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli asegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli asegni familiari
A	46.700	43.405
» B	44.950	41.655

**5<sup>a</sup> categoria:**

capo operaio e operaio  
specializzato

Uomini	Donne
—	—

**6<sup>a</sup> categoria:** operaio qua-  
lificato

45.020	42.095	38.945
--------	--------	--------

**7<sup>a</sup> categoria:** operaio co-  
mune

42.465	39.705	36.765
--------	--------	--------

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia e nel comune di Lodi; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia, fatta eccezione per i capi di sedi periferiche, detti stipendi e salari, nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al contratto collettivo del 27 febbraio 1959 saranno ridotti del 2.50

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramento in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

**INDENNITÀ DI CASSA**

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del Contratto collettivo del 27 febbraio 1959 viene fissata in lire 5.000 mensili per i cassieri della sede centrale e della filiale di Lodi e in lire 3000 mensili per i cassieri di negozio o di spaccio.

Art. 3.

**TRASFERTE**

Agli autisti conducenti di autocarro o di autotreno, in sostituzione delle indennità previste al secondo comma dell'art. 14 del Contratto 27 febbraio 1959, viene riconosciuta un'indennità di lire 2 per ogni chilometro percorso.

Ai suddetti autisti e agli operai in trasferta le spese per i pasti verranno rimborsate a forfait nella misura di lire 700 per ogni pasto.

Art. 4.

**DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA**

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 e ne segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 OTTOBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI MODENA

Il giorno 29 ottobre 1959 in Roma;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'avv. *Antonio Misasi* e dal dott. *Giacomo Sinigallia*;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI MODENA rappresentato dal suo Presidente comm. *Antonio Notari* e dal suo Direttore dott. *Pellegrino Bertoni*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI MODENA rappresentato dal suo Segretario sig. *Enos Ghidoni*; assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C. A. P., rappresentato dal suo Segretario generale rag. *Luigi Stracchi*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i dipendenti lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale di Modena.

Art. 1.

### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del Contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
--	---

**1ª categoria** (impiegati di concetto con funzioni direttive):

capo servizio - ispettore  
- capo ufficio capo filiale  
altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:

Grado A	92.510	92.510
» B	86.580	86.580
» C	80.605	80.605

**2ª categoria** (impiegati di concetto):

rio principale - cassiere  
principale esperto tecnico o commerciale operatore meccanografico di concetto - altro personale svolgente mansione di concetto:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
Grado A	63.440	60.240
» B	60.525	57.325
» C	57.265	54.065

**3ª categoria** (impiegati di ordine):

aiuto contabile addetto alle macchine contabili  
magazziniere di ordine  
operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine perforatrici  
stenodattilografo  
fatturista archivistica - centralinista - altro personale svolgente mansioni d'ordine:

Grado A	47.080	44.230
» B	45.305	42.605
» C	44.195	41.495
» D	43.075	40.375

**4ª categoria** (subalterni):

fattorino autista di autovettura  
uscieri:

Grado A	41.815	39.010
» B	40.220	37.415

**5ª categoria**: operaio specializzato

Uomini    Donne

**6ª categoria**: operaio qualificato

	40.375	37.750	34.895
--	--------	--------	--------

**7ª categoria**: operaio comune

	38.070	35.595	32.925
--	--------	--------	--------

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia assunti dopo il 31 agosto 1950, detti stipendi e salari nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla sopra riportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

#### Art. 2.

##### INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO

L'indennità di cui al 3° comma dell'art. 20 del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, viene fissata in L. 4.000 mensili e competerà al cassiere principale.

#### Art. 3.

##### TRASFERTE

In relazione a quanto disposto al 3° comma dell'articolo 14 del contratto di lavoro 27 febbraio 1959, al personale che per le caratteristiche della propria attività è tenuto a spostarsi continuamente dalla sede di assegnazione, le indennità di cui al 2° comma del citato articolo verranno ridotte a una indennità unica giornaliera di L. 200, valevole indistintamente per tutte le categorie.

#### Art. 4.

##### ATTIVITÀ AUTONOME

Agli operai addetti alle « Attività autonome » esercitate dal Consorzio (fabbrica mangimi enopoli frigorifero stabilimenti di lavorazione dei prodotti del suolo officina autotrasporti magazzini stagionatura formaggi molini ecc.) sarà applicato integralmente quanto disposto dal 1° comma dell'art. 33 del Contratto di lavoro 27 febbraio 1959.

In deroga a quanto sopra, ai seguenti operai: Bandieri Mauro, Barberio Antonio, Bellei Dante, Belli Roberto, Casalini Giovanni, Cavani Antonio, Cavicchioli Albino, Goldoni Otello, Medici Ivaldo, Montorsi Enzo, Nora Renato, Parmeggiani Albino, Querzoli Secondo, Rubbiani Alfredo, Zagni Elio, verrà applicato integralmente, a decorrere dal 1° novembre 1959, il contratto di lavoro 27 febbraio 1959 e il presente accordo integrativo.

La stessa deroga di cui sopra, già prevista dal contratto integrativo del 16 maggio 1956, viene confermata nei confronti dei seguenti operai: Reggianini Secondo, Seghedoni Francesco, Morandi Gino, Bergonzi Ugo, Muratori Alfeo, Valentini Gino.

#### Art. 6.

##### DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 18 DICEMBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI NOVARA

Il giorno 18 dicembre 1959, in Roma:

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal dott. *Giacomo Sinigaglia*;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI NOVARA, rappresentato dal suo Direttore rag. comm. *Francesco Bandi*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI NOVARA, rappresentato dal suo Segretario sig. *Giuseppe Barberis*;

assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C. A. P. rappresentato dal suo Segretario generale sig. *Luigi Stracchi* e dall'avv. *Roberto Maffioletti*;

a sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Novara.

### Art. 1.

#### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiori ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del Contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
--	---

*I categoria* (impiegati di concetto con funzioni direttive):

capo servizio capo ufficio capo filiale altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:

Grado A	98.620	98.620
" B	91.800	91.800
" C	83.210	83.210

Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
--	---

*II categoria* (impiegati di concetto):

capo di succursale - capo reparto contabile  
magazziniere centrale  
cassiere principale esperto tecnico o commerciale  
operatore meccanografico di concetto  
altro personale svolgente mansioni di concetto:

Grado A	66.380	62.930
" B	62.115	58.665
" C	59.905	56.455

*III categoria* (impiegati d'ordine):

aiuto contabile - addetto alle macchine contabili  
magazziniere d'ordine  
aiuto magazziniere con mansioni impiegate  
operatore meccanografico d'ordine  
addetto alle macchine perforatrici  
stenodattilografo  
fatturista  
archivista  
impiegato di sportello per le vendite  
dattilografo  
commesso di negozio  
centralinista  
altro personale svolgente mansioni d'ordine:

Grado A	49.905	46.795
B	47.400	44.450
C	45.875	43.925

*IV categoria* (subalterni):  
autista di autovettura  
fattorino:

Grado A	44.840	41.785
" B	43.080	40.025

*V categoria*: operaio specializzato

Uomini	Donne
--------	-------

	46.770	—
--	--------	---

*VI categoria*: operaio qualificato

	43.150	40.350	37.325
--	--------	--------	--------

*VII categoria*: operaio comune

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia; per i lavoratori che prestano servizio negli

la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al Contratto collettivo 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 2,50%.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per la elencazione delle qualifiche rientranti nelle singole categorie non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo. Parimenti la suddetta elencazione non comporta l'automatico inquadramento nel grado C della II categoria degli impiegati che, alla data di stipulazione del presente accordo, risultano inquadrati nel grado D del precedente integrativo: detti impiegati, fino a quando non saranno passati ad un grado o ad una categoria superiore, percepiranno lo stipendio base di L. 58.600 se uomini e donne capo famiglia e di L. 55.150 se donne non capo famiglia, ed avranno scatti e massimali riferiti a tali basi stipendiali.

La qualifica di capo ufficio inserita nella I categoria e quella di capo reparto inserita nella seconda si riferiscono rispettivamente alle vecchie qualifiche di capo reparto e di capo ufficio, che appaiono, nei precedenti integrativi, in ordine gerarchico inverso rispettivamente nella I e nella II categoria.

Art. 2.

#### INDENNITÀ DI CASSA

La indennità di cui al 3° comma dell'art. 20 del Contratto 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 5000 mensili e competerà al cassiere principale della sede, qualora il Consorzio affidasse tale incarico ad un dipendente.

Art. 3.

#### ATTIVITÀ AUTONOME

Le parti si danno atto che la regolamentazione degli operai addetti alle attività autonome non può essere definita in quanto il Sindacato provinciale dei lavoratori non ha attualmente la rappresentanza di detti operai.

Art. 4.

#### DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo del 27 febbraio 1959 e ne segue in tutto le sorti.

*Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*

SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 15 OTTOBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PARMA

Il giorno 15 ottobre 1959 in Roma;

tra

il **COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI**, rappresentato dall'avv. *Antonio Misase* e dal dott. *Giacomo Sinigallia*;

con l'intervento del **CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PARMA**, rappresentato dal suo Presidente comm. *Adamo Ceci* e dal suo Direttore dott. *Andrea Savigni*

e

il **SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI PARMA**, rappresentato dal sig. *Silvio Mezzetta* e dal sig. *Guglielmo Bolognesi*, assistito dal **SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C. A. P.**, rappresentato dal suo Segretario generale sig. *Luigi Stracchi* e dall'avv. *Roberto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Parma.

Art. 1.

### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa sono i seguenti:

Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
--	---

*I categoria* (impiegati di concetto con funzioni direttive):

capo servizio capo ufficio  
altro personale  
svolgente funzioni di corrispondente rilievo:

Grado A	93.510	93.510
» B	88.140	88.140
» C	81.605	81.605

*II categoria* (impiegati di concetto):

capo reparto - vice capo ufficio - ispettore contabile contabile cassiere

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
--	--	---

principale esperto tecnico - altro personale svolgente mansioni di concetto:

Grado A	64.450	61.110
» B	62.500	59.160
» C	59.890	56.550
» D	58.275	54.935

*III categoria* (impiegati d'ordine):

aiuto contabile addetto alle macchine contabili magazziniere stenodattilografo - dattilografo commesso di negozio - centralinista altro personale svolgente mansioni d'ordine:

Grado A	48.080	45.100
» B	46.280	43.450
» C	45.615	42.785
» D	44.075	41.245

*IV categoria* (subalterni):

capo fattorino - autista di autovettura fattorino portiere aiuto commesso di negozio:

Grado A	42.815	39.880
» B	42.085	39.150
» C	41.220	38.285

*V categoria*: operaio specializzato

	Uomini	Donne
45.085	—	—

*VI categoria*: operaio qualificato

	Uomini	Donne	
41.375	38.685	35.765	

*VII categoria* operaio comune

	Uomini	Donne	
39.070	36.530	33.795	

Art. 2.

### INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 4.000 mensili per il cassiere principale e in lire 3.000 mensili per altro personale che abbia prevalente attività di cassa.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del contratto sopraindicato, che competerà ai responsabili dei magazzini, viene fissata in L. 3.500 mensili.



## Art. 3.

**TRASFERTE**

Con riferimento al terzo comma dell'art. 14 del contratto collettivo 27 febbraio 1959, si conviene che al personale che per le caratteristiche della propria attività è tenuto a spostarsi continuamente dalla sede di assegnazione, verrà corrisposta un'indennità giornaliera per le trasferte nelle seguenti misure:

L. 250 per le prime due categorie:

L. 200 per le altre categorie.

Per il rimborso delle spese di vitto e alloggio al personale suindicato, si conviene un importo forfettario di L. 700 per ogni pasto consumato fuori sede e di L. 600 per ogni pernottamento. Tali rimborsi forfettari si riferiscono ai viaggi nell'ambito della Provincia.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti quei dipendenti (ispettori, agenti macchine, mec-

canici, ecc.) che si spostano dalla sede con una frequenza media mensile di almeno un terzo dei giorni lavorativi.

## Art. 4.

**ATTIVITÀ AUTONOME**

Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 33 del contratto collettivo 27 febbraio 1959 si conviene che agli operai addetti ai magazzini di stagionatura del formaggio e al burrificio sarà integralmente applicato, a decorrere dal 1° ottobre 1959, il contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei C. A. P.

## Art. 5.

**DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA**

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULIO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 OTTOBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PERUGIA

Il giorno 30 ottobre 1959, in Roma;

tra

il **COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI**, rappresentato dall'avv. *Misasi* e dal dott. *Giacomo Sinigaglia*;

con l'intervento del **CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PERUGIA**, rappresentato dal suo Presidente sig. *Bonucci* e dal suo Direttore rag. *Giannetti*

e

il **SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI PERUGIA**, rappresentato dal suo Segretario rag. *Luca Baldini* e dai signori *Antonio Bicchioni* e *Nicola De Vuono*, assistito dal **SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P.**, rappresentato dal suo Segretario generale sig. *Luigi Stracchi* e dall'avv. *Roberto Maffioletti*,

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Perugia.

Art. 1.

### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
<i>I categoria</i> (impiegati di concetto) con funzioni direttive:		
capo servizio ispettore		
capo ufficio capo filiale		
altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
Grado A	89.145	89.145
B	85.180	85.180
C	81.210	81.210
D	77.240	77.240
<i>II categoria</i> (impiegati di concetto):		
capo di succursale contabile capo reparto		
magazziniere principale cassiere principale e-		
sperto tecnico o commer-		

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
ciale operatore meccanografico di concetto altro personale svolgente mansioni di concetto:		
Grado A	60.770	57.925
B	54.595	51.750
<i>III categoria</i> (impiegati d'ordine):		
aiuto contabile addetto alle macchine contabili		
magazziniere operatore meccanografico d'ordine:		
addetto alle macchine perforatrici stenodattilografo fatturista dattilografo commesso di negozio centralinista altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
Grado A	44.920	42.370
" B	43.045	40.620
C	42.090	39.670
D	41.145	38.715
<i>IV categ.</i> (subalterni)		
autista di autovetture		
uscieri fattorino:		
Grado A	39.915	37.395
" B	38.320	35.790
<i>V categoria</i> : operaio specializzato	42.045	—
	Uomini	Donne
<i>VI categoria</i> : operaio qualificato	38.475	35.975
<i>VII categoria</i> : operaio comune	36.310	33.950
	31.450	

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia, detti stipendi e salari nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 2,60%.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per la elencazione delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a categorie o gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro comporterebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno ad personam gli inquadramenti suddetti.

## Art. 2.

**INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO**

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1955 viene fissata in L. 5.000 mensili e competerà al cassiere della sede centrale.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del contratto sopraindicato, che competerà ai magazzinieri consegnatari di Ponte S. Giovanni, Fontivegge merci, Fontivegge macchine e negozio di via Baglioni viene fissata in L. 3.000 mensili.

## Art. 3.

**TRASFERTE**

Con riferimento al terzo comma dell'art. 14 del contratto di lavoro 27 febbraio 1959, si conviene che ai meccanici addetti ai Centri di assistenza macchine agricole, i quali per le caratteristiche della loro attività sono te-

nuti a spostarsi continuamente dalla sede di assegnazione, le indennità di cui al 2° comma dell'art. 14 suddetto verranno corrisposte in misura ridotta del 50%.

Agli autisti conducenti di autocarro o di autotreno, in sostituzione della indennità di cui al 2° comma dell'art. 14 del contratto sopracitato viene corrisposta una indennità fissa mensile di L. 3.000, che è comprensiva di ogni compenso per eventuali prestazioni straordinarie, notturne e festive, fatto salvo, per l'eventuale lavoro compiuto di domenica, il diritto al riposo compensativo. Agli autisti le spese di vitto effettivamente incontrate in trasferta saranno rimborsate forfettariamente nella misura di L. 700 per ciascuno dei due pasti principali.

## Art. 4.

**DECORRENZA APPLICABILITÀ E DURATA**

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.  
SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 28 OTTOBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PESCARA

Il giorno 28 ottobre 1959, in Roma;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'avv. *Antonio Misasi* e dal dott. *Giacomo Sinigaglia*;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PESCARA rappresentato dal suo Direttore dott. *Gino Gasperoni*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI PESCARA rappresentato dal suo Segretario per. agr. *Michele Pagliuca* e dal rag. *Mario Prospero*; assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo Segretario generale rag. *Luigi Stracchi*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Pescara.

### Art. 1

#### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
—	—

*I categoria* (impiegati di concetto con funzioni direttive):

capo servizio ispettore  
capo ufficio altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:

Grado A	76.205	76.205
» B	68.115	68.115

*II categoria* (impiegati di concetto):

contabile magazziniere  
consegnatario cassiere  
principale esperto techni-

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
co o commerciale altro personale svolgente mansioni di concetto:	—	—
Grado A . .	54.435	51.590
» B .	52.860	50.010
» C .	49.705	46.860

*III categoria* (impiegati d'ordine):

aiuto contabile - addetto alle macchine contabili  
magazziniere d'ordine - aiuto magazziniere con mansioni impiegate - stenodattilografo archivistica dattilografo commesso di negozio centralista - altro personale svolgente mansioni d'ordine:

Grado A	41.270	38.720
» B	40.105	37.600
» C	38.945	36.475
» D	37.780	35.355

*IV categoria* (subalterni)

autista di autovettura  
uscieri fattorino:

Grado A	36.705	34.185
» B	36.060	33.530
» C	35.415	32.885

*V categoria*: operaio specializzato

	38.725	—
--	--------	---

*VI categoria*: operaio qualificato

Uomini	Donne	
—	—	—
35.100	32.820	30.305

*VII categoria*: operaio comune

	33.635	31.450	29.085
--	--------	--------	--------

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per l'elencazione delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro comporterebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

## Art. 2.

**INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO**

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3.000 mensili.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del contratto sopraindicato, che comperterà al magazziniere consegnatario, viene fissata in L. 3.000 mensili.

## Art. 3.

**INDENNITÀ CHILOMETRICA PER CONDUCENTI DI AUTOCARRO**

Agli autisti conducenti di autocarro, in sostituzione dei rimborsi spese e delle indennità previste dall'articolo 14 del contratto di lavoro 27 febbraio 1959, viene

riconosciuta un'indennità chilometrica di L. 7 per ogni chilometro percorso.

Il trattamento di cui al presente articolo, essendo comprensivo delle indennità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 14 del contratto sopracitato, compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

## Art. 4.

**DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA**

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*

SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 17 NOVEMBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO DI PIACENZA

Il giorno 17 novembre 1959, in Roma,

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'avv. *Renato Codicò*, dall'avv. *Antonio Misasi* e dal dott. *Giacomo Sinigaglia*;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PIACENZA, rappresentato dal suo direttore dott. *Giuseppe Stradiotti*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI PIACENZA, rappresentato dai signori *Antonio Clementi*, *Gino Cristalli*, *Walter Cetti*, *Gaetano Rossetti* e *Fortunato Favari*; assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo Segretario generale sig. *Luigi Stracchi*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Piacenza.

### Art. 1.

#### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
<i>I categoria</i> (impiegati di concetto con funzioni direttive):		
Grado A	97.690	97.690
» B	89.985	89.985
» C	82.280	82.280

*II categoria* (impiegati di concetto):

capogruppo capo reparto contabile cassiere principale operatore meccanografico di con-

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
altro personale svolgente mansioni di concetto:		
Grado A	65.450	62.110
» B	62.215	.875
» C	58.975	.635

*III categoria* (impiegati d'ordine):

aiuto contabile addetto alle macchine contabili - operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine perforatrici stenodattilografo fatturista dattilografo commesso di negozio centralista - altro personale svolgente mansioni di ordine:

Grado A	48.965	45.985
» B	46.955	44.050
» C	44.945	42.115

*IV categoria* (subalterni) capo fattorino autista di autovetture usciere fattorino:

Grado A	43.900	40.965
» B	43.025	40.190
» C	42.150	39.315

*V categoria*: operaio specializzato

Uomini    Donne

*VI categoria*: operaio qualificato

42.210    39.470    36.505

*VII categoria*: operaio comune

39.665    37.087    34.325

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

## Art. 2.

**INDENNITÀ DI CASSA**

L'indennità di cassa di cui al 3° comma dell'art. 20 del contratto collettivo 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 6.000 mensili per il cassiere della sede e in L. 2.500 mensili per il cassiere dello spaccio di città e per quello dello spaccio dei Magazzini Centrali.

## Art. 3.

**APPRENDISTATO**

In attesa che la materia, come disposto all'art. 34 del contratto collettivo 27 febbraio 1959, venga disciplinata nazionalmente, gli apprendisti percepiranno il salario dell'operaio qualificato ridotto delle seguenti percentuali:

60% se di età inferiore ai 16 anni

40% se di età dai 16 ai 18 anni

20% se di età dai 18 ai 20 anni.

## Art. 4.

**TRATTAMENTO DI TRASFERTA PER GLI AUTISTI**

Agli autisti in sostituzione delle indennità di cui al comma 2° dell'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959, nonché a compenso forfettario delle ore di lavoro eccedenti le 48 ore settimanali, viene riconosciuta una indennità mensile di L. 8.000.

Poichè la suddetta indennità comprende il compenso per le ore comprese tra le 48 e le 54 settimanali di cui al 2° comma dell'art. 6 del contratto sopra citato, si conviene che il computo di detto compenso agli effetti contrattuali come previsto all'art. 16 del contratto collettivo 27 febbraio 1959 verrà effettuato sulla base di un importo mensile pari al 70% della retribuzione oraria individuale moltiplicato per 25.

## Art. 5.

**ATTIVITÀ AUTONOME**

Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 33 del contratto collettivo 27 febbraio 1959 si conviene che al personale operaio addetto alle attività autonome, fatta eccezione per quello addetto alle attività ortofrutticole, zootecniche e agricole in genere, verrà integralmente applicato il contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari.

Agli operai addetti alle attività ortofrutticole, zootecniche e agricole in genere saranno integralmente applicati i contratti collettivi delle attività merceologiche similari.

## Art. 6.

**DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA**

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, e ne segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*

SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 OTTOBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PISA

Il giorno 29 ottobre 1959, in Roma;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'avv. *Antonio Misasi* e dal dott. *Giacomo Sinigaglia*;  
con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PISA rappresentato dal suo Presidente dott. *Duccio Tadini Buoninsegni* e dal suo Direttore dott. *Filippo Tordini*

ed

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI PISA rappresentato dal suo Segretario sig. *Sergio Omezzolli* e dai sigg. *Mauro Grieco* e *Renzo Piaggi*, assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo Segretario generale rag. *Luigi Stracchi*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Pisa.

### Art. 1.

#### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi ed i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
<i>I categoria</i> (impiegati di concetto con funzioni direttive):	—	—
grado A capo servizio	82.220	82.220
grado B ispettore di sede vice capo servizio	79.690	79.690
grado C - capo ufficio capo di attività autonoma	74.130	74.130
<i>II categoria</i> (impiegati di concetto):		
grado A vice capo ufficio capo reparto magazziniere centrale della sede altri impiegati di concetto di 1 <sup>a</sup>	59.765	56.215
grado B cassiere principale esperto e propagandista tecnico o commerciale altri impiegati di concetto di 2 <sup>a</sup>	57.400	53.850
grado C ispettore periferico - altri impiegati di concetto di 3 <sup>a</sup>	55.035	51.485

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
—	—	—

*III categoria* (impiegati d'ordine):

grado A impiegati di ordine di 1 <sup>a</sup>	46.080	42.890
grado B aiuto magazzino altri impiegati d'ordine di 2 <sup>a</sup>	44.480	41.107
grado C dattilografo altri impiegati d'ordine di 3 <sup>a</sup>	42.365	39.325

*IV categoria* (subalterni):

grado A autista di autovettura fattorino custode - fattorino centralista	41.255	38.110
grado B fattorino	39.965	36.820

*V categoria*: operaio specializzato

Uomini Donne

*VI categoria*: operaio qualificato

43.415	—
39.660	37.085
38.045	35.575
32.870	34.240

*VII categoria*: operaio comune

La specificazione delle qualifiche della II e III categoria non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

### Art. 2.

#### INDENNITÀ DI CASSA

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3.000 mensili.

### Art. 3.

#### DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti, salvo per quanto riguarda la decorrenza dell'inquadramento degli esperti tecnici o commerciali nel grado B della seconda categoria, che avrà effetto dal 1 novembre 1959.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO



## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 11 GENNAIO 1960 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI RAVENNA

Il giorno 11 gennaio 1960, in Roma;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI rappresentato dal suo Presidente gr. uff. *Antonio Aghemo*;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI RAVENNA, rappresentato dal suo Direttore dott. *Luigi Strampelli*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA, rappresentato dal suo Segretario sig. *Luciano De Crignis*;

assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo Segretario generale sig. *Luigi Stracchi* e dall'avv. *Roberto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Ravenna.

### Art. 1.

#### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del Contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
—	—

*I categoria* (impiegati di concetto con funzioni direttive):

capo servizio - ispettore  
capo filiale vice capo  
servizio capo ufficio  
magazziniere principale  
altro personale svolgente  
mansioni di corrispondente rilievo:

Grado A	93.510	93.510
» B	81.605	81.605
» C (agg.1c)	78.310	78.310

Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
—	—

*II categoria* (impiegati di concetto):

magazziniere consegnatario contabile esperto tecnico o commerciale - operatore meccanografico di concetto altro personale svolgente mansioni di concetto:

Grado A	64.450	61.110
» B	58.275	54.935

*III Categoria* (impiegati d'ordine):

aiuto contabile addetto alle macchine contabili  
magazziniere d'ordine  
operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine perforatrici  
stenodattilografo dattilografo commesso di negozio centralinista altro personale svolgente mansioni d'ordine:

Grado A	48.080	45.100
» B	45.495	42.650
» C	44.075	41.245

*IV categoria* (subalterni):

capo fattorino autista di autovetture fattorino:

Grado A	42.815	39.880
» B	42.155	39.280
» C	41.220	38.285

*V categoria*: operaio specializzato

Uomini	Donne
—	—

45.085

*VI categoria*: operaio qualificato

41.375	38.685	35.765
--------	--------	--------

*VII categoria*: operaio comune

39.070	36.530	33.795
--------	--------	--------

Il passaggio del personale già inquadrato nel grado aggiunto *C* della 2ª categoria, previsto nel precedente integrativo, al grado *B* della stessa categoria, avverrà con decorrenza 1º gennaio 1960.

## Art. 2.

**INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO**

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dell'articolo 20 del Contratto 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 1.500 mensili.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del Contratto sopra indicato, che competerà ai magazzinieri consegnatari e ai gestori di negozio, viene fissata in L. 3.000 mensili ed è comprensiva di eventuale lavoro straordinario o, comunque, eccezionale.

## Art. 3.

**TRASFERTE****INDENNITÀ CHILOMETRICA PER CONDUCENTI DI AUTOCARRO**

Con riferimento al terzo comma dell'art. 14 del Contratto di lavoro 27 febbraio 1959, si conviene che al personale che, per le caratteristiche della propria attività, è tenuto a spostarsi continuamente dalla sede di assegnazione, per i viaggi nell'ambito della provincia verrà corrisposta l'indennità giornaliera di cui al

secondo comma del citato art. 14 del contratto in misura ridotta e cioè:

per il personale della 1ª categoria da L. 400 a L. 200;

per il personale delle altre categorie da L. 300 a L. 150.

Agli autisti conducenti di autocarro, in sostituzione delle indennità di cui al II comma dell'art. 14 del Contratto sopra citato, viene riconosciuta una indennità di L. 1,50 per ogni chilometro percorso. Essendo l'indennità chilometrica sostitutiva di quella prevista al II comma dell'art. 14 più volte citato, essa è anche compensativa delle prestazioni straordinarie, notturne e festive, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

## Art. 4.

**DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA**

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 e ne segue in tutto le sorti fatto salvo quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 1

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 15 OTTOBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Il giorno 15 ottobre 1959, in Roma;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI rappresentato dall'avv. *Antonio Misasi* e dal dott. *Giacomo Sinigaglia*;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA rappresentato dal suo Direttore dottor *Lorenzo Benanti*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA rappresentato dal suo Segretario sig. *Silvestro Nocco* assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI O.A.P., rappresentato dal suo Segretario generale sig. *Luigi Stracchi*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Reggio Emilia.

### Art. 1.

#### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità a quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
<i>I categoria</i> (impiegati di concetto con funzioni direttive):		
capo servizio ispettore		
capo sezione altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
Grado A	93.514	93.510
» B	87.560	87.560

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
--	--	---

*II categoria* (impiegati di concetto):

capo reparto contabile  
magazziniere consegnatario cassiere principale  
esperto tecnico o commerciale operatore meccanografico di concetto  
altro personale svolgente mansioni di concetto:

Grado A	64.450	61.110
» B	61.365	58.020
» C	58.275	54.935

*III categoria* (impiegati d'ordine):

aiuto contabile addetto alle macchine contabili  
magazziniere di ordine  
operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine perforatrici  
stenodattilografo archivistista dattilografo commesso di negozio centralinista altro personale svolgente mansioni d'ordine:

Grado A	48.080	45.100
» B	46.985	44.155
» C	44.075	41.245

*IV categoria* (subalterni)

autista di autovettura  
uscieri fattorino:

Grado A	42.815	39.880
» B	41.220	38.285

*V categoria*: operaio specializzato

Uomini	Donne
45.085	—

*VI categoria*: operaio qualificato

41.375	38.690	35.765
--------	--------	--------

*VII categoria*: operaio comune

39.070	36.530	33.795
--------	--------	--------

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra, per le elencazioni della qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comportano l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di sti-

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla sopra riportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

**INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO**

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dell'articolo 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 4.000 mensili per il cassiere principale ed in L. 2.000 mensili per altro personale che abbia prevalente attività di cassa. L'inden-

nità sopra stabilita per il cassiere principale, per il 50% del suo ammontare assorbirà l'assegno alla persona attualmente goduto dal cassiere stesso.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del contratto sopra indicato, che competerà ai magazzinieri consegnatari, viene fissata in lire 2.000 mensili.

Art. 3.

**DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA**

Il presente accordo ha la stessa durata, applicabilità e decorrenza del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, e ne segue in tutto le sorti.

Visto, il *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 20 NOVEMBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI SIENA

Il giorno 20 novembre 1959, in Roma;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'avv. *Antonio Misasi* e dal dott. *Giacomo Sinigaglia*;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI SIENA, rappresentato dal suo Presidente dott. *Rodolfo Bechelloni* e dal Direttore rag. *Foscolo Micheli*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI SIENA, rappresentato dai sigg. *Giulio Alessi* e *Ruggero Maffei*;

assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo Segretario generale sig. *Luigi Stracchi* e dall'avv. *Roberto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 33 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Siena.

Art. 1.

### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del Contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
--	--	---

*I categoria:*

grado A - capo servizio	91.970	91.970
grado B - vice capo servizio	86.020	86.020

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
--	--	---

*II categoria:*

grado A - vice capo ufficio - gerente succursale - impiegati di concetto di 1 <sup>a</sup> . . . . .	62.910	59.780
grado B - impiegato di concetto di 2 <sup>a</sup> . . . . .	59.825	56.695
grado C - impiegato di concetto di 3 <sup>a</sup> . . . . .	56.735	53.605

*III categoria:*

grado A - impiegati di ordine di 1 <sup>a</sup> . . . . .	46.550	43.770
grado B - impiegati di ordine di 2 <sup>a</sup> . . . . .	44.545	41.840
grado C - impiegati di ordine di 3 <sup>a</sup> . . . . .	42.535	39.965

*IV categoria:*

grado A - commessi - autisti di autovettura . .	41.235	38.550
grado B - fattorini . . .	39.680	36.955

*V categoria:* operaio specializzato . . . . .

43.555

Uomini    Donne

<i>VI categoria:</i> operaio qualificato . . . . .	39.845	37.255	34.435
--	--------	--------	--------

*VII categoria:* operaio comune . . . . .

37.540    35.100    32.465

Gli stipendi e i salari di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia, detti stipendi e salari nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti dell'1,50 per cento.

I lavoratori che godono in base a precedenti contratti di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno *ad personam* gli inquadramenti suddetti.

Il grado B della prima categoria non compete in relazione a particolari mansioni, ma come riepoci-

## Art. 2.

**INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO**

L'indennità di cassa e di magazzino viene fissata nella seguente misura, per dodici mensilità:

L. 5.500 mensili al magazziniere principale della sede:

L. 3.000 mensili agli altri magazzinieri consegnatari.

La suddetta indennità è anche compensativa dello eventuale lavoro occorrente per le operazioni di chiusura della cassa, effettuato oltre l'orario normale.

## Art. 3.

**TRASFERTE**

In caso di trasferta compete al lavoratore la diaria fissa, comprensiva dei rimborsi spese e delle indennità previste all'art. 14 del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959, di cui alla seguente tabella:

	Per viaggi in provincia	Per viaggi fuor provincia
<b>1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria:</b>		
con un pasto	L. 1.300	1.650
con due pasti	» 2.200	2.900
con un pasto e pernottamento	» 2.300	3.600
con due pasti e pernottamento	» 3.200	4.800
<b>3<sup>a</sup> categoria:</b>		
con un pasto	L. 1.200	1.550
con due pasti	» 2.100	2.500
con un pasto e pernottamento	» 2.200	3.100
con due pasti e pernottamento	» 2.900	4.100

	Per viaggi in provincia	Per viaggi fuor provincia
<i>altre categorie:</i>		
con un pasto	L. 1.100	1.400
con due pasti	» 1.900	2.400
con un pasto e pernottamento	» 1.900	2.700
con due pasti e pernottamento	» 2.700	3.700

Ai conducenti di autovettura in servizio presso la sede viene riconosciuta una indennità mensile di lire 6.000 compensativa del lavoro effettuato sia in sede che in trasferta oltre le ore 48 settimanali e comprensiva dell'indennità giornaliera di trasferta, di cui all'art. 14 del contratto di lavoro sopracitato. Spetterà inoltre il rimborso delle spese vive sostenute in trasferta.

Agli autisti conducenti di autocarro viene riconosciuta una indennità di L. 2 a chilometro percorso se addetti ad autocarri leggeri e di L. 3 per ogni chilometro percorso se addetti ad autocarri pesanti. Detta indennità è compensativa del lavoro effettuato oltre le 48 ore settimanali ed è comprensiva dell'indennità giornaliera di trasferta di cui al richiamato art. 14. Agli stessi spetterà inoltre il rimborso delle spese vive sostenute in trasferta.

Poichè le suddette indennità per i conducenti di autovettura e di autocarro comprendono il compenso per le ore comprese tra le 48 e le 54 settimanali di cui al secondo comma dell'art. 6 del Contratto sopra citato, si conviene che il computo di detto compenso agli effetti contrattuali — come previsto all'art. 16 del contratto collettivo 27 febbraio 1959 — verrà effettuato sulla base di un importo mensile pari al 70 per cento della retribuzione oraria individuale moltiplicato per 25.

## Art. 4.

**DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA**

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, e ne segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

**SULLO**

**ACCORDO COLLETTIVO 11 FEBBRAIO 1960 MODIFICATIVO  
DELL'ART. 3 DELL'ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO  
20 NOVEMBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO  
AGRARIO PROVINCIALE DI SIENA**

Il giorno 11 febbraio 1960 in Roma.

t r a

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal suo Presidente gr. uff. *Antonio Aghemo*;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI SIENA, rappresentato dal suo Presidente dott. *Rodolfo Bechelloni* e dal Direttore rag. *Foscolo Micheli*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI SIENA, rappresentato dai signori *Giulio Alessi* e *Ruggero Maffei*;

con l'intervento del SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo Segretario generale ragioniere *Luigi Stracchi*;

si è convenuto quanto segue.

A modifica di quanto disposto dall'art. 3 dell'accordo integrativo del contratto collettivo dei lavoratori del 27 febbraio 1959, per i lavoratori del Consorzio Agrario Provinciale di Siena, viene stabilito per gli autisti conducenti di autovettura, attualmente in servizio presso la sede, l'indennità mensile di L. 6.000 viene corrisposta a compenso forfettario del lavoro effettuato oltre le 54 ore settimanali. Pertanto le prestazioni comprese tra le 48 e le 54 ore settimanali saranno compensate come stabilito all'art. 6 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, con il 70% della retribuzione oraria.

Il presente accordo ha la stessa decorrenza e durata previste dall'accordo integrativo sopra indicato.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 OTTOBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Il giorno 30 ottobre 1959, in Roma;

t r a

il **COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI**, rappresentato dall'avv. *Antonio Misasi* e dal dott. *Giacomo Sinigaglia*;

con l'intervento del **CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI SIRACUSA**, rappresentato dal suo Direttore rag. *Salvatore Saporito*

e

il **SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI SIRACUSA**, rappresentato dal suo Vice segretario signor *Sesto Angelico*, assistito dal **SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P.**, rappresentato dal suo Segretario generale rag. *Luigi Stracchi*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Siracusa.

### Art. 1.

#### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
<b>1ª categoria</b> (impiegati di concetto con funzioni direttive):		
capo servizio capo ufficio:		
Grado A	74.525	74.525
» B	66.435	66.435
<b>2ª categoria</b> (impiegati di concetto):		
contabile - cassiere principale - esperto tecnico o commerciale - altro personale svolgente mansioni di concetto:		
Grado A	52.755	50.120
» B	48.025	45.390

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
<b>3ª categoria</b> (impiegati di ordine):		
aiuto contabile addetto alle macchine contabili - magazziniere stenodattilografo - fatturista - archivista - dattilografo - altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
Grado A	39.580	37.250
» B	37.835	35.640
» C	36.090	33.895
<b>4ª categoria</b> (subalterni):		
autista di autovettura - usciere - fattorino:		
Grado A	35.015	32.715
» B	34.635	32.325
» C	33.725	31.415
<b>5ª categoria</b> : operaio specializzato	37.135	—
<b>6ª categoria</b> : operaio qualificato	33.420	28.845
<b>7ª categoria</b> : operaio comune	31.955	29.880

Gli stipendi e i salari di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo. Per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia, ad eccezione della Sede di Lentini, detti stipendi e salari, nonché gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al contratto 27 febbraio 1959 saranno ridotti di una percentuale che sarà fissata con accordo tra Consorzio e Sindacato provinciale dei lavoratori, qualora vengano istituite altre sedi periferiche con personale dipendente.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

### Art. 2.

#### INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 3.500 mensili per il cassiere della sede e L. 2.500 per il cassiere della sede di Lentini.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del contratto sopraindicato, che competerà ai magazzinieri di sede e succursale, viene fissato in L. 1.500 mensili.



## Art. 3.

**TRASFERTE**

In caso di trasferta compete al lavoratore la diaria fissa, comprensiva dei rimborsi spese e dell'indennità di cui all'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959, di cui alla seguente tabella:

	Per viaggi in provincia	Per viaggi fuori provincia
<i>1<sup>a</sup> categoria</i>		
Diarie senza pernottamento:		
con un pasto	L. 1.200	1.450
con due pasti	» —	2.400
Diarie con pernottamento:		
con un pasto	» 2.200	2.650
con due pasti	» 2.950	3.650
<i>2<sup>a</sup> categoria</i>		
Diarie senza pernottamento:		
con un pasto	L. 1.100	1.350
con due pasti	» —	2.200
Diarie con pernottamento		
con un pasto	L. 2.000	2.450
con due pasti	» 2.750	3.400

Per viaggi in  
provincia

Per viaggi fuori  
provincia

*Altre categorie*

Diarie con pernottamento:		
con un pasto	L. 1.750	1.900
con due pasti	» 2.500	2.900
Diarie senza pernottamento:		
con un pasto	L. 1.000	1.200
con due pasti	» —	1.900

Per i viaggi a Roma, Napoli e Palermo e nell'Italia Settentrionale, la diaria completa comprendente pernottamento e per i due pasti è la seguente:

1 <sup>a</sup> categoria	L. 4.800
2 <sup>a</sup> categoria	» 4.300
altre categorie	» 4.000

## Art. 4.

**DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA**

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 16 DICEMBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TARANTO

Il giorno 16 dicembre 1959, in Roma:

t r a

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal dott. *Giacomo Sinigaglia*;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TARANTO, rappresentato dal suo Direttore rag. *Lino Ferrarese*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI TARANTO, rappresentato dal suo Segretario dott. *Bartolomeo Colella*; assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo Segretario generale sig. *Luigi Stracchi*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti dal Consorzio Agrario Provinciale di Taranto.

### Art. 1.

#### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa sono i seguenti:

Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
--	---

1<sup>a</sup> categoria (impiegati di concetto con funzioni direttive):

capo servizio ispettore  
- capo ufficio altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:

Grado A	80.150	80.150
» B	76.045	76.045
» C	71.105	71.105

2<sup>a</sup> categoria (impiegati di concetto):

magazziniere consegnatario contabile cassiere principale esperto

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
tecnico o commerciale altro personale svolgente mansioni di concetto:		
Grado A	56.720	53.875
» B	54.020	51.175
» C	51.320	48.475
3 <sup>a</sup> categoria (impiegati di ordine):		
aiuto contabile addetto alle macchine contabili stenodattilografo dattilografo altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
Grado A	42.450	39.900
» B	41.445	38.885
» C	40.940	38.485
» D	39.275	36.850
4 <sup>a</sup> categoria (subalterni):		
autista di autovetture fattorino:		
Grado A	38.125	35.605
» B	36.520	33.990
5 <sup>a</sup> categoria operaio specializzato	40.100	—
	Uomini	Donne
6 <sup>a</sup> categoria: operaio qualificato	36.550	34.175
	31.590	31.590
7 <sup>a</sup> categoria: operaio comune	34.725	32.468
	30.065	30.065

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia, detti stipendi e salari, nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle numero 4 e n. 5 allegate al contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 5% per il personale in servizio al 20 aprile 1956 e dell'8% per quello assunto successivamente a tale data.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno ad personam gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

**INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO**

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 4.000 mensili e competerà al cassiere della sede.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del contratto sopraindicato, che competerà ai magazzinieri consegnatari viene fissata in L. 3.000 mensili.

Art. 3.

**TRASFERTE - INDENNITÀ CHILOMETRICA  
PER CONDUCENTI DI AUTOCARRI E DI AUTOTRENI**

In relazione a quanto disposto al 3° comma dell'articolo 14 del contratto di lavoro 27 febbraio 1959, al personale delle prime due categorie tenuto per le caratteristiche della propria attività a spostarsi continuamente dalla sede di assegnazione, in caso di trasferte che eccedano la durata del normale orario di lavoro e che non comportino comunque la necessità del pernottamento fuori sede, oltre al rimborso delle spese effettive del viaggio e delle altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico, spetterà una indennità giornaliera di L. 300.

Agli autisti, conducenti di autovetture, per i viaggi fuori della città di Taranto, oltre al rimborso delle spese di vitto e alloggio spetterà un'indennità giornaliera di L. 200.

Agli autisti conducenti di autocarro e di autotreno, in sostituzione dei rimborsi per il vitto e delle indennità di cui al 2° comma dell'art. 14 del contratto sopra-

citato, viene riconosciuta una indennità di L. 2 per ogni km. percorso. Ad essi competerà inoltre un rimborso forfettario di L. 1.000 per ogni pernottamento fuori sede nell'ambito della provincia e di L. 1.500 per ogni pernottamento fuori della provincia.

La predetta indennità chilometrica sarà raddoppiata e computata sull'intero chilometraggio quando vengano percorsi nel mese almeno 4.000 km. dagli autocarri di grossa portata e almeno 5.000 km. da quelli di piccola portata.

Qualora i conducenti di autocarro di grossa portata dovessero trasportare merci A.A.I. Assistenza, per non meno di 15 giornate lavorative nel mese, il limite suindicato del chilometraggio comportante il raddoppio dell'indennità chilometrica, viene abbassato da 4.000 km. a 3.500 chilometri.

I trattamenti previsti nel presente articolo, essendo sostitutivi delle indennità di cui al 2° comma dell'articolo 14 del contratto di lavoro 27 febbraio 1959, compensano l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo effettuato in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 4.

**ATTIVITÀ AUTONOME**

Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 33 del contratto collettivo 27 febbraio 1959 si conviene che al personale operaio addetto alla lavorazione del pomodoro, alla gestione ortofrutticola, ai frantoi di olive e agli enopoli, verranno applicati integralmente i contratti collettivi delle categorie merceologiche similari.

Art. 5.

**DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA**

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 e ne segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 OTTOBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TRAPANI

Il giorno 30 ottobre 1959, in Roma;

t r a

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI rappresentato dall'avv. *Antonio Misasi* e dal dott. *Giacomo Sinigaglia*;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TRAPANI, rappresentato dal suo Direttore dott. *Aldo Francescatto*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI TRAPANI, rappresentato dal sig. *Alberto Marceca*;

assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo Segretario generale sig. *Luigi Stracchi* e dall'avv. *Roberto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Trapani.

Art. 1.

### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
--	---

1<sup>a</sup> categoria (impiegati di concetto con funzioni direttive):

capo servizio - ispettore  
capo ufficio - altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:

Grado A	77.880	77.880
» B	73.357	73.357
» C	68.835	68.835

Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
--	---

2<sup>a</sup> categoria (impiegati di concetto):

capo reparto contabile  
magazziniere consegnatario  
esperto tecnico o commerciale  
altro personale svolgente mansioni di concetto:

Grado A	54.450	51.895
» B	52.650	50.095
» C	50.850	48.295
» D	49.050	46.495

3<sup>a</sup> categoria (impiegati di ordine):

aiuto contabile addetto alle macchine contabili -  
magazziniere d'ordine  
aiuto magazziniere con mansioni  
impiegate  
magazzinieri periferici con mansioni di vendita  
stenodattilografo - fatturista  
archivista  
commesso di negozio centralinista  
altro personale svolgente mansioni di ordine:

Grado A	40.180	37.920
» B	39.386	37.261
» C	38.592	36.467
» D	37.798	35.673
» E	37.005	34.880

4<sup>a</sup> categoria (subalterni):

autista di autovettura  
uscieri - fattorino:

Grado A	35.855	33.625
» B	35.047	32.830
» C	34.240	32.020

5<sup>a</sup> categoria: operaio specializzato

37.830		
--------	--	--

Uomini	Donne
--------	-------

6<sup>a</sup> categoria: operaio qualificato

34.280	32.055	29.620
--------	--------	--------

7<sup>a</sup> categoria: operaio comune

32.455	30.350	28.085
--------	--------	--------

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia detti stipendi e salari, nonchè gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle numero 4 e n. 5 allegato al contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 20 %.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra, per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

I lavoratori che godono, in base a precedenti contratti, di inquadramenti in categoria superiore a quella che loro competerebbe in base alla soprariportata elencazione delle qualifiche, conserveranno ad personam gli inquadramenti suddetti.

Art. 2.

**DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA**

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, del quale segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 16 DICEMBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TREVISO

Il giorno 16 dicembre 1959, in Roma;

t r a

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal dott. *Giacomo Sinigaglia*;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TREVISO, rappresentato dal suo Presidente comm. *Mario Ferracin* e dal suo Direttore dott. *Gaetano Marina*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TREVISO, rappresentato dal suo segretario sig. *Rigo Simonetti*;

assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo Segretario generale sig. *Luigi Stracchi* e dall'avv. *Roberto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Treviso.

Art. 1.

### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
<b>1ª categoria</b> (impiegati di concetto con funzioni direttive):		
capo servizio ispettore		
capo filiale capo ufficio		
altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:		
Grado A	85.710	85.710
» B	80.730	80.730
» C	75.750	75.750

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
<b>2ª categoria</b> (impiegati di concetto)		
capo succursale contabile		
magazziniere consegnatario		
cassiere principale		
esperto tecnico o commerciale		
operatore meccanografico di concetto		
altro personale svolgente mansioni di concetto:		
Grado A	60.240	57.110
» B	58.345	55.215
» C	56.450	53.320
» D	54.555	51.425
<b>3ª categoria</b> (impiegati di ordine)		
impiegato di sportelli per le vendite		
aiuto contabile addetto alle macchine contabili		
magazziniere d'ordine		
operatore meccanografico di ordine		
addetto alle macchine perforatrici		
stenodattilografo archivist		
dattilografo commesso di negozio		
centralinista altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
Grado A	44.865	42.085
» B	43.531	40.800
» C	42.198	39.520
» D	40.865	38.235
<b>4ª categoria</b> (subalterni)		
capo fattorino autista di autovetture		
uscieri fattorino		
fattorino-telefonista:		
Grado A	39.745	37.010
» B	38.395	35.670
<b>5ª categoria</b> : operaio specializzato	42.365	—
	Uomini	Donne
<b>6ª categoria</b> : operaio qualificato	38.555	36.050
33.310		
<b>7ª categoria</b> : operaio comune	36.480	34.110
31.535		

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia, detti stipendi e salari, nonché gli aumenti e i massimali previsti per la classe di

incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al contratto collettivo 27 febbraio 1959, saranno ridotti dell'1%. Tale riduzione non si applica ai gerenti di filiali e di succursali

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

Art. 2.

**INDENNITÀ DI CASSA E DI MAGAZZINO**

L'indennità di cui al 3° comma dell'art. 20 del contratto collettivo 27 febbraio 1959 viene fissata in lire 3.000 mensili per il cassiere della sede ed in lire 2.000 mensili per i cassieri delle filiali di Oderzo, Conegliano, e Montebelluna.

L'indennità di magazzino di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del Contratto sopra citato, che competerà al responsabile del magazzino centrale della sede, viene fissata in L. 2.500 mensili.

Art. 3.

**INDENNITÀ CHILOMETRICA  
PER CONDUCENTI AUTOCARRI E AUTOTRENI**

Agli autisti conducenti di autocarro o di autotreno in sostituzione delle indennità previste al 2° comma dell'art. 14 del Contratto 27 febbraio 1959, viene riconosciuta una indennità di L. 2 per ogni chilometro percorso.

Il trattamento di cui sopra, essendo sostitutivo delle indennità di cui al 2° comma dell'art. 14 del contratto sopra citato, compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 4.

**DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA**

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 e ne segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:  
SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 17 NOVEMBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI VERCELLI

Il giorno 17 novembre 1959, in Roma:

t r a

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dall'avv. *Renato Codicé*, dall'avv. *Antonio Misasi* e dal dott. *Giacomo Sinigaglia*;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI VERCELLI, rappresentato dal suo Presidente rag. *Luciano Mezzano* e dal Direttore rag. *Italo Pipitone*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI VERCELLI, rappresentato dal suo Segretario sig. *Piero Borgatelli* e dal sig. *Alfieri Lazzari*; assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI O.A.P., rappresentato dal suo Segretario generale signor *Luigi Stracchi* e dall'avv. *Roberto Maffioletti*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Vercelli.

Art. 1.

### STIPENDI E SALARI BASE

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
--	--	---

1<sup>a</sup> categoria (impiegati di concetto con funzioni direttive):

capo servizio - tecnico sementi e mangimi - capo filiale - capo ufficio - altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:

Grado A . . . . .	93.510	93.510
» B . . . . .	87.085	87.085
» C . . . . .	84.355	84.355
» D . . . . .	81.605	81.605

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari	Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
2 <sup>a</sup> categoria (impiegati di concetto):		
ispettore amministrativo - capo di succursale - capo reparto - contabile - magazziniere consegnatario - cassiere della sede - esperto tecnico o commerciale - altro personale svolgente mansioni di concetto:		
Grado A . . . . .	64.450	61.110
» B . . . . .	63.020	59.680
» C . . . . .	60.585	57.245
» D . . . . .	58.275	54.935
3 <sup>a</sup> categoria (impiegati di ordine):		
aiuto contabile - addetto alle macchine contabili - magazziniere d'ordine - operatore meccanografico d'ordine - stenodattilografo archivistista - dattilografo - commesso di negozio - centralinista - altro personale svolgente mansioni d'ordine:		
Grado A . . . . .	48.080	45.100
» B . . . . .	46.750	43.870
» C . . . . .	46.270	43.400
» D . . . . .	44.075	41.245
4 <sup>a</sup> categoria (subalterni):		
autista di autovettura - usciere - fattorino:		
Grado A . . . . .	42.815	39.880
» B . . . . .	41.220	38.235
5 <sup>a</sup> categoria: operaio specializzato . . . . .		
	45.085	—
6 <sup>a</sup> categoria: operaio qualificato . . . . .		
	41.375	38.690
	39.070	36.535
7 <sup>a</sup> categoria: operaio comune . . . . .		
	39.070	36.535
	33.070	33.795

Gli stipendi e i salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo di provincia e nel comune di Biella. Per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia, detti stipendi e salari, nonché gli aumenti periodici e massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 2,50 per cento.



Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

Art. 2.

**INDENNITÀ DI CASSA**

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dell'articolo 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in lire 3.000 e competerà al cassiere della sede centrale.

Art. 3.

**TRASFERTE - INDENNITÀ CHILOMETRICA  
PER CONDUCENTI DI AUTOCARRO O DI AUTOTRENO**

In caso di trasferta compete al personale impiegato, in sostituzione dei rimborsi spese e delle indennità previste all'art. 14 del contratto di lavoro 27 febbraio 1959, la diaria fissa di cui appresso:

con un pasto	L. 1.000
con due pasti	» 1.700

La soprariportata diaria compete per i viaggi nell'ambito della provincia. Per i viaggi fuori provincia si effettuerà il rimborso a piè di lista e si corrisponderanno le indennità previste dal citato art. 14 del contratto nazionale.

In caso di pernottamento fuori sede le spese relative saranno in ogni caso rimborsate a piè di lista.

Con riferimento al 3° comma dell'art. 14 del contratto sopra citato, al personale operaio che per le caratteristiche della propria attività è tenuto a spostarsi continuamente dalla sede di assegnazione, le spese per i pasti verranno rimborsate in misura forfettaria in ragione di L. 700 per ogni pasto. A tale personale, inoltre, verrà corrisposto un importo di L. 3.000 mensili in sostituzione delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 più volte citato.

Agli autisti conducenti di autotreno o di autocarro, in sostituzione delle indennità di cui sopra, viene riconosciuta una indennità di L. 3 per ogni chilometro percorso per i viaggi in provincia, e di L. 2,50 per ogni chilometro percorso per i viaggi fuori provincia. Agli stessi sarà inoltre riconosciuto un rimborso forfettario di lire 700 per ogni pasto e il rimborso delle eventuali spese di pernottamento fuori sede a piè di lista.

Il trattamento di cui al presente articolo, essendo comprensivo delle indennità di cui al secondo comma dell'art. 14 del contratto 27 febbraio 1959, compensa lo eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo compiuto in trasferta, fatto salvo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

Art. 4.

**DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA**

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 e ne segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale  
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 20 NOVEMBRE 1959 AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO  
COLLETTIVO INTEGRATIVO 17 NOVEMBRE 1959 PER I LAVORATORI  
DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI VERCELLI

Il giorno 20 novembre 1959, in Roma .

t r a

il COMITATO NAZIONALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal gr. uff. *Antonio Aghemo*;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI VERCELLI, rappresentato dal suo Presidente rag. *Luciano Messano* e dal suo Direttore cav. *Italo Pipitone*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI VERCELLI, rappresentato dal suo Segretario sig. *Piero Borgatelli* e dal sig. *Alfieri Lazzari*; assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal Vice segretario rag. *Luigi Stracchi* e dall'avv. *Roberto Maffioletti*;

si è convenuto quanto segue:

l'accordo integrativo del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 per i lavoratori del Consorzio Agrario di Vercelli viene completato con la seguente norma che deve intendersi inserita dopo il 5° comma dell'articolo 3 dell'accordo stesso:

« Agli autisti conducenti di autovettura, in sostituzione delle indennità di cui al 2° comma dell'art. 14 del contratto di lavoro 27 febbraio 1959 e a compenso di eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo, viene riconosciuta una indennità forfettaria mensile di L. 10.000. Ad essi viene inoltre riconosciuto il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e pernottamento per i viaggi effettuati sia nell'ambito della provincia sia fuori provincia ».

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 13 OTTOBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI GENOVA- LA SPEZIA-SAVONA

Il giorno 13 ottobre 1959 in Roma :

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI rappresentato dall'avv. *Antonio Misasi* e dal dott. *Giacomo Sinigaglia*;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI GENOVA LA SPEZIA SAVONA, rappresentato dal suo Presidente cav. uff. *Enrico Santamaria*

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI GENOVA LA SPEZIA SAVONA, rappresentato dal suo Segretario geom. *Paolo Piacentini*, assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dal suo Segretario sig. *Luigi Stracchi*;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti dal Consorzio Agrario Interprovinciale di Genova La Spezia Savona.

Art. 1.

### STIPENDI E SALARI

Gli stipendi e i salari base da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità di quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti :

Uomini e donne capo famiglia  
agli effetti degli assegni familiari

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari		
	Genova	La Spezia	Savona
<i>I categoria</i> (impiegati di concetto con funzioni direttive):			
capo servizio ispettore			
capo ufficio capo filiale			
altro personale svolgente funzioni di corrispondente rilievo:			
Grado A	79.090	76.990	77.400
» B	71.935	69.835	70.245

*II categoria* (impiegati di concetto):

	Uomini e donne capo famiglia agli effetti degli assegni familiari		
	Genova	La Spezia	Savona
principale esperto tecnico o commerciale altro personale svolgente mansioni di corrispondente rilievo:			
Grado A	58.565	56.465	56.875
» B	56.380	54.280	54.690
» C	54.195	52.095	52.505
<i>III categoria</i> (impiegati d'ordine):			
aiuto contabile addetto alle macchine contabili stenodattilografo fatturista dattilografo centralinista altro personale svolgente mansioni d'ordine:			
Grado A	45.460	43.360	43.780
» B	42.225	40.125	40.535
<i>IV categoria</i> (subalterni) autista di autovettura usciere fattorino:			
Grado A	41.305	39.205	39.625
» B	40.045	37.945	38.355
<i>V categoria</i> operaio specializzato	42.940	40.840	41.260
<i>VI categoria</i> operaio qualificato:			
uomini	39.725	37.625	38.045
donne	37.145	35.180	35.575
<i>VII categoria</i> operaio comune:			
uomini	38.125	36.025	36.445
donne	35.650	33.685	34.080
			Donne non capo famiglia agli effetti degli assegni familiari
<i>I categoria:</i>	Genova	La Spezia	Savona
Grado A	79.090	76.990	77.400
» B	71.935	69.835	70.245
<i>II categoria:</i>			
Grado A	54.955	53.125	53.485
» B	52.770	50.940	51.300
» C	50.585	48.755	49.115
<i>III categoria:</i>			
Grado A	42.210	40.380	40.740
» B	39.125	37.295	37.655
<i>IV categoria:</i>			
Grado A	38.100	36.270	36.640
» B	36.840	35.010	35.370
<i>V categoria</i>	—	—	—
<i>VI categoria</i> operaio qualificato	34.285	32.455	32.825

Gli stipendi e salari base di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nei capoluoghi di provincia e nel comune di Sarzana; per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni detti stipendi e salari, nonché gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al contratto collettivo del 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 7 per cento.

Il criterio adottato nella tabella di cui sopra per le elencazioni delle qualifiche rientranti nelle singole categorie, non comporta l'assegnazione del personale a gradi inferiori a quelli ricoperti alla data di stipulazione del presente accordo.

**Art. 2.**

**INDENNITÀ DI CASSA**

L'indennità di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 viene fissata in L. 2.000 mensili e competerà al cassiere principale.

**Art. 3.**

**INDENNITÀ CHILOMETRICA  
PER CONDUCENTI DI AUTOCARRO**

Agli autisti conducenti di autocarro, in sostituzione del rimborso spese e delle indennità previste dall'articolo 14 del contratto 27 febbraio 1959, viene riconosciuta una indennità di L. 8 per ogni chilometro percorso. Qualora detti autisti, per necessità di servizio, debbano pernottare fuori sede, avranno diritto oltre alla suddetta indennità, al rimborso a piè di lista delle spese incontrate per il pasto serale e il pernottamento.

Il trattamento di cui al presente articolo compensa l'eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo nonché la eventuale opera prestata per le operazioni di carico e scarico. Rimane fermo, per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, il diritto al riposo compensativo.

**Art. 4.**

**DECORRENZA, APPLICABILITÀ E DURATA**

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 e ne segue in tutto le sorti.

Visto, il *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 18 NOVEMBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TRIESTE

Il 18 novembre 1959, in Roma;

t r a

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal suo Presidente gr. uff. Antonio Aghemo e dal dott. Giacomo Sinigallia;

con l'intervento del CONSORZIO AGRARIO DI TRIESTE rappresentato dal suo Direttore dott. Morandini Amedeo

e

il SINDACATO LAVORATORI DEL CONSORZIO AGRARIO DI TRIESTE, rappresentato dal suo segretario rag. Antonio Lenaz e sig. Raol Visnovitz; assistito dal SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI C.A.P., rappresentato dall'avv. Roberto Maffioletti e dal Segretario generale rag. Luigi Stracchi;

ai sensi ed agli effetti dell'art. 38 del Contratto di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, è stato stipulato il presente accordo integrativo da valere per i lavoratori dipendenti dal Consorzio Agrario Provinciale di Trieste.

### Art. 1.

#### STIPENDI E SALARI

Gli stipendi e i salari da applicare ai lavoratori di età superiore ai 20 anni, in conformità a quanto disposto dall'art. 17 del contratto di cui alla premessa, sono i seguenti:

	Stipendi e salari base per il personale maschile di età superiore ai 20 anni (1)	Stipendi e salari base per il personale femmi- nile di età superiore ai 20 anni
<b>1ª categoria:</b>		
Grado A	80.980	80.980
"    B	72.890	72.890
<b>2ª categoria:</b>		
Grado A	58.525	55.135
"    B	56.945	53.555
"    C	55.370	51.980
"    D	53.795	50.405
<b>3ª categoria:</b>		
Grado A	44.850	41.310
"    B	43.650	40.620
"    C	42.385	39.435
"    D	41.125	38.245

	Stipendi e salari base per il personale maschile di età superiore ai 20 anni	Stipendi e salari base per il personale femmi- nile di età superiore ai 20 anni
<b>4ª categoria:</b>		
Grado A	40.025	36.670
"    B	38.725	35.380
<b>5ª categoria</b>		
	42.185	—
<b>6ª categoria</b>		
	38.420	33.170
<b>7ª categoria</b>		
	36.815	31.800

4ª categoria:

Grado A  
    "    B

5ª categoria

6ª categoria

7ª categoria

(1) e per le donne capo famiglia di età superiore ai 20 anni.

Gli stipendi e i salari di cui sopra si riferiscono ai lavoratori che prestano servizio nel capoluogo. Per i lavoratori che prestano servizio negli altri comuni della provincia detti stipendi e salari, nonché gli aumenti periodici e i massimali previsti per la classe di incasellamento del Consorzio, nelle tabelle n. 4 e n. 5 allegate al contratto 27 febbraio 1959, saranno ridotti del 3%.

### Art. 2.

#### INDENNITÀ DI CASSA

L'indennità di cassa di cui al terzo comma dell'art. 20 del contratto 27 febbraio 1959 viene fissata per il casiere della sede e per i cassieri dei sottototati magazzini e filiali, nelle seguenti misure:

Sede centrale	L. 2.000
Magazzino n. 5	» 1.500
Magazzino Centrale	» 1.500
Magazzino O. F.	» 1.000
Magazzino Combustibili	» 1.000
Magazzino S. Saba	» 1.000
Filiale di Ronchi	» 1.000

### Art. 3.

#### DECORRENZA, DURATA E APPLICABILITÀ

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, durata e applicabilità del contratto 27 febbraio 1959 e ne segue in tutto le sorti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

SULLO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1059.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese private del gas.**

*Relazione al Presidente della Repubblica in merito al decreto legislativo recante norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese private del gas.*

*Signor Presidente,*

L'unico decreto legislativo, che mi onoro di sottoporLe, regola, in attuazione delle leggi 14 luglio 1959 n. 741 e 1° ottobre 1960 n. 1027, i rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale 25 ottobre 1957 relativo ai lavoratori dipendenti delle aziende private del gas.

Il protocollo aggiuntivo, contenente norme integrative della lettera b) dell'art. 39 del contratto, prevede il tentativo di conciliazione da parte delle Associazioni sindacali prima di rendere operanti i licenziamenti disposti dall'azienda.

Ad evitare dubbi interpretativi, deve ritenersi che tale tentativo di conciliazione non preclude in alcun modo alle parti la facoltà di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

Roma, addì 2 gennaio 1962

*Il Ministro: SULLO*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori.

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 25 ottobre 1957 e relative tabelle, per i lavoratori dipendenti dalle aziende private del gas, stipulato tra l'Associazione Nazionale Industriali Gas, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana, e la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Gas, con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Federazione Italiana Lavoratori Gas e Acquadotti, con l'assistenza della Federazione Italiana Servizi Pubblici e della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione Italiana Lavoratori Aziende Gas, con l'assistenza dell'Unione Italiana del Lavoro: e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Industriali Gas, con l'assistenza della Confederazione Generale del-

l'Industria Italiana e il Sindacato Nazionale Lavoratori Gas, con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visti lo Statuto ed il Regolamento per l'assistenza malattia ai lavoratori dipendenti dalle aziende private del gas e lo Statuto del Comitato di coordinamento e compensazione fra le Casse Mutue Aziendali, richiamati dal predetto contratto collettivo nazionale 25 ottobre 1957 ed allo stesso allegati;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 177 in data 10 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

Decreta:

*Articolo unico*

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale 25 ottobre 1957, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende private del gas, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, nonchè alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, degli atti indicati nel preambolo.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese private del gas.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 60. — VILLA

## CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 25 OTTOBRE 1957 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS

L'anno 1957, il giorno 25 del mese di ottobre in  
Roma

t r a

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI GAS (A.N.I.G.) rappresentata dal Direttore generale dott. *Guido Randone* e dai signori: rag. *Francesco Boano*, dott. *Raffaele Petra*, avv. *Pietro Piegari*, rag. *Sergio Reposi*, sig. *Enrico Turco*, assistiti dall'avv. *Riccardo Cocco* e dall'avv. *Enzo Baiocco* della Confederazione Generale dell'Industria Italiana

e

la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE GAS (F.I.D.A.G.) rappresentata dal Segretario nazionale signor *Zeno Cinti* e dai Vice Segretari *Sergio Mercuri* e *Bruno Moresi*, nonché dai signori *Franco Abbiati*, *Sergio L. stianini*, *Giovanni Bifulci*, *Luigi Cella*, *Silvestro De Gasperi*, *Michele Greco*, *Giovanni Pagliari*, *Gino Ponte*, *Giovanni Rodolico*, *Giovanni Vicario*, assistiti dal dottor *Piero Boni* Vice Segretario della C.G.I.L.

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI GAS E ACQUEDOTTI (F.E.D.E.R.G.A.S.) rappresentata dal Segretario nazionale sig. *Normanno Simoni* e dai Vice Segretari *Pier Renzo Gilli* e *Alberto Giovannelli*, nonché dai signori *Ermete Giorgi* e *Francesco Pessot*, assistiti dall'onorevole *Roberto Cuzzaniti* e dal sig. *Luigi Martini* per la F.I.S.P. nonché dal dott. *Paolo Cavazzali* Segretario confederale e dall'ing. *Salvatore Bruno* per la C.I.S.L.

la UNIONE ITALIANA LAVORATORI AZIENDE GAS (U.I.L.GAS) rappresentata dal Segretario nazionale sig. *Umberto Pagani* e dai signori *Mario Di Mario*, geom. *Giovanni Cigognini*, dott. *Giuseppe Russo*, *Italiano Borgognoni* e *Quinto Ricciardi*, assistiti dal dott. *Raffaele Vanni*, Segretario dell'Ufficio Sindacale della U.I.L.

L'anno 1957 il giorno 25 del mese di ottobre in Roma

t r a

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI GAS (A.N.I.G.) rappresentata dal Direttore generale dott. *Guido Randone* e dai signori: rag. *Francesco Boano*, dott. *Raffaele Petra*, avv. *Pietro Piegari*, rag. *Sergio Reposi*,

sig. *Enrico Turco*, assistiti dall'avv. *Riccardo Cocco* e dall'avv. *Enzo Baiocco* della Confederazione Generale dell'Industria Italiana

e

il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI GAS (C.I.S.N.A.L.-GAS) rappresentato dal Segretario sig. *Giuseppe Laezza* e dal sig. *Ferdinando Javarone*, assistiti dalla Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori nelle persone dei signori *Verleto Guidi* e *Francesco Nardeschi*;

la conclusione delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende private del gas è stato stabilito che il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1954, è sostituito integralmente dal presente contratto.

Art. 1.

### APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO

Il presente Contratto Collettivo disciplina i rapporti di lavoro fra le Aziende private del gas d'Italia aderenti all'Associazione Nazionale Industriali Gas ed i loro dipendenti tutti di ambo i sessi (impiegati ed operai), non aventi diritto alla qualifica di Dirigente.

Esso ha valore fino alla sua scadenza anche nei confronti di quelle Aziende che abbiano operato o che operino durante il periodo della sua durata la trasformazione anche totale del servizio utilizzando metano altri gas.

Art. 2.

### APPALTI

Le Aziende si impegnano a non concedere lavori o servizi in appalto ad eccezione dei seguenti (1):

a) servizi di trasporto fossile e materie prime coke e sottoprodotti dall'interno all'esterno e viceversa, servizi di scarico, trasporto interno di fossile coke e materie prime per le Aziende che non abbiano gru, carri ponte od impianti analoghi o che non abbiano il raccordo ferroviario;

(1) Nota integrativa. — La continuazione degli appalti, che non rientrino tra quelli elencati nel testo di cui sopra e che fossero in atto al momento della stipula del contratto 29 novembre 1946, è ammessa fino alla scadenza dei relativi contratti.

b) servizio trasporto coke a domicilio e cernita dei detriti;

c) nuove costruzioni, nuovi impianti, straordinaria manutenzione degli impianti e manutenzione dei fabbricati eccedente la normale organizzazione aziendale;

d) nuovi impianti importanti od urgenti relativi a tubazioni stradali, prese, colonne montanti, posa contatori;

e) lavori di scavo per tubazioni stradali e riparazione dei contatori.

Gli appalti suddetti potranno essere attuati solo se non implicano risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro del personale addetto ai lavori o servizi di cui sopra.

Per le Aziende che abbiano la gestione di altri servizi pubblici è consentito di unificare i servizi di esazione o d'affidare gli stessi ad Istituti di Credito od a Cooperative purchè ciò non implichi risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro del personale addetto al servizio esazione.

E' consentita la continuazione in appalto del servizio di esazione alle Aziende che lo abbiano già in atto purchè gli appaltatori si obblighino verso le Aziende a praticare ai propri dipendenti un trattamento retributivo non inferiore a quello del presente contratto.

#### Art. 3.

##### ASSUNZIONE E DOCUMENTI RELATIVI

La scelta e l'assunzione del personale vengono effettuate dalle Aziende in conformità delle norme di legge e contrattuali.

Nelle assunzioni verrà data la precedenza, a parità di merito e di requisiti, ai figli dei dipendenti deceduti collocati a riposo o in servizio.

L'Azienda comunicherà all'interessato l'assunzione con lettera nella quale risulteranno:

la data di assunzione;

la categoria alla quale il lavoratore viene assegnato, nonché le mansioni cui normalmente deve attendere in relazione all'art 5:

il trattamento economico iniziale;

la durata del periodo di prova.

Per essere assunto il personale dovrà previamente presentare, oltre a quelli richiesti per legge, i seguenti documenti:

documento di identificazione personale;

certificato di nascita;

certificato penale di data non anteriore a 3 mesi;

certificato degli studi eventualmente compiuti e gli altri documenti che fossero opportuni in relazione alle mansioni da affidare.

L'Azienda a mezzo di medico di propria fiducia potrà sottoporre l'aspirante a visita medica preventiva per accertarsi della sua sana costituzione fisica, della idoneità specifica al lavoro per il quale dovrebbe essere assunto, nonché della assenza di malattie contagiose.

Per l'assunzione delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge. In nessun caso donne e fanciulli potranno essere adibiti a lavori che pregiudichino il loro sano e completo sviluppo fisico.

Qualora si presentassero nell'Azienda vacanze di posto e questo non dovesse essere soppresso, se nella Azienda vi sarà l'elemento idoneo per qualità e capacità a ricoprirlo, avrà la precedenza.

#### Art. 4.

##### ASSUNZIONE A TERMINE

Per far fronte a necessità straordinarie di carattere temporaneo le Aziende possono procedere ad assunzione di personale con contratto a termine.

In tali casi saranno applicate a detto personale le norme previste dal presente contratto che non siano in contrasto con la temporaneità e provvisorietà del rapporto.

La durata del contratto a termine non potrà superare 6 mesi, salvo che si tratti della costituzione di un servizio che, pur avendo durata superiore, sia destinato a cessare entro termine relativamente breve. Trascorso detto termine, in caso di prosecuzione del rapporto, il personale provvisorio passerà di diritto effettivo.

Il termine di sei mesi non si osserva in caso di assunzione di personale in sostituzione di altro chiamato o richiamato alle armi, ammalato, assente per infortunio, o in aspettativa.

Nel caso che sorga controversia circa i presupposti indicati nei comma precedenti e in particolare quando possa ritenersi che l'assunzione a termine sia fatta per eludere le disposizioni del presente contratto, le Organizzazioni sindacali competenti si incontreranno per risolvere la controversia.

Per il personale assunto temporaneamente dalle Aziende per eseguire in proprio i lavori per i quali è prevista alle lettere c), d) ed e) dell'art. 2 la facoltà di appalto, saranno seguite le norme dei contratti che sarebbero applicabili se la relativa attività fosse compiuta da Aziende del ramo.

#### Art. 5.

##### CATEGORIE DEI LAVORATORI

Gli impiegati di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, vengono così classificati:

1<sup>a</sup> categoria: impiegati di concetto con funzioni direttive o di analoga importanza, o che svolgano, con poteri di iniziativa, mansioni di importanza, esclusi naturalmente i dirigenti;

2<sup>a</sup> categoria: tutti gli altri impiegati di concetto;

3<sup>a</sup> categoria: impiegati d'ordine;

4<sup>a</sup> categoria: personale subalterno e cioè: uscieri, fattorini, portieri e guardiani (2).

Ciascuna delle suddette categorie può, nell'ambito di ogni Azienda, qualora se ne ravvisi l'opportunità, essere suddivisa in due classi mediante accordi locali. In particolare qualora avvenisse detta suddivisione per la seconda categoria di impiegati la distinzione in due classi sarà fatta in rapporto al rilievo delle mansioni a ciascun impiegato affidate. Per la 3<sup>a</sup> categoria sono

(2) Nota integrativa. — Per le officine non di 1<sup>a</sup> categoria, resterà immutato l'attuale inquadramento di fatto dei portieri e dei guardiani.



senz'altro stabilite due classi nell'ultima delle quali sono assegnati i dattilografi, gli addetti alle macchine calcolatrici, alla stampa delle bollette, alla stampigliatura delle targhette.

Gli operai di ambo i sessi vengono così classificati:

*categoria extra*: capi operai e operai specializzati, si intendono quegli operai specializzati che sorvegliano o compiano direttamente, senza assistenza o controlli diretti e continui, a regola d'arte, lavori importanti o complessi per l'esecuzione dei quali occorre una adeguata capacità;

1<sup>a</sup> categoria: operai qualificati, letturisti (3);

2<sup>a</sup> categoria: operai comuni, aiutanti ai forni;

3<sup>a</sup> categoria: manovali.

I conduttori patentati di caldaie verranno assegnati alla categoria extra o alla prima, secondo il tipo di caldaie cui sono addetti e secondo la loro specifica capacità.

Ai lavoratori addetti alla chiusura dei contatori degli utenti morosi se hanno facoltà di riscuotere anche il pagamento delle bollette da detti utenti, sarà corrisposta una indennità temporanea pari alla differenza fra la retribuzione fissa minima stabilita per la categoria degli esattori e quella della categoria cui essi appartengono.

L'attuale migliore inquadramento, sia per gli operai che per gli impiegati resterà individualmente invariato (4).

#### Art. 6.

##### PERIODO DI PROVA

Il lavoratore assunto in servizio, non a norma del precedente art. 4, è soggetto ad un periodo di prova.

Il periodo di prova è fissato in tre mesi per tutti i lavoratori ad eccezione degli impiegati della 1<sup>a</sup> categoria per i quali il periodo è determinato in 6 mesi.

Superato il periodo di prova, il lavoratore si intende confermato in servizio a termini e per gli effetti del presente contratto.

Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova.

Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore al minimo fissato dal presente contratto per la categoria per la quale il lavoratore è stato assunto.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire in qualsiasi momento senza preavviso né indennità.

Qualora la risoluzione avvenisse dopo trascorso il primo mese, sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o sino alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Le norme relative alla previ-

(3) *Nota integrativa.* — Per letturisti si intendono i lavoratori ai quali siano affidate mansioni di lettura, livellazione, ecc. dei contatori, siano o meno tali mansioni esercitate promiscuamente.

L'eventuale migliore inquadramento dei letturisti esistente presso qualche Azienda sarà mantenuto quale condizione di miglior favore sia per i lavoratori in servizio che per quelli di futura assunzione.

(4) *Nota integrativa.* — La qualifica, per gli incaricati delle esazioni nelle officine di 4<sup>a</sup> categoria, sarà quella di esattore qualora questa sia la loro mansione prevalente.

denza non si applicano durante il periodo di prova. In caso di conferma la previdenza decorre dalla data di assunzione in prova. In caso di mancata conferma l'Azienda procede al regolamento dei contributi ordinari di invalidità e vecchiaia non versati mensilmente durante il periodo di prova.

Il servizio prestato durante il periodo di prova, in caso di conferma, viene computato a tutti gli effetti della anzianità.

Il lavoratore assunto dall'Azienda a norma dell'articolo 4 e che sia passato effettivo, non dovrà sottostare ad alcun periodo di prova e gli si riconoscerà una anzianità pari al periodo di prova non effettuato, fermo il suo diritto alla liquidazione per il periodo di lavoro precedentemente prestato.

#### Art. 7.

##### ORARIO DI LAVORO

L'orario normale per gli impiegati è di 42 ore settimanali e per gli operai di 48 ore settimanali.

Agli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai, potrà essere richiesta una prestazione fino a 48 ore settimanali. In tal caso sarà corrisposta una indennità pari alla retribuzione fissa nominale rapportata alle ore di prestazione in più dalle 42 fino alle 48.

Per il personale addetto ai lavori discontinui o di attesa o di custodia (fattorini, uscieri, portieri, custodi, guardiani, ecc.) l'orario normale di lavoro è confermato in 48 ore settimanali.

Sono salve le condizioni aziendali di miglior favore (5).

#### Art. 8.

##### INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO

All'ora stabilita per l'inizio del lavoro tutto il personale deve trovarsi pronto al suo posto e non potrà abbandonarlo fino al termine dell'orario.

Per il personale obbligato dalla Direzione a recarsi per ragioni di servizio in località diverse dalla sede degli uffici o servizi dell'Azienda, e sempreché situate oltre il capolinea periferico di qualsiasi servizio pubblico urbano di trasporti, sarà conteggiato il tempo occorrente per raggiungere dal capolinea il posto di lavoro e viceversa. Specificatamente tale conteggio avverrà quando si tratti di lavori che si effettuano in località variabile e il luogo del lavoro venga a trovarsi oltre il capolinea suddetto.

Nel caso di più turni il personale cessante non potrà abbandonare il suo posto di lavoro se non quando sarà sostituito da quello del turno successivo.

#### Art. 9.

##### ANZIANITÀ

L'anzianità del lavoratore passato effettivo ha decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di assunzione in prova.

(5) *Nota integrativa.* — Per gli operai la percentuale di maggiorazione sulla retribuzione delle ore comprese tra le 42 e le 48 settimanali, là dove attualmente tale percentuale sia ancora in applicazione, è del 6%.

Nel computo dell'anzianità le frazioni di anno si conteggiano in dodicesimi trascurando le frazioni di mese.

Art. 10.

**BENEMERENZE NAZIONALI**

§ 1) Ai lavoratori che abbiano prestato servizio militare in reparti combattenti in zona di operazioni nelle guerre 1915-1918, 1935-1936, 1940-1945 (compresi in questa i partigiani combattenti) verrà riconosciuta una anzianità convenzionale agli effetti degli aumenti di anzianità, delle ferie, dell'assenza per malattia e del preavviso, nella seguente misura:

a) per coloro che hanno prestato servizio complessivamente per almeno 6 mesi in reparti combattenti in zona di operazioni in qualità di militari o assimilati, il tempo trascorso nei reparti suddetti è computato in aumento alla anzianità. Le frazioni di anno inferiori a mesi 6 vengono calcolate per difetto, quelle superiori a 6 mesi per eccesso;

b) il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti per ferite o malattie contratte a causa di servizio o per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, si considera come passato presso i reparti suddetti;

c) a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie sarà computato come servizio prestato nei reparti combattenti quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidità che determinarono l'allontanamento dai reparti medesimi alla data dell'armistizio;

d) sono inoltre dovute:

una maggiore anzianità convenzionale di servizio di due anni per coloro che siano decorati al valore ovvero siano mutilati od invalidi ascritti alle prime sei categorie;

una maggiore anzianità convenzionale di un anno per coloro che abbiano ottenuto la croce al merito di guerra od abbiano riportato ferite, ovvero siano mutilati od invalidi di guerra ascritti alle ultime 4 categorie.

Le anzianità di cui alle suddette lettere a), b), c) e d) sono cumulabili fra loro. Non sono cumulabili fra loro quelle di cui ai due punti della lettera d).

§ 2) Le anzianità convenzionali di cui sopra non sono in alcun modo computabili agli effetti del trattamento di fine lavoro di cui alle norme del trattamento di previdenza.

Peraltro ai lavoratori cui si applicano le norme di cui al presente articolo sarà corrisposta all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro una speciale indennità pari all'importo di 22 giorni dell'ultima retribuzione globale mensile per ogni anno di anzianità convenzionale riconosciuta.

§ 3) I lavoratori in servizio che abbiano già goduto, in applicazione a precedenti accordi sindacali o concessioni aziendali, il riconoscimento di anzianità convenzionale per benemeritenze nazionali limitatamente ad alcuni istituti contrattuali o per tutti gli istituti medesimi, avranno diritto ad avere ricalcolate le anzianità convenzionali secondo i criteri stabiliti dal presente ar-

ticolo e godranno la integrazione di quanto hanno già beneficiato fino a raggiungere quanto loro spettante la applicazione del presente articolo.

Si precisa che a quei lavoratori in servizio che hanno avuto riconosciuta da parte dell'Azienda l'anzianità convenzionale agli effetti del trattamento pensionario con criteri diversi da quelli stabiliti nel presente articolo verrà mantenuto tale riconoscimento ed ai lavoratori medesimi verrà corrisposta la speciale indennità di cui al 2° comma del paragrafo 2 per quegli anni di anzianità convenzionale loro spettanti in applicazione del presente articolo e per i quali l'Azienda non abbia fatto alcun versamento all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dalle Aziende Private del Gas

§ 4) I lavoratori che abbiano goduto presso altra Azienda di concessioni per i periodi previsti alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 1, sono esclusi per l'anzianità convenzionale già loro riconosciuta dai benefici di cui al presente articolo.

§ 5) La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianità deve essere corredata:

a) dallo stato di servizio o dal foglio matricolare annotato delle benemeritenze di guerra, rilasciato dall'Autorità Militare, nonché da una dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 per la guerra 1915-1918, alla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937 per la guerra 1935-1936, alla circolare n. 003500/1 in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'Esercito per la guerra 1940-1945;

b) per i partigiani combattenti da un documento rilasciato dalla competente autorità;

c) per i reduci dalla prigionia da una dichiarazione della competente Autorità Militare comprovante tale qualità, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia;

d) per i reduci dalla deportazione, la qualità dovrà risultare da attestazione del Prefetto della provincia in cui l'interessato risiede;

e) per gli invalidi delle guerre 1915-1918, 1935-1936 e 1940-1945, la qualifica di invalido e la relativa categoria dovranno risultare da un certificato rilasciato dal Ministero del Tesoro Direzione Generale delle Pensioni di guerra;

f) comunque da tutti quei documenti che siano ritenuti necessari per meglio dimostrare il passato militare del richiedente.

§ 6) La richiesta per ottenere i benefici di cui sopra deve essere presentata all'Azienda a pena di decadenza: dal lavoratore già in servizio alla data di applicazione delle presenti disposizioni, entro tre mesi da quando l'Azienda abbia dato comunicazione del presente accordo, dal lavoratore di nuova assunzione entro un mese dal suo passaggio ad effettivo.

§ 7) Ai mutilati ed invalidi del lavoro verranno riconosciuti gli stessi benefici concessi ai mutilati ed invalidi di guerra.

Per il riconoscimento ai mutilati ed invalidi del lavoro degli stessi benefici previsti dal presente articolo in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ciascun mutilato ed invalido del lavoro che ne abbia diritto

dovrà essere considerato facente parte della stessa categoria in cui sarebbe stato classificato un mutilato od invalido di guerra con pari lesioni o infermità, sulla base della tabella A allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Nei casi dubbi o di divergenza per l'assegnazione ad una delle categorie previste per i mutilati di guerra, l'assegnazione verrà fatta dalla competente Commissione medica militare cui spetta stabilire la classificazione in categoria dei mutilati ed invalidi di guerra su presentazione dell'accertamento medico fatto dall'I. N. A. I. L.

§ 8) Per il personale in servizio il calcolo o la normalizzazione dell'anzianità convenzionale a norma del presente articolo verrà fatta con decorrenza 1° gennaio 1952.

Il trattamento di cui al presente articolo assorbe e sostituisce qualsiasi altro trattamento che sia stato fino ad oggi praticato dalle Aziende private del gas.

#### *Dichiarazione a verbale.*

Per stabilire il diritto all'applicazione dei benefici convenuti nel presente articolo, le Aziende si atterranno al contenuto dei decreti 30 settembre 1922, numero 1290, 2 giugno 1936, n. 1172, 8 luglio 1941, n. 868, 4 marzo 1948, n. 137 e circolare del Ministero della Guerra n. 755 pubblicata sul giornale militare ufficiale « dispensa 60<sup>a</sup> del 29 ottobre 1942 ».

#### Art. 11.

##### MUTAMENTO DI MANSIONI

Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali e nei limiti delle sue attitudini e capacità, può essere assegnato temporaneamente a mansioni inerenti ad altra categoria purchè ciò non importi peggioramento economico o morale della sua condizione.

Al lavoratore che in forma esplicita e dietro preciso mandato sia chiamato a compiere temporaneamente le mansioni proprie di altro lavoratore, di classe, categoria o grado superiore al proprio, deve essere corrisposta, in aggiunta alla sua retribuzione, una indennità temporanea pari alla differenza tra le due retribuzioni fisse minime e tra le due contingenze (6).

Quanto sopra non si applica agli impiegati di categoria 1<sup>a</sup> o 2<sup>a</sup>, per un periodo di sostituzione non superiore a 10 giorni. Resta inteso che, qualora detto limite venisse superato, il compenso di cui al precedente capoverso avrà decorrenza dal primo giorno di sostituzione.

Il passaggio del lavoratore alla categoria superiore avverrà senz'altro dopo trascorso un periodo continuativo di tre mesi, o di sei mesi non continuativi entro il periodo di un anno, salvo il caso che la sostituzione sia dovuta a malattia, gravidanza, infortunio, richiamo alle armi o aspettativa, nei quali casi il passaggio avverrà solo dopo 12 mesi continuativi di sostituzione,

fermo restando il trattamento economico di cui sopra. Gli effetti del passaggio di categoria decorreranno dal compimento dei periodi sovraccennati.

I fuochisti, i loro aiutanti e il personale addetto in forma continuativa al fuoco, al benzolo, alla depurazione, al solfato, potranno dopo 20 anni di ininterrotto servizio e previo accertamento medico della minorata capacità lavorativa, chiedere di essere adibiti a lavori meno gravosi, conservando la retribuzione della categoria cui appartenevano. L'accoglimento della richiesta è comunque subordinato alla possibilità di utilizzazione del lavoratore stesso in altro posto che sia disponibile. Lo stesso trattamento sarà accordato al personale di qualunque servizio che abbia una anzianità, anche inferiore ai 20 anni, ed abbia subito, per cause di servizio, gravi menomazioni fisiche.

Nelle officine in cui per particolari ragioni alcuni lavori possano ritenersi nocivi, ai lavoratori ad essi adibiti saranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio e di organizzazione aziendale, brevi avvicendamenti. Nel periodo di avvicendamento non sarà diminuita la retribuzione globale ad eccezione delle indennità spettanti agli addetti a determinati lavori.

Nel caso di assegnazione del lavoratore di cui al 5° capoverso ad altra categoria, gli scatti di anzianità si calcoleranno in base ai minimi della categoria di provenienza.

#### *Dichiarazione a verbale.*

La Delegazione industriale dichiara che i brevi avvicendamenti di cui al 6° capoverso, per il loro particolare carattere, non saranno ritenuti come interruzioni del servizio agli effetti del 5° capoverso.

#### Art. 12.

##### PASSAGGIO DA OPERAIO AD IMPIEGATO

L'eventuale passaggio da operaio ad impiegato nella stessa Azienda non risolve il rapporto di lavoro, e del servizio prestato in qualità di operaio sarà tenuto conto per intero come se fosse stato prestato da impiegato agli effetti delle ferie, malattie, preavviso e trattamento di liquidazione e quiescenza.

Il suddetto passaggio darà diritto al lavoratore di conservare « ad personam » (non valevole agli effetti dei successivi scatti di anzianità) l'eventuale differenza in più esistente tra il minimo della categoria di provenienza ed il minimo della categoria impiegatizia cui viene assegnato.

Tale differenza non dovrà essere assorbita dagli aumenti di anzianità che matureranno in seguito a suo favore nella nuova categoria, ad eccezione del caso in cui il passaggio non costituisca una promozione, ma derivi da una disposizione di carattere generale interessante tutta una categoria di lavoratori, nel quale ultimo caso, sarà invece assorbita dai detti aumenti futuri di anzianità.

Per quanto riguarda gli scatti di anzianità maturata e quelli di anzianità futura valgono le norme di cui al terzo comma dell'art. 20, restando salva la speciale regolamentazione di cui al precedente comma del presente articolo per il caso di passaggio a seguito di una disposizione di carattere generale.

(6) *Nota integrativa.* — La speciale indennità corrisposta al lavoratore per la temporanea sostituzione non dovrà essere superiore alla retribuzione che gli competerebbe nel caso di definitivo passaggio di categoria.

## Art. 13.

**DEFINIZIONE DELLE RETRIBUZIONI**

Con la espressione « retribuzione fissa (equivalente a stipendio o paga) minima » s'intendono i minimi di retribuzione mensili determinati nelle relative tabelle di contratto per le varie categorie di lavoratori.

Con l'espressione « retribuzione fissa (equivalente a stipendio o paga) base » s'intende la retribuzione determinata per ciascun dipendente nella lettera di assunzione anche se in misura superiore al minimo contrattuale.

Con l'espressione « retribuzione fissa (equivalente a stipendio o paga) nominale » s'intende la retribuzione base maggiorata dagli aumenti di anzianità e di merito.

Con l'espressione « retribuzione globale » s'intende la somma della retribuzione fissa nominale, della indennità di contingenza, della indennità a carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese anche se forfaitizzato nonché delle somministrazioni in natura o delle indennità sostitutive di esse.

Le retribuzioni si intendono fissate al lordo di imposte e trattenute eventualmente poste dalla legge o da contratto a carico del lavoratore.

## Art. 14.

**MINIMI DELLA RETRIBUZIONE FISSA**

I minimi della retribuzione fissa per le diverse categorie di impiegati ed operai sono quelli indicati in ciascuna zona nella tabella di cui all'allegato A) del presente contratto.

La composizione delle zone è quella risultante dalla tabella di cui all'allegato B) del presente contratto.

I fuochisti sono inquadrati nella prima categoria (operai qualificati) con un minimo di retribuzione indicato in tabella, salvo le migliori condizioni di inquadramento agli effetti economici.

Per i lavoratori minori degli anni 20 non aventi diritto agli assegni familiari, riduzione dei minimi del 7 %.

Per i lavoratori minori degli anni 18 aventi diritto agli assegni familiari, riduzione dei minimi del 14 %.

Per i lavoratori minori degli anni 18 non aventi diritto agli assegni familiari, riduzione dei minimi del 23 %.

Per gli impiegati tecnici, esclusi coloro che prestano un lavoro sostanzialmente di ufficio, aumento dei predetti minimi del 3 %.

Per i capi-turno, capi-forno, capi-squadra e capi-operai, appartenenti alle categorie extra o qualificati, aumento dei suddetti minimi dal 4 % all'8 %, da determinarsi azienda per azienda in relazione all'importanza delle attribuzioni effettivamente espletate ed al numero degli operai controllati.

Per gli addetti ai turni la maggiorazione per il turno di notte viene fissata nel 15 % della retribuzione globale oraria per le sole ore notturne.

Per le mansioni che comportano un lavoro non sorvegliato, la retribuzione globale deve intendersi riferita ad un minimo di produzione da concordarsi azien-

*Dichiarazione a verbale.*

L'ANIG ha aderito alla richiesta di soppressione delle riduzioni per il personale femminile in considerazione delle particolari caratteristiche del settore e dell'esiguo numero del personale femminile in servizio e senza che questo possa in alcun modo costituire precedente per la estensione ad altri settori.

## Art. 15.

**DIVISIONE DELLE OFFICINE IN CATEGORIE**

Agli effetti dell'art. 14 ed in genere agli effetti della parte economica collegata con l'art. 14 le Officine del gas sono suddivise nelle seguenti categorie:

1<sup>a</sup> categoria: Officine che erogano oltre 6 milioni di mc. di gas annui;

2<sup>a</sup> categoria: Officine che erogano da oltre 2 milioni e mezzo fino a 6 milioni annui di mc. di gas;

3<sup>a</sup> categoria: Officine che erogano da oltre 800.000 fino a 2 milioni e mezzo annui di mc. di gas;

4<sup>a</sup> categoria: Officine che erogano meno di 800.000 mc. di gas annui.

La cifra di erogazione annua per la distinzione delle officine in categorie si intende costituita dalla quantità di gas venduto, così come risulta dalla denuncia all'Intendenza di Finanza, aumentata dalla quota del 10 % (dieci per cento) convenzionalmente indicativa delle fughe, perdite, ecc.

Per il passaggio alla categoria superiore, o il declassamento alla categoria inferiore, il quantitativo di gas erogato in un anno deve essere confermato nell'anno successivo.

Per le Officine che erogano gas di distillazione di fossile o di gasificazione miscelato con altri gas, oppure che erogano gas non provenienti da distillazione del fossile, puri o miscelati, il quantitativo di gas da valere agli effetti del presente articolo, dovrà essere rapportato a 4.200 calorie se superiore e le variazioni in aumento o in diminuzione del quantitativo di gas nei confronti dell'anno precedente al nuovo sistema di erogazione, verranno considerate nella misura del 40 % (quaranta per cento) dell'incremento o della diminuzione. Peraltro, nel caso di diminuzione, il potere calorifico sarà rapportato a 3.500 calorie, anziché a 4.200 calorie.

La retribuzione fissa minima del personale delle Officine di 1<sup>a</sup> categoria, viene ridotta del 2,50 % (due e cinquanta per cento) per il personale delle Officine di 2<sup>a</sup> categoria, del 5 % (cinque per cento) per il personale delle Officine di 3<sup>a</sup> categoria e del 7,50 % (sette e cinquanta per cento) per il personale delle Officine di 4<sup>a</sup> categoria.

Il personale appartenente alle Direzioni Centrali di Società che posseggono più officine e che non siano dislocate presso alcuna delle Officine stesse, sarà considerato nella categoria immediatamente superiore alla categoria della Officina maggiore (7).

(7) Nota integrativa. — La disposizione, per quanto riguarda il personale delle Direzioni Centrali di Società che gestiscono officine fino alla 1<sup>a</sup> categoria, va intesa nel senso che per questo si applicherà il trattamento convenuto per il

Quando nel territorio di uno stesso Comune esistano Officine gas di categoria diversa, si applicherà a tutto il personale da queste dipendente il trattamento stabilito per il personale dell'officina di categoria più elevata esistente nel Comune.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto presso la singole aziende.

#### Art. 16.

##### DETERMINAZIONE DEL VALORE ORARIO E GIORNALIERO DELLA RETRIBUZIONE

Ai lavoratori è corrisposta una retribuzione fissa mensile che è riferita alla prestazione normale di lavoro con detrazione della retribuzione per le ore lavorative non prestate per motivo non giustificato.

Si considerano ingiustificate le assenze non autorizzate ai sensi dell'art. 29.

La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione fissa mensile per 180 per gli impiegati e 200 per gli operai.

La retribuzione giornaliera si ottiene moltiplicando quella oraria per 7 per gli impiegati e per 8 per gli operai.

#### Art. 17

##### LAVORO STRAORDINARIO FERIALE FESTIVO - NOTTURNO

Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore in più dell'orario normale di lavoro.

Il lavoro straordinario si considera eccezionale e non potrà comunque superare i limiti stabiliti dalla legge.

Entro i limiti di cui sopra il personale non potrà rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario.

Ogni ora di lavoro straordinario feriale deve essere compensata con la retribuzione fissa nominale oraria maggiorata delle percentuali seguenti (8):

del 27 % per le prime due ore;

del 33 % per le due ore successive;

del 58 % per le ore ancora successive.

Il lavoratore che viene chiamato a prestare servizio in un giorno festivo e il lavoratore che, non essendo addetto a turni continui, viene chiamato a prestare servizio in un giorno prestabilito di riposo, verrà compensato con la sola maggiorazione della retribuzione fissa nominale oraria pari al 35 % per le prime 4 ore e del 58 % per le ore successive, quando tale giornata di lavoro sia compensata con altra giornata di riposo. Quando tale sostituzione non avvenga le ore di lavoro saranno compensate con la retribuzione oraria maggiorata del 35 % per le prime 4 ore e del 58 % per le successive. Il lavoro straordinario notturno compiuto dalle ore 20 alle 6 viene compensato con una maggiorazione uguale a quella stabilita per il lavoro

(8) Nota integrativa. — Per ogni ora di lavoro straordinario verrà corrisposto, in aggiunta a quanto sopra stabilito, 1/8 della indennità giornaliera di contingenza senza alcuna maggiorazione

festivo. Si precisa che la determinazione delle ore 20 e le ore 6 è suscettibile di variazione in relazione agli usi locali.

In caso di concorrenza di più maggiorazioni si applica solo la maggiore.

Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario di qualsiasi genere che non sia stato espressamente ordinato.

#### Art. 18.

##### GIORNI FESTIVI E PIPOSO SETTIMANALE

Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, di cui appresso:

a) tutte le domeniche ed i prestabiliti giorni di riposo settimanale ai sensi del presente articolo;

b) le « ricorrenze nazionali » seguenti: 25 aprile, anniversario della liberazione; 1° maggio, festa del lavoro; 2 giugno, fondazione della Repubblica; 4 novembre, giorno dell'unità nazionale;

c) le festività « infrasettimanali » seguenti: 1° gennaio, Capo d'anno; 6 gennaio, Epifania; 19 marzo, San Giuseppe; Lunedì di Pasqua; Ascensione Corpus Domini; 29 giugno, SS. Apostoli Pietro e Paolo; 15 agosto, Assunzione della B. V. Maria; 1° novembre, Ognisanti; 8 dicembre, Immacolata Concezione; 25 dicembre, S. Natale; 26 dicembre, S. Stefano.

Deve altresì considerarsi festivo il giorno del Santo Patrono della località ove il dipendente lavora.

Sono inoltre riconosciuti dei giorni semi-festivi da determinarsi quanto al numero e alla data secondo gli usi locali già in atto, con un minimo di tre. Limitatamente a queste semi-festività al personale che non potrà usufruirne sarà corrisposta la sola maggiorazione del 30 % sulla retribuzione fissa base.

Il riposo settimanale cade normalmente di domenica.

Per i lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo stesso.

Per i lavoratori addetti ai turni continui l'eventuale spostamento del giorno prestabilito di riposo, quando sia seguito dall'effettivo riposo in altro giorno non dà luogo ad alcuna maggiorazione quando il lavoratore ne sia stato informato almeno 4 giorni prima. In difetto, il lavoratore ha diritto alla sola maggiorazione del 35 %.

Qualora peraltro detto nuovo giorno di riposo venga a coincidere con una festività infrasettimanale, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione del 58 % sulla retribuzione fissa nominale, indipendentemente dalla eventuale maggiorazione del 35 %.

Il giorno di riposo compensativo deve cadere nella settimana seguente. Per coloro che hanno il riposo in giorno diverso dalla domenica, la festività a tutti gli

effetti civili che coincida con la domenica dà luogo al trattamento proprio delle festività infrasettimanali.

Sono salve le eventuali condizioni aziendali in atto di miglior favore.

#### Art. 19.

##### INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Ai lavoratori sarà corrisposta la indennità di contingenza con le modalità di cui agli accordi interconfederali e qualsiasi altra indennità che potesse in avvenire integrarla o sostituirla.

Per i minori saranno applicate le riduzioni previste dagli accordi anzidetti nei casi e con il massimo delle riduzioni fissate nell'art. 14 del presente contratto.

Per il personale femminile si richiama la dichiarazione a verbale contenuta nell'art. 14.

#### Art. 20.

##### AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

Tutti i lavoratori avranno diritto ad un aumento per ogni anno di anzianità, da corrispondersi a partire dal 1° gennaio successivo (9).

Tale aumento, da calcolarsi sulla retribuzione minima fissata dal presente contratto e sulla contingenza in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente, afferenti la categoria di ogni singolo lavoratore, viene stabilito come segue (10):

1) per gli impiegati il 3 % annuo per i primi 25 anni ed il 2 % annuo per i successivi 4 anni;

2) per gli operai il 3 % annuo per i primi 22 anni ed il 2 % annuo per i successivi 4 anni.

Per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 1946, sono stabilite le seguenti norme di applicazione del principio sopra esposto:

a) la decorrenza della nuova anzianità ha inizio col 1° gennaio 1947, così che la corresponsione del primo aumento a questa relativo decorre per essi dal 1° gennaio 1948;

b) il numero massimo degli anni per i quali dovranno essere applicati gli scatti annuali per la nuova anzianità, a partire dal 1° gennaio 1947, sarà dato dalla differenza tra il numero massimo degli anni riconosciuti agli effetti degli scatti rispettivamente per gli impiegati (ventinove) e per gli operai (ventisei) ed un numero pari ad un terzo della cifra rappresentante la

(9) *Nota integrativa.* — Nel computo dell'anzianità, oltre all'anzianità effettiva, va considerata anche l'anzianità convenzionale acquisita per benemerienze nazionali giusta quanto stabilito dall'art. 10.

(10) *Nota integrativa.* — Gli aumenti per anzianità, acquisiti dal lavoratore al 30 novembre 1954 in applicazione delle preesistenti norme contrattuali — artt. 13 e 17 del C.C.N.L. 29 novembre 1946 e successive integrazioni e modificazioni — continueranno ad essere corrisposti, nella misura in atto a tale data, in aggiunta ai minimi di retribuzione stabiliti dal presente contratto. (Per consultazione si riportano in « Appendice » le disposizioni che hanno in precedenza regolato la

percentuale totale di maggiorazione riconosciuta ad ogni singolo lavoratore per l'anzianità già maturata al 31 dicembre 1946 (11).

In caso di passaggio di categoria, il lavoratore ha diritto al nuovo minimo ed alla contingenza della nuova categoria, cui si aggiunge l'importo degli aumenti di anzianità maturati nelle categorie precedenti. I restanti scatti di anzianità verranno computati sul minimo contrattuale e sulla contingenza della nuova categoria ed applicati sulla retribuzione fissa nominale del lavoratore.

Al lavoratore che abbia raggiunto il periodo massimo per gli scatti di anzianità e venga promosso alla categoria superiore, sarà dovuto per ogni successivo anno di anzianità la metà della differenza in cifra tra l'aumento annuale di anzianità della nuova categoria e quello della precedente, fino al raggiungimento di un massimo di altri 18 anni per gli impiegati e di altri 10 anni per gli operai.

#### Art. 21.

##### TREDICESIMA MENSILITÀ

L'Azienda corrisponderà normalmente alla Vigilia di Natale, una tredicesima mensilità, pari alla retribuzione mensile globale di fatto.

La tredicesima mensilità, sostituisce per gli operai la gratifica natalizia delle 200 ore di cui all'art. 17 dell'accordo interconfederale del 27 ottobre 1946. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

#### Art. 22.

##### PROVVIDENZE E INDENNITÀ SPECIALI

*Corsi professionali.* — A spese e cura delle Aziende, che eventualmente vi provvederanno con il fondo comune di cui al punto seguente, saranno istituiti corsi professionali teorici-pratici di breve durata da tenersi presso le singole officine. Tali corsi potranno essere frequentati sia dal personale che dai loro figli.

*Istruzione figli.* — Qualora manchino le scuole nella località in cui ha sede l'officina o nei paesi limitrofi per modo che il dipendente sia costretto ad allontanare i figli dalla famiglia per la istruzione elementare o media, le aziende concorreranno alle spese per l'istruzione con un contributo.

(11) *Nota integrativa.* — Esempio di applicazione: Tizio - impiegato - ha avuto riconosciuto, per anzianità maturata al 31 dicembre 1946 (9 anni), una maggiorazione complessiva del 24%. Per ottenere il numero degli anni per i quali gli saranno riconosciuti gli ulteriori scatti di anzianità (dal 1° gennaio 1947 in poi) si opererà come segue:

Limite di carriera per gli impiegati . . . . .	anni 29
A sottrarre: un terzo della sua maggiorazione	
per anzianità regressa e cioè 24/3 . . . . .	8
	—
Anni per i quali gli vengono riconosciuti gli	
ulteriori scatti di anzianità . . . . .	N. 21



A tal uopo fra le Aziende private sarà costituito un fondo comune o adottato un sistema equivalente, attraverso il quale si procederà anche a costituire borse di studio per l'istruzione superiore, da destinarsi ai più meritevoli tra i figli dei dipendenti, nonché eventualmente alla istituzione dei corsi professionali di cui sopra.

**Prestiti.** — Qualora un dipendente venisse a trovarsi in condizioni di bisogno, la Direzione dell'Azienda potrà concedergli un prestito che verrà estinto con tratte mensili.

**Indennità di bicicletta.** — Qualora l'Azienda richieda al lavoratore l'uso per servizio della di lui bicicletta, sarà tenuta a corrispondergli una congrua indennità mensile.

**Rimborso spese per testimonianze.** — E' corrisposta la normale retribuzione al lavoratore chiamato quale teste in cause civili o penali in dipendenza del servizio. In tal caso, qualora il lavoratore debba allontanarsi dalla zona normale di lavoro, ha diritto al rimborso di tutte le spese per vitto, viaggio e alloggio, salvo condizioni aziendali di miglior favore.

**Indennità fuochisti.** — Ai lavoratori con qualifica di fuochista o capo forno anche se addetti ai gasogeni sarà corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza ai forni o gasogeni una indennità di:

lire 80 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione continua;

lire 70 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione discontinua o con forni a 9 storte con caricamento a mano;

lire 60 se addetti a forni a 9 storte con caricamento meccanico o a 6 storte con caricamento a mano;

lire 50 se addetti a forni a 6 storte con caricamento meccanico o a 4 storte.

Ai lavoratori addetti alla pulizia delle colonne, dei bariletti e dei rubinetti di scarico degli estrattori almeno per 4 ore per ogni turno di servizio, sarà anche corrisposta a prescindere dalla categoria di inquadramento, l'indennità di cui sopra.

Le suddette indennità non sono cumulabili.

Agli aiutanti ai forni inquadri in 2ª categoria operai, l'indennità in parola sarà corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza ai forni, nella seguente misura:

lire 60 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione continua;

lire 50 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione discontinua o a 9 storte con caricamento a mano;

lire 45 se addetti a forni a 9 storte con caricamento meccanico o a 6 storte con caricamento a mano;

lire 40 se addetti a forni a 6 storte con caricamento meccanico o a 4 storte.

La medesima indennità sarà infine corrisposta ai sostituti sia dei fuochisti che degli aiutanti ai forni nella misura indicata rispettivamente nel 1° e nel 4° comma.

Date le sue particolari finalità e caratteristiche tale indennità non fa parte della retribuzione agli effetti di nessuno dei vari istituti contrattuali (ferie, malattia, previdenza, 13ª mensilità, indennità di preavviso

e di anzianità, ecc.) ed assorbe, fino a concorrenza del suo importo, le eventuali ed analoghe corrisposizioni fatte fino a data corrente dalle Aziende.

#### Dichiarazione a verbale.

A richiesta della Delegazione industriale la rappresentanza dei lavoratori dichiara che, tenuto conto del carattere eccezionale e peculiare della indennità ai fuochisti, la concessione non potrà comunque essere invocata come precedente per la sua estensione a qualsiasi altra categoria di lavoratori.

**Delegazione speciale straordinaria « una tantum ».** — E' corrisposta ai lavoratori in servizio effettivo una erogazione speciale straordinaria ripartita per ciascuna delle seguenti categorie nella controindicata misura annua:

CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORATORI	CATEGORIA OFFICINE			
	1ª	2ª	3ª	4ª
<i>Impiegati</i>				
1ª	80.000	78.000	76.000	74.000
2ª	63.000	61.500	59.900	58.300
3ª A)	53.000	51.700	50.400	49.000
3ª B)	49.000	47.800	46.600	45.400
4ª	46.000	44.900	43.700	42.600
<i>Operai</i>				
Extra	53.000	51.700	50.400	49.000
Qualificati	49.000	47.800	46.600	45.400
Comuni	46.000	44.900	43.700	42.600
Manovali	45.000	43.900	42.800	41.700

La somma « una tantum » anzidetta verrà corrisposta entro il mese di maggio e compete al solo personale in servizio effettivo alla data del 1° gennaio dell'anno di corresponsione, escluso quindi il personale in prova a tale data, il personale straordinario e quello assunto a termine. Detta somma sarà corrisposta al personale effettivo di cui sopra anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non per motivi disciplinari, durante l'anno di corresponsione; non sarà corrisposta, invece, neppure pro quota a coloro che siano assunti durante l'anno di corresponsione.

Al personale straordinario od in prova al 1° gennaio dell'anno di corresponsione, che sia passato in servizio effettivo durante l'anno stesso, la corresponsione di cui si tratta sarà effettuata con una detrazione proporzionale alla durata che avrà avuto, sempre nell'anno stesso, il servizio non effettivo o quello di prova.

#### Art. 23.

#### INDENNITÀ PER MANEGGIO DI DENARO

Il lavoratore che normalmente maneggia denaro con oneri per errori avrà diritto ad una indennità mensile pari al 7 % (sette per cento) del minimo della propria

categoria, salve le condizioni aziendali di miglior favore. Si precisa che tale indennità non viene corrisposta sulla 13ª mensilità.

Per i lavoratori normalmente addetti alle piccole casse la indennità di cui sopra, verrà adeguatamente ridotta.

#### Art. 24.

##### SOMMINISTRAZIONI IN NATURA

Il personale godrà le somministrazioni in natura elencate qui di seguito:

1) Esenzione dai noli, q.li 6 di coke gratuiti e la fornitura del gas per uso familiare con la riduzione del 50 % sul prezzo, restando a carico del personale le tasse, imposte e le compartecipazioni ai Comuni;

ovvero esenzione dai noli, q.li 4 di coke gratuiti e la fornitura del gas per uso familiare con la riduzione del 75 % sul prezzo, fermo restando a carico del personale le tasse, le imposte e le compartecipazioni ai Comuni.

Per le somministrazioni di cui al punto 1° il personale di ciascuna Azienda potrà collettivamente richiedere che rimanga in vigore la situazione complessiva già in atto al posto di quella sopra prevista.

2) Nel caso che il lavoratore non possa usufruire della fornitura del gas, gli verranno concessi complessivamente q.li 12 di coke.

3) Bevanda dissetante al personale addetto ai forni durante la stagione estiva;

mezzo litro di latte giornaliero al personale addetto ai servizi nocivi alla salute.

4) Annualmente in uso un berretto agli operai, la uniforme ai portieri, uscieri, fattorini, autisti, se l'Azienda lo prescrive, ed in ogni caso nelle Aziende dove già è in atto;

un vestito o una tuta da lavoro in uso ogni anno per gli operai e un vestito da lavoro agli impiegati delle officine e del servizio distribuzione ed un grembiule da lavoro al personale femminile;

zoccoli per gli operai ai forni e per gli operai addetti ai lavori in ambienti particolarmente umidi, corrosivi e freddi.

Per le somministrazioni di cui al punto 4° il personale di ciascun servizio di ogni azienda potrà collettivamente richiedere che rimanga in vigore la situazione complessiva già in atto al posto di quella sopra prevista.

5) L'Azienda terrà in dotazione propria gli indumenti necessari per il servizio (mantelli, impermeabili, stivaloni di gomma, ecc.) una parte dei quali saranno forniti in uso personale a coloro che ne necessitano abitualmente.

Indumenti di protezione al personale che lavora a contatto di sostanze corrosive.

Per tutte le somministrazioni enunciate nel presente articolo restano salve le condizioni « ad personam » di miglior favore.

Qualora, in caso del tutto eccezionale, l'Azienda sia impossibilitata a dare le prestazioni in natura, concederà in sostituzione al dipendente un adeguato com-

Ai pensionati, titolari di pensione diretta, saranno concessi:

q.li 4 di coke gratuiti e la fornitura del gas per uso familiare con la riduzione del 30 % sul prezzo, restando a carico degli stessi le tasse, le imposte e i diritti di compartecipazione dovuti ai Comuni;

ovvero q.li 3 di coke gratuiti e la fornitura del gas per uso familiare con la riduzione del 40 % sul prezzo, restando a carico degli stessi le tasse, le imposte e i diritti di compartecipazione dovuti ai Comuni. Ai pensionati, titolari di pensione di reversibilità, saranno corrisposte le somministrazioni in natura di cui al presente capoverso nella misura della metà. Per i pensionati sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

#### Nota a verbale.

Con accordi sindacali locali potrà essere determinato per ogni officina il quantitativo annuo massimo di gas da concedersi al personale in servizio e ai pensionati con gli sconti speciali di cui al presente articolo.

#### Art. 25.

##### ALLOGGIO

La concessione dell'alloggio a tutto il personale cui per esigenze di servizio l'Azienda chiedesse la disponibilità in luogo dovrà essere gratuita.

Le modalità della concessione gratuita dell'alloggio, nonché le eventuali somministrazioni in natura ad esso relative, saranno regolate da convenzioni a parte.

Dette concessioni cesseranno di diritto, senza far luogo ad indennizzi o risarcimenti da qualsiasi parte, quando il dipendente che ne fruisca cessi di appartenere all'Azienda o cambi la natura delle sue mansioni.

Qualora l'Azienda richiedesse al dipendente di svolgere la sua normale attività di servizio o di lavoro in località dove non esiste possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, l'Azienda, ove non fornisca un mezzo idoneo di trasporto, corrisponderà un adeguato indennizzo.

#### Art. 26.

##### MENSE AZIENDALI

Negli stabilimenti ed uffici che occupino più di cento dipendenti e nei quali viene praticato l'orario unico di lavoro, dovranno essere mantenute od istituite le mense per il personale in servizio.

Per le aziende suddette, nelle quali le mense non vengono istituite o vengono consensualmente soppresse, saranno concordate, localmente, indennità o altre provvidenze sostitutive.

Per gli stabilimenti od uffici che non rientrino nel caso previsto al comma precedenti, saranno mantenute le mense o le indennità attualmente in atto finché dura



## Art. 27.

**TRASFERTE**

Ai dipendenti che temporaneamente siano assegnati a prestare servizio fuori della propria abituale sede di lavoro, sarà corrisposta, oltre al rimborso delle spese effettive di viaggio, una indennità di trasferta, la cui entità verrà fissata in rapporto alla retribuzione globale del lavoratore, tenuto conto del costo generale della vita.

Il dipendente che si pone in viaggio per ordine dell'Azienda ha diritto ad un anticipo superiore alla diaria complessiva prevista, del quale darà conto entro 24 ore dal suo rientro.

## Art. 28.

**TRASFERIMENTI**

Il lavoratore per esigenze di servizio potrà essere trasferito da un Esercizio ad un altro della stessa Società, contemperando le esigenze del servizio con l'interesse personale del lavoratore.

In tal caso il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico in precedenza goduto, ove esso sia migliore di quello relativo alla nuova destinazione.

Nel caso invece che il trasferimento venga richiesto dal lavoratore e questo sia concesso, egli conserverà il trattamento economico goduto in precedenza, escluse le indennità e le competenze inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine. Al lavoratore stesso saranno quindi riconosciute le indennità e competenze relative alla nuova destinazione e alle eventuali particolari prestazioni presso il nuovo Stabilimento.

Se il trasferimento richiesto viene concesso dalla Azienda per comprovate ragioni di malattia, al lavoratore verrà riconosciuto il trattamento stabilito per il trasferimento per esigenze di servizio.

Nel caso di trasferimento per esigenze di servizio o per malattia, dovrà essere corrisposto al lavoratore il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé e per i congiunti seco lui conviventi e per gli effetti familiari (mobilio, bagaglio, ecc.) nonché delle spese indispensabili per la sistemazione nella nuova residenza. Quanto sopra a discrezione dell'Azienda, potrà essere concesso in tutto o in parte anche al dipendente trasferito a sua richiesta, non per ragioni di malattia.

Al lavoratore senza congiunti conviventi è dovuta inoltre per la durata di giorni 15 una diaria pari all'indennità di trasferta di cui all'art. 27.

Al lavoratore con congiunti seco lui conviventi, oltre i detti 15 giorni di diaria, ne verranno corrisposti altri 5 per ognuno dei primi tre congiunti conviventi trasferiti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti conviventi trasferiti. Qualora per effetto del trasferimento per esigenze di servizio il dipendente debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, ha diritto al rimborso di tale indennizzo.

Il provvedimento di trasferimento deve essere comunicato per iscritto con un preavviso di almeno un mese. Durante detto mese l'Azienda faciliterà il dipendente

Al lavoratore trasferito per esigenze di servizio per il quale venga a cessare il rapporto di lavoro per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nel luogo dove si è iniziato il rapporto di lavoro, verranno rimborsate le spese che abbia effettivamente sostenute per tale rientro con lo stesso trattamento fissato più sopra per il trasferimento dovuto ad esigenze di servizio: e ciò semprechè il rientro avvenga entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

## Art. 29.

**ASSENZE E PERMESSI**

Il lavoratore non potrà abbandonare il proprio lavoro o servizio se non debitamente autorizzato dal proprio superiore.

Il lavoratore che non può presentarsi al lavoro, qualora non possa preventivamente avvertire l'Azienda, dovrà farlo almeno nello stesso giorno dell'assenza, salvo il caso di comprovata forza maggiore.

In caso di denunciata malattia, la Direzione ha facoltà di farla controllare da un medico di propria fiducia.

Il lavoratore che, senza giustificazione, sarà mancato dal lavoro per tre giorni di seguito, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà considerato dimissionario.

Al lavoratore che ne faccia domanda l'Azienda può, a sua discrezione, accordare, per giustificati motivi, permessi o brevi congedi con facoltà di corrispondere o meno la retribuzione. Tali permessi e brevi congedi non saranno computati in conto dell'annuale periodo di ferie.

Nel caso di decesso del coniuge non legalmente separato, o di un genitore, o di un figlio, saranno concessi ai lavoratori 3 giorni di permesso con decorrenza della retribuzione. Nel caso di decesso di un fratello o di una sorella il periodo predetto è ridotto a 2 giorni.

Al lavoratore che contrae matrimonio viene concesso un permesso di 15 giorni con decorrenza della retribuzione e, a sua richiesta, altri 15 giorni non retribuiti, salvo le migliori condizioni di legge.

I permessi di cui al comma precedente si intendono comprensivi e sostitutivi, fino alla concorrenza, di analoghi eventuali permessi concessi per legge e non sono computabili nel periodo di riposo annuale.

## Art. 30.

**FERIE ANNUALI**

Il lavoratore ha diritto, dopo un anno di servizio, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione nelle seguenti misure:

a) per gli impiegati:

giorni 15 per anzianità da 1 a 5 anni compiuti;

giorni 20 per anzianità da oltre 5 a 10 anni compiuti;

giorni 25 per anzianità da oltre 10 a 18 anni com-

b) per gli operai:

giorni 15 per anzianità da 1 a 5 anni compiuti.

giorni 20 per anzianità da oltre 5 a 10 anni compiuti;

giorni 23 per anzianità da oltre 10 a 18 anni compiuti;

giorni 28 per anzianità oltre i 18 anni compiuti.

In detti periodi sono compresi le domeniche ed i giorni di riposo settimanali intermedi. Sono invece escluse le festività infrasettimanali e le ricorrenze nazionali anche se ricorrenti di domenica o nel giorno di riposo settimanale intermedio (12).

Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso deve essere assegnato dall'Azienda la quale ne fisserà l'epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e dei desideri dei lavoratori.

La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate.

In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato. La assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso. Il lavoro del personale in ferie, ove se ne riscontri la possibilità, dovrà essere compiuto dal personale in servizio durante l'orario normale, senza alcuna corresponsione di indennità, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 11.

Qualora durante il periodo delle ferie sopravvenga una malattia, essa dovrà essere denunciata al datore di lavoro entro 48 ore o, se il lavoratore risiede fuori comune, nel più breve tempo possibile con l'invio di certificato medico.

In caso di malattia che impedisca il godimento parziale o totale delle ferie entro l'anno, le stesse saranno effettuate immediatamente dopo il termine della malattia, anche nell'anno successivo.

Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi.

In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia compiuto l'anno di servizio, possono essere concesse le ferie frazionate in proporzione dei mesi di servizio.

Il computo dell'anzianità per aver diritto ai maggiori periodi feriali previsti alle lettere a) e b), s'intende riferito al 1° gennaio dell'anno di assunzione se questa avvenne nel primo semestre, o al 1° gennaio dell'anno successivo se questa avvenne nel secondo semestre. Resta salve il trattamento aziendale di miglior favore.

#### Art. 31.

##### ASPETTATIVA

Per gravi motivi privati, da valutarsi dall'Azienda, questa, se lo ritenga compatibile con le esigenze del servizio, potrà concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta, un periodo di aspettativa fino al massimo di un anno senza alcuna corresponsione e senza decorrenza di anzianità.

(12) Nota integrativa. — L'esclusione dal computo delle ferie delle festività infrasettimanali e nazionali ha carattere eccezionale epperò non è suscettibile di applicazione analogica.

Verranno collocati in aspettativa i lavoratori chiamati a ricoprire cariche pubbliche o sindacali che impediscano il quotidiano normale lavoro. L'automatizzazione dell'aspettativa non si applica ai lavoratori che ricoprono cariche sindacali locali di categoria, ai quali la aspettativa verrà concessa solo a loro richiesta. In entrambi i casi il periodo di aspettativa durerà fino alla scadenza dell'incarico pubblico o sindacale e sarà quindi prorogabile anche oltre l'anno. Durante il periodo di aspettativa concesso a questo titolo, il rapporto di lavoro resta sospeso a tutti gli effetti, salvo per quanto si attiene al mantenimento del trattamento previdenziale il quale sarà mantenuto durante i primi due anni; il lavoratore avrà la facoltà di conservarlo a proprio carico per gli anni successivi.

#### Art. 32.

##### SERVIZIO MILITARE

a) *Chiamata alle armi.* — A norma di legge la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo di servizio militare di leva ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto senza decorrenza di anzianità. Se alla data della chiamata alle armi, invece, il dipendente è da almeno 2 anni in servizio effettivo presso l'Azienda, gli viene mantenuto il posto, con decorrenza dell'anzianità.

Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore, entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve mettersi a disposizione dell'Azienda per riprendere servizio. Altrimenti, il lavoratore è considerato dimissionario.

b) *Richiamo alle armi.* — Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.

All'impiegato richiamato alle armi sarà concesso mensilmente dall'Azienda, in aggiunta al trattamento previsto dalla legge, una indennità pari al 25% della sua retribuzione globale mensile.

Tenuto conto della particolare situazione della categoria, il trattamento di richiamo previsto per gli operai dalle norme di legge o di contratti generali sarà integrata mensilmente dalle Aziende con una indennità pari al 60% della retribuzione globale mensile per gli operai aventi diritto agli assegni familiari ed al 33% per gli altri operai.

Le indennità integrative previste per gli operai e per gli impiegati saranno assorbiti fino alla concorrenza della metà del loro importo da eventuali miglioramenti del trattamento stabilito per legge o per contratto, senza che peraltro il trattamento complessivo degli operai possa risultare in nessun caso superiore a quello stabilito per gli impiegati.

I sostituti dei chiamati alle armi o dei richiamati assunti a tale titolo, si considerano assunti con contratto a termine ai sensi dell'art. 4.

Sono fatte salve le condizioni aziendali di miglior favore.

## Art. 33.

**TRATTAMENTO DI MALATTIA, INFORTUNIO  
E CONVALESCENZA**

Nel caso di interruzione di servizio dovuta a malattia o ad infortunio, l'Azienda conserverà il posto al dipendente non in prova per i seguenti periodi massimi:

- a) 8 mesi per anzianità non superiore a tre anni;
- b) 12 mesi per anzianità superiore ai tre anni.

Detti periodi debbono essere considerati come servizio prestato a tutti gli effetti.

Durante la interruzione dovuta a malattia o ad infortunio, l'Azienda corrisponderà al dipendente la retribuzione globale per la prima metà dei periodi massimi sopra indicati ed il 60% di essa per la seconda metà dei periodi stessi.

Per anzianità superiore a 7 anni la retribuzione globale sarà corrisposta per i primi otto mesi di assenza e ridotta al 60% per i residui.

Quando l'assenza sia dovuta ad incapacità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale anche se non coperta da assicurazione, la Azienda corrisponderà invece la retribuzione intera sino alla guarigione clinica. Qualora al lavoratore colpito da infortunio sia dovuta, nel corso degli ultimi 15 giorni di lavoro, l'indennità per mutamento di mansioni, tale indennità gli verrà corrisposta anche durante l'assenza temporanea conseguente all'infortunio.

Superati i limiti di tempo di cui alle lettere a) e b) su richiesta del lavoratore impossibilitato a riprendere servizio sarà concessa una aspettativa nella misura massima di un anno.

Nella retribuzione corrisposta nella suddetta misura viene assorbito, fino a concorrenza, quanto il lavoratore abbia diritto a percepire, a titolo di indennità sostitutiva della retribuzione, per atti previdenziali, assistenziali, assicurativi, in conseguenza di disposizioni di legge o di contratto.

Alla scadenza dei termini massimi indicati al comma a) e b) e dello eventuale periodo di aspettativa la Azienda, ove proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento e la indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia, oltre i termini suddetti, non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al trattamento di licenziamento e senza preavviso.

Trascorsi i termini suddetti, ove il rapporto non venga risolto da nessuna delle due parti, il rapporto stesso rimarrà sospeso a tutti gli effetti.

Qualsiasi divergenza sullo stato di malattia potrà essere rimessa al giudizio di un collegio medico composto da un medico nominato di comune accordo e dai medici di fiducia delle due parti.

Per la temporanea sostituzione del lavoratore ammalato o in aspettativa per cause di malattia, qualora non vi fosse elemento idoneo alla sostituzione, disponibile nell'Azienda, è consentita l'assunzione di personale straordinario con contratto a termine, con il trattamento di cui all'art. 4.

Si considera prosecuzione del periodo di malattia quello che intervenga non oltre 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente.

L'eventuale trattamento aziendale di miglior favore in atto è conservato.

*Dichiarazione a verbale.*

Sono considerate assenze per malattia le cure termali indispensabili alla cura di malattia che sia di impedimento alla prestazione di servizio e sia accertata come tale dall'Azienda.

## Art. 34.

**ASSISTENZA DI MALATTIA**

Ai lavoratori e ai loro familiari spetterà, in caso di malattia, l'assistenza medica, farmaceutica, ginecologica, ospedaliera, ecc.

Tale assistenza è affidata alle attuali Casse Mutue Aziendali secondo le norme contenute nello « Statuto » e nel « Regolamento » per le Casse Malattia, allegati al presente contratto sotto la lettera C).

La misura dei contributi a carico delle Aziende sarà uguale a quella fissata dalla Legge e da accordi generali per gli impiegati dell'industria. Ove, per la necessità di una migliore assistenza, i contributi superino tale misura, per la differenza in più saranno corrisposti per metà dalle Aziende e per metà dai lavoratori. Tale differenza non dovrà superare nel suo complesso l'1,25% sulla retribuzione globale.

## Art. 35.

**ASSICURAZIONE INFORTUNI**

Ferma l'osservanza delle norme legislative sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai lavoratori non soggetti a tali norme, che subiscano infortuni risarcibili ai sensi ed in conformità delle stesse, l'Azienda corrisponderà un trattamento equivalente a quello previsto dalla legge suddetta.

Sia nel caso di assicurazione obbligatoria e sia nel caso dello speciale trattamento di cui al comma precedente, l'Azienda integrerà le prestazioni di legge e il trattamento equivalente fino a raggiungere una indennità pari a cinque retribuzioni globali annue in caso di morte ed a sei retribuzioni globali annue in caso di invalidità permanente totale.

L'eventuale importo della rendita annua liquidata dagli Istituti assicuratori, capitalizzata al 5% verrà detratto dall'importo di cui sopra e la differenza sarà liquidata in una unica soluzione oltre al normale trattamento di liquidazione previsto in caso di risoluzione del rapporto per motivi non disciplinari compresa la indennità di preavviso e il trattamento di previdenza.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto dalle Aziende in conseguenza in invalidità permanente parziale, o comunque qualora il grado di tale invalidità superi il 70%, l'Azienda integrerà le prestazioni di legge fino a raggiungere la stessa percentuale del grado di invalidità sulle sei annualità globali di retribuzione salvo la detrazione di cui al comma precedente.

Nelle Aziende che abbiano almeno trecento dipendenti dovranno a cura e spese delle Aziende essere istituiti posti di pronto soccorso. Le altre Aziende adotteranno sistemi equivalenti.

*Chiarimento a verbale.*

Si chiarisce che per « importo della rendita annua liquidata dagli Istituti assicuratori capitalizzata al 5% » deve intendersi il capitale di copertura della rendita da infortunio calcolato alla data di decorrenza della rendita stessa mediante le stesse basi tecniche adottate dall'I.N.A.I.L., eccezione fatta per quanto riguarda il tasso tecnico che resta fissato nella misura del 5%.

Le parti predisporranno d'accordo apposite tabelle per facilitare il calcolo dei singoli casi.

## Art. 36.

**TUTELA DELLA MATERNITÀ**

Alla lavoratrice che venga a trovarsi in istato di gravidanza e puerperio, e che intenda continuare il rapporto di lavoro, verranno applicate le disposizioni di legge in materia.

Per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, e comunque per un massimo di 5 mesi, verrà corrisposta a detta lavoratrice la retribuzione globale mensile, con esclusione delle eventuali indennità o compensi collegati con la presenza in servizio.

Da tale trattamento verranno dedotte tutte le concessioni accordate per legge allo stesso titolo da qualsiasi altro Ente, escluse le concessioni aventi carattere di premio.

In caso di malattia sopravvenuta durante la gravidanza o il puerperio e che perduri oltre il quinto mese di assenza, i termini stabiliti per il trattamento di malattia decorreranno a partire dal suddetto termine.

## Art. 37.

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Le mancanze dei lavoratori possono essere punite a seconda della loro gravità, come segue:

- 1) rimprovero verbale;
- 2) multa non superiore a 4 ore di retribuzione fissa nominale;
- 3) rimprovero scritto.
- 4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo fino a 5 giorni;
- 5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo da oltre 5 fino a 15 giorni;
- 6) licenziamento con preavviso e con indennità;
- 7) licenziamento senza preavviso e con indennità;
- 8) licenziamento senza preavviso e senza indennità.

La sospensione di cui al n. 5) si può applicare a quelle mancanze le quali anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno provocate, non siano così gravi da render applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni in quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4).

I provvedimenti previsti dai punti 7) e 8) si applicano nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati

nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, e nei confronti di coloro che si siano resi colpevoli durante un biennio di reiterata recidiva nelle sanzioni di cui ai nn. 4) e 5).

In specie le sanzioni di cui al punto 8) si applicheranno soltanto nei casi gravi, senza attenuanti, come ad esempio; insubordinazione seguita da vie di fatto, furto qualificato, condanne per reati infamanti.

Il licenziamento non pregiudica le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.

L'importo delle eventuali multe sarà devoluto a beneficio di istituzioni previdenziali o assistenziali aziendali o che comunque interessino la categoria dei lavoratori del gas.

Nessuna punizione potrà essere applicata al personale se non sia stato fatto conoscere all'interessato l'addebito e dato modo allo stesso di esporre le proprie discolpe.

## Art. 38.

**PREAVVISO**

In caso di licenziamento per i motivi di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 39 nonché in caso di cessazione del rapporto di lavoro ad iniziativa della Azienda per raggiunti limiti di età e di anzianità, ai sensi dell'art. 40, ai lavoratori compete un preavviso nella seguente misura:

- mesi 1, fino a 2 anni di anzianità;
- mesi 2 da 2 a 5 anni di anzianità;
- mesi 3 da 5 a 15 anni di anzianità;
- mesi 4 da 15 a 25 anni di anzianità;
- mesi 4½ oltre 25 anni di anzianità.

Sarà riconosciuto al lavoratore l'eventuale maggiore preavviso stabilito da disposizioni di legge.

E' in facoltà dell'Azienda di esonerare dal lavoro il lavoratore licenziato, pagandogli una indennità equivalente all'importo della retribuzione ai sensi dell'articolo 2121 Codice Civile, che sarebbe spettata durante il periodo di preavviso. La stessa indennità compete agli aventi diritto di cui all'art. 2122 Codice Civile in caso di morte del lavoratore. Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla indennità, sarà computato nella anzianità agli effetti del trattamento di quiescenza.

Durante il periodo di preavviso l'Azienda concederà permessi al lavoratore per ricerca di nuova occupazione.

Il periodo di preavviso dovrà decorrere dal primo giorno della quindicina successiva alla data di comunicazione del licenziamento.

I termini di preavviso sopraindicati, ridotti a metà, dovranno essere osservati anche dal lavoratore, in caso di sue dimissioni, nei rapporti dell'Azienda.

L'Azienda ha diritto di ritenere su quanto da essa dovuto al lavoratore l'importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

## Art. 39.

**RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  
PER LICENZIAMENTO**

Sia per gli impiegati che per gli operai, oltre gli altri casi previsti dal presente contratto, il licenziamento del dipendente è ammesso nei seguenti casi:

- a) per ragioni disciplinari;
- b) per necessità imposte da soppressioni, trasformazioni, sensibile modificazione di servizi o da sensibile non contingente riduzione di attività produttiva (13);
- c) malattie contagiose;
- d) incapacità lavorativa;

(13) Protocollo aggiuntivo contenente norme integrative della lettera b).

Nel caso che per effetto di impiego di gas metano si verifici quanto previsto al comma b) dell'art. 39 del Contratto collettivo di lavoro ed in conseguenza la necessità di ridurre, secondo l'Azienda, il personale addetto ai servizi interessati e qualora l'Azienda non abbia già predisposto l'impiego di detto personale in altri servizi, si procederà nel modo seguente.

§ 1. — L'Azienda avvertirà tramite la propria Associazione territoriale le Associazioni sindacali locali di categoria, comunicando la necessità di licenziamento di quei lavoratori da essa considerati disponibili.

§ 2. — Entro 20 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, le Organizzazioni sopradette, con l'intervento della Direzione dell'Azienda e della Commissione interna, esamineranno con spirito di mutua comprensione le possibilità concrete ed attuali di assorbimento dei lavoratori che si rendano disponibili.

§ 3. — Al fine di realizzare il maggior assorbimento possibile di personale, al lavoratore potrà essere affidata qualsiasi altra mansione ferme restando la sua qualifica ed il suo trattamento giuridico ed economico, salvo quanto previsto dal paragrafo 9, 2° comma.

§ 4. — La procedura di conciliazione tra le Organizzazioni sindacali deve essere tassativamente esaurita entro il termine complessivo di 20 giorni dalla data dell'incontro delle Organizzazioni sindacali.

§ 5. — Trascorsi i termini sopra indicati l'Azienda comunicherà al personale per il quale non abbia trovato immediata utilizzazione l'inizio del periodo di preavviso particolare, da trascorrere in servizio che, a modifica eccezionale dell'art. 38 del Contratto collettivo di lavoro, avrà la seguente durata:

- mesi 10 fino a 2 anni di anzianità;
- mesi 11 da 2 a 5 anni di anzianità;
- mesi 12 da 5 a 15 anni di anzianità;
- mesi 13 oltre 15 anni di anzianità.

§ 6. — Per i lavoratori di cui al precedente paragrafo 5, dovranno essere istituiti a cura delle Aziende, dei corsi di riqualificazione con frequenza obbligatoria, o adottati analoghi provvedimenti idonei allo scopo della riqualificazione da conseguire.

§ 7. — Coloro che rifiutassero di assumere nuove mansioni, di frequentare i corsi di riqualificazione, o che non frequentassero detti corsi con assiduità, potranno essere senz'altro licenziati perdendo il diritto ai benefici previsti dal presente protocollo.

§ 8. — Alla scadenza dell'8° mese di preavviso particolare di cui al paragrafo 5 l'Azienda comunicherà alle Organizzazioni sindacali locali dei lavoratori quali necessità di utilizzazione dei lavoratori sopradetti si presentino e si incontrerà, unitamente alla propria Organizzazione, con le Organizza-

- e) comprovato scarso rendimento;
- f) grave incompatibilità con l'ambiente di lavoro.

La facoltà di collocamento a riposo ad iniziativa dell'Azienda è fissata al compimento del 60° anno di età.

## Art. 40.

**PREVIDENZA**

Il trattamento di fine lavoro per i dipendenti delle Aziende private del gas è regolato dalla legge 1° luglio 1955, n. 638 (*Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 10 agosto 1955) e sue eventuali successive modificazioni.

zioni locali dei lavoratori, entro il termine di 10 giorni dalla predetta comunicazione, per esaminare, sempre con spirito di comprensione, le eventuali possibilità di assorbimento dei lavoratori stessi.

Questa procedura conciliativa dovrà esaurirsi entro successivi 15 giorni.

In ogni caso entro 15 giorni successivi le Organizzazioni Nazionali dei lavoratori si incontreranno con l'Associazione Nazionale delle Aziende Private Gas per un ulteriore esame.

Questa ulteriore fase della procedura di conciliazione fra le Organizzazioni Nazionali deve tassativamente esaurirsi nel termine di 15 giorni successivi.

§ 9. — Esaurita la procedura conciliativa i provvedimenti di licenziamento avranno corso ai sensi dell'art. 39 comma b) del Contratto collettivo di lavoro e la cessazione del rapporto di lavoro avrà luogo con la scadenza del termine di preavviso di cui al paragrafo 5 del presente protocollo aggiuntivo.

Ai lavoratori che siano confermati in servizio verrà comunicata la categoria di inquadramento con decorrenza del trattamento inerente alla eventuale nuova categoria dalla scadenza dei periodi di preavviso di cui al paragrafo 5. Analogamente, alla scadenza della procedura conciliativa verrà comunicata ai lavoratori di cui al paragrafo 3 la eventuale nuova categoria di inquadramento con il relativo trattamento che avrà decorrenza dalla suindicata scadenza.

Si precisa che alla retribuzione fissa minima della eventuale nuova categoria dovrà essere aggiunto l'ammontare in cifra degli scatti di anzianità maturati nella categoria precedente. I restanti scatti di anzianità verranno computati sul minimo contrattuale della nuova categoria ed applicati sulla retribuzione fissa nominale del lavoratore.

§ 10. — I lavoratori licenziati ai sensi dell'articolo precedente avranno diritto, avendone la idoneità, di precedenza nelle nuove assunzioni e ciò purché non siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del vecchio rapporto di lavoro.

I lavoratori riassunti in servizio avranno la facoltà di riscattare l'anzianità maturata all'atto del loro licenziamento restituendo all'Azienda e alla Cassa di Previdenza quanto è stato da esse corrisposto per trattamento di fine lavoro.

§ 11. — In caso di riassunzione sarà riconosciuta l'anzianità acquisita dal lavoratore all'atto del licenziamento come anzianità convenzionale agli effetti degli aumenti periodici, delle ferie e del trattamento di malattia.

§ 12. — Nella designazione dei lavoratori da licenziarsi si terrà conto dei seguenti criteri in concorso tra loro:

- a) particolari capacità tecniche e rendimento;
- b) anzianità di servizio;
- c) carichi di famiglia,
- d) situazione economica familiare.

In caso di riassunzione questa avverrà con criteri obiettivi di precedenza inversi rispetto a quelli in base a cui furono eseguiti i licenziamenti.

## Art. 41.

**CERTIFICATO DI LAVORO**

In caso di licenziamento o dimissioni, per qualsiasi causa, l'Azienda rilascerà al dipendente, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per i diritti che ne derivano, un certificato contenente la indicazione del tempo durante il quale il dipendente ha svolto la sua attività nell'Azienda e delle ultime mansioni nella stessa disimpegnate.

## Art. 42.

**CESSIONE O TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA**

La cessione, fusione o trasformazione dell'Azienda non risolvono il contratto di lavoro. Il personale addetto all'Azienda conserva i suoi diritti, anche individuali, nei confronti dell'Azienda subentrante.

## Art. 43.

**NORME AZIENDALI**

Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'Azienda, purchè non contengano limitazioni dei diritti derivanti dal presente contratto e pertanto rientrano nelle normali attribuzioni della Azienda.

Tali norme, in ogni caso, devono essere portate a conoscenza del personale con ordine di servizio.

*Nota a verbale*

Per i compiti e le funzioni delle Commissioni Interne le parti si rimettono agli Accordi Interconfederali salvo a procedere agli adattamenti se ed in quanto previsti dagli accordi stessi.

## Art. 44.

**INSINDIBILITÀ DELLE NORME CONTRATTUALI  
E SOSTITUZIONE DEI PRECEDENTI TRATTAMENTI**

Le disposizioni del presente contratto, sia nella sfera di ogni materia regolata, come nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili tra loro.

Ferma restando la conservazione delle condizioni individuali derivanti da pattuizioni singole e salvo quanto disposto espressamente in contrario, il presente contratto collettivo uniformo ed assorbe (e, comunque, non cumula) le norme esistenti per effetto di concordati, di regolamenti, di contratti collettivi e di consuetudini generali e locali, nonché i trattamenti di fatto, così che detti trattamenti non possono essere invocati ed applicati per regolare il rapporto tra l'Azienda e ciascuno dei suoi dipendenti.

## Art. 45.

**DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto decorre dal 1° dicembre 1957 e scade il 31 marzo 1960.

Se non verrà disdetto da una delle parti stipulanti almeno un mese prima della scadenza si intenderà rinnovato per il periodo di un anno e così di seguito.

ALLEGATO (A)

**MINIMI RETRIBUTIVI PER LE OFFICINE DI 1ª CATEGORIA**  
 (Allegato A - Art. 14)

Z O N E	I M P I E G A T I					O P E R A I				
	1ª	2ª	3ª-A	3ª-B	4ª	Extra	Qualificati fuochisti	Qualificati	Comuni	Manovali
0 { Milano Torino Genova	82.310	62.440	48.880	45.400	40.760	49.970	45.220	44.550	40.860	39.100
	80.920	61.430	48.050	44.660	40.050	49.120	44.440	43.800	40.100	38.460
	80.600	61.160	47.860	44.470	39.880	48.900	44.310	43.610	39.960	38.300
Iª	80.600	61.160	47.860	44.470	39.880	48.900	44.310	43.610	39.960	38.300
IIª	78.790	59.800	46.820	43.540	39.000	47.810	43.350	42.680	39.080	37.450
IIIª	78.250	59.210	46.230	42.950	38.380	47.200	42.760	42.100	38.440	36.760
IVª	77.450	58.630	45.700	42.470	37.930	46.690	42.300	41.610	37.980	36.320
Vª	76.430	57.680	44.870	41.690	37.180	45.880	41.450	40.760	37.230	35.570
VIª	76.010	57.340	44.520	41.270	36.860	45.540	41.080	40.410	36.910	35.250
VIIª	75.160	56.540	43.780	40.620	36.080	44.870	40.330	39.610	36.200	34.510
VIIIª	74.010	55.740	43.130	39.910	35.550	44.200	39.850	39.150	35.640	33.980
IXª	72.330	54.190	41.800	38.780	34.380	42.810	38.570	37.880	34.490	32.860
Xª	71.200	53.200	40.890	37.790	33.420	41.880	37.640	36.940	33.520	31.940
XIª	70.340	52.400	40.120	37.080	32.690	41.100	36.910	36.220	32.740	31.040
XIIª	69.820	51.660	39.080	36.010	31.520	40.120	35.840	35.150	31.620	29.860

N.B. — Ai fini della determinazione dei rapporti percentuali fra le categorie deve considerarsi la retribuzione del « manovale » diminuita di L. 464.

1) Per comodità di consultazione si è annesso alla presente tabella i prospetti che riflettono i minimi retributivi delle officine di 2ª, 3ª e 4ª cat.

**MINIMI RETRIBUTIVI PER LE OFFICINE DI 2ª CATEGORIA**

Z O N E	I M P I E G A T I					O P E R A I				
	1ª	2ª	3ª-A	3ª-B	4ª	Extra	Qualificati fuochisti	Qualificati	Comuni	Manovali
0 { Milano Torino Genova	80.260	60.880	47.660	44.270	39.750	48.730	44.090	43.440	39.840	38.130
	78.900	59.900	46.850	43.550	39.030	47.900	43.330	42.710	39.100	37.500
	78.590	59.640	46.670	43.360	38.890	47.680	43.210	42.520	38.970	37.350
Iª	78.590	59.640	46.670	43.360	38.890	47.680	43.210	42.520	38.970	37.350
IIª	76.830	58.310	45.650	42.460	38.030	46.620	42.270	41.620	38.110	36.520
IIIª	76.300	57.730	45.080	41.880	37.430	46.020	41.700	41.050	37.480	35.850
IVª	75.520	57.170	44.560	41.410	36.990	45.530	41.250	40.570	37.040	35.420
Vª	74.520	56.240	43.750	40.650	36.260	44.740	40.420	39.750	36.300	34.690
VIª	74.110	55.910	43.410	40.240	35.940	44.410	40.060	39.400	35.990	34.370
VIIª	73.290	55.130	42.690	39.610	35.180	43.750	39.330	38.620	35.300	33.650
VIIIª	72.160	54.350	42.060	38.920	34.670	43.100	38.860	38.180	34.750	33.140
IXª	70.530	52.840	40.760	37.820	33.530	41.740	37.610	36.940	33.630	32.040
Xª	69.420	51.870	39.870	36.850	32.590	40.840	36.700	36.020	32.690	31.150
XIª	68.590	51.090	39.120	36.160	31.880	40.080	35.990	35.320	31.930	30.270
XIIª	68.080	50.370	38.110	35.110	30.740	39.120	34.950	34.280	30.830	29.120

N.B. — L'ammontare dei minimi, dopo operata la riduzione del 2,50 % di cui all'art. 15, è arrotondato alle 10 lire superiori.

Segue ALLEGATO A)

## MINIMI RETRIBUTIVI PER LE OFFICINE DI 3ª CATEGORIA

Z O N E	I M P I E G A T I					O P E R A I					
	1ª	2ª	3ª-A	3ª-B	4ª	Extra	Qualificati fuochisti	Qualificati	Comuni	Manovali	
0 {	Milano	78.200	59.320	46.440	43.130	38.730	47.480	42.960	42.330	38.820	37.150
	Torino	76.880	58.360	45.650	42.430	38.030	46.670	42.220	41.610	38.100	36.540
	Genova	76.570	58.110	45.470	42.250	37.890	46.460	42.100	41.430	37.970	36.390
Iª		76.570	58.110	45.470	42.250	37.890	46.460	42.100	41.430	37.970	36.390
IIª		74.860	56.810	44.480	41.370	37.050	45.420	41.190	40.550	37.130	35.580
IIIª		74.340	56.250	43.920	40.810	36.470	44.840	40.630	40.000	36.520	34.930
IVª		73.580	55.700	43.420	40.350	36.040	44.360	40.190	39.530	36.090	34.510
Vª		72.610	54.800	42.630	39.610	35.330	43.590	39.380	38.730	35.370	33.800
VIª		72.210	54.480	42.300	39.210	35.020	43.270	39.030	38.390	35.070	33.430
VIIª		71.410	53.720	41.600	38.590	34.280	42.630	38.320	37.630	34.390	32.790
VIIIª		70.310	52.960	40.980	37.920	33.780	41.990	37.860	37.200	33.860	32.290
IXª		68.720	51.490	39.710	36.850	32.670	40.670	36.650	35.990	32.770	31.220
Xª		67.640	50.540	38.850	35.910	31.750	39.790	35.760	35.100	31.850	30.350
XIª		66.830	49.780	38.120	35.230	31.060	39.050	35.070	34.410	31.110	29.490
XIIª		66.330	49.080	37.130	34.210	29.950	38.120	34.050	33.400	30.040	28.370

NB. — L'ammontare dei minimi, dopo operata la riduzione del 5% di cui all'art. 15, è arrotondato alle 10 lire superiori.

## MINIMI RETRIBUTIVI PER LE OFFICINE DI 4ª CATEGORIA

Z O N E	I M P I E G A T I					O P E R A I					
	1ª	2ª	3ª-A	3ª-B	4ª	Extra	Qualificati fuochisti	Qualificati	Comuni	Manovali	
0 {	Milano	76.140	57.760	45.220	42.000	37.710	46.230	41.830	41.210	37.800	36.170
	Torino	74.860	56.830	44.450	41.320	37.030	45.440	41.110	40.520	37.100	35.580
	Genova	74.560	56.580	44.280	41.140	36.890	45.240	40.990	40.340	36.970	35.430
Iª		74.560	56.580	44.280	41.140	36.890	45.240	40.990	40.340	36.970	35.430
IIª		72.890	55.320	43.310	40.280	36.080	44.230	40.100	39.480	36.150	34.650
IIIª		72.390	54.770	42.770	39.730	35.510	43.660	39.560	38.950	35.560	34.010
IVª		71.650	54.240	42.280	39.290	35.090	43.190	39.130	38.490	35.140	33.600
Vª		70.700	53.360	41.510	38.570	34.400	42.440	38.350	37.710	34.440	32.910
VIª		70.310	53.040	41.190	38.180	34.100	42.130	38.000	37.380	34.150	32.610
VIIª		69.530	52.300	40.500	37.580	33.380	41.510	37.310	36.640	33.490	31.930
VIIIª		68.460	51.560	39.900	36.920	32.890	40.890	36.870	36.220	32.970	31.440
IXª		66.910	50.130	38.670	35.880	31.810	39.600	35.680	35.040	31.910	30.400
Xª		65.860	49.210	37.830	34.960	30.920	38.740	34.820	34.170	31.010	29.550
XIª		65.070	48.470	37.120	34.300	30.240	38.020	34.150	33.510	30.290	28.720
XIIª		64.590	47.790	36.150	33.310	29.160	37.120	33.160	32.520	29.250	27.630

NB. — L'ammontare dei minimi, dopo operata la riduzione del 7,50% di cui all'art. 15, è arrotondato alle 10 lire superiori.



## ALLEGATO B)

COMPOSIZIONE DELLE ZONE  
(Allegato B art. 14)

ZONA 0	Milano, Torino, Genova.
ZONA I	Como, Firenze, Roma, Varese.
ZONA II	Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa-Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Sondrio.
ZONA III	Bergamo, Biella, Brescia, Gorizia, Imperia, Savona, Trento, Venezia, Vercelli.
ZONA IV	La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza.
ZONA V	Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.
ZONA VI	Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine.
ZONA VII	Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso.
ZONA VIII	Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni.
ZONA IX	Ascoli Piceno, Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo.
ZONA X	Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo.
ZONA XI	Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani.
ZONA XII	Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria.

## APPENDICE

alla « nota » dell'art. 20

Disposizioni che hanno regolato nei precistenti contratti di lavoro la materia degli aumenti per anzianità regressa:

## A) Norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29 novembre 1946:

Per i lavoratori in servizio alla data del 1° gennaio 1946, ai minimi stabiliti dal presente contratto, eventualmente ridotti secondo quanto previsto agli articoli 11 e 15, verrà aggiunta una somma pari all'importo delle percentuali di cui in appresso, applicate sul minimo di categoria, alla quale il lavoratore viene assegnato alla data di stipulazione del presente contratto, indipendentemente dalle qualifiche e categorie anteriori.

## Impiegati

Per anzianità dal 1° gennaio 1930 al 31 dicembre 1934: 1% annuo, pari al	5% complessivo;
Per anzianità dal 1° gennaio 1935 al 31 dicembre 1940: 2% annuo, pari al	12% complessivo;
Per anzianità dal 1° gennaio 1941 al 31 dicembre 1946: 3% annuo, pari al	18% complessivo;
<b>Totale</b>	<b>35%</b>

## Operai

Per anzianità dal 1° gennaio 1923 al 31 dicembre 1930: 1% annuo, pari al	8% complessivo;
Per anzianità dal 1° gennaio 1931 al 31 dicembre 1938: 1,25% annuo, pari al	10% complessivo;
Per anzianità dal 1° gennaio 1939 al 31 dicembre 1946: 1,50% annuo, pari al	12% complessivo;
<b>Totale</b>	<b>30%</b>

Alle nuove retribuzioni risultanti dopo l'applicazione degli aumenti di cui sopra, verranno aggiunti gli assegni *ad personam* e di merito, intendendo per tali le differenze intercorrenti tra la retribuzione di fatto e la retribuzione minima contrattuale anteriore all'applicazione del presente contratto, quest'ultima maggiorata delle quote di aumento collettivamente concesse e degli aumenti di anzianità goduti dal lavoratore. In caso di impossibilità di identificazione degli aumenti antecedentemente goduti dal lavoratore, all'effetto di cui trattasi, si applicheranno convenzionalmente sul vecchio minimo, per la anzianità maturata, le stesse percentuali di cui sopra.

## B) Norme contenute nel verbale di accordo 2 luglio 1947:

A far tempo dal 1° giugno 1947 le maggiorazioni per anzianità regressa singolarmente spettanti a ciascun dipendente verranno calcolate come segue:

— quelle già riconosciute in dipendenza del 1° comma dell'art. 16 del contratto collettivo di lavoro 29 novembre 1946 verranno conservate in cifra con l'aggiunta di una somma pari all'importo risultante dalla applicazione, sulla metà della differenza fra vecchi e nuovi minimi, delle percentuali di maggiorazione singolarmente riconosciute a questo effetto in forza del citato art. 16.

## C) Norme contenute nel verbale di accordo 14 luglio 1948:

Tanto per gli impiegati che per gli operai la ricostruzione della carriera a decorrere dal 1° aprile 1948 sarà

calcolata sui nuovi minimi di stipendio o paga di cui alla precedente tabella, a norma del contratto collettivo di lavoro del 29 novembre 1946.

**D) Norme contenute nel verbale di accordo 30 gennaio 1949:**

Nel primo comma al punto « Impiegati » il testo « per anzianità dal 1° gennaio 1930 al 31 dicembre 1934: 1% annuo » è sostituito dal testo: « per anzianità anteriore al 31 dicembre 1934: 1% annuo ».

Nello stesso comma al punto « Operai » il testo « per anzianità dal 1° gennaio 1923 al 31 dicembre 1930: 1% annuo » è sostituito dal testo: « per anzianità anteriore al 31 dicembre 1930: 1% annuo ».

L'estensione sovradetta dal 1° gennaio 1949 si applica sulla retribuzione fissa minima attuale della categoria cui il lavoratore apparteneva al 29 novembre 1946.

**E) Norme contenute nel verbale di accordo 17 marzo 1950:**

L'applicazione dei nuovi minimi non dà luogo ad alcuna rivalutazione dell'ammontare degli scatti di anzianità fino ad oggi maturati (così detta « ricostruzione di carriera »). Pertanto la retribuzione nominale, di cui all'art. 13 del contratto di lavoro, a seguito della entrata in vigore del presente accordo, è costituita dai nuovi minimi tabellari, dall'ammontare corrispondente agli scatti di anzianità maturati fino al 1° gennaio 1950 (sui vecchi minimi) e dagli eventuali aumenti di merito.

Resta precisato che gli scatti futuri di anzianità, di cui all'art. 17 del contratto, e la cui prima scadenza verrà a coincidere con la data del 1° gennaio 1951, saranno calcolati sui nuovi minimi.

**F) Norme contenute nel verbale di accordo 23 febbraio 1951:**

A decorrere dal 1° novembre 1950, saranno corrisposti agli impiegati ed operai gli aumenti di anzianità sulle quote di rivalutazione di cui all'art. 1 del presente accordo in aggiunta a quelli goduti. Di conseguenza la percentuale di aumento per anzianità, acquisita dai singoli lavoratori alla data del 1° novembre 1950, in applicazione degli articoli 16 e 17 del contratto collettivo nazionale 29 novembre 1946, verrà calcolata sulle quote di rivalutazione di cui all'art. 1 del presente accordo ed aggiunta all'importo degli aumenti per anzianità goduto dai singoli lavoratori alla data del 1° novembre 1950.

**G) Norme contenute nel verbale di accordo 12 giugno 1952:**

Con decorrenza 1° gennaio 1952, sull'importo in cifra degli aumenti di anzianità percepito dal lavoratore alla data del 31 dicembre 1951 si applica l'aumento del 7%.

**H) Norme contenute nel verbale di accordo 12 settembre 1952:**

A decorrere dal mese di giugno 1952 per il personale in servizio a tale data l'importo degli aumenti di anzianità già acquisiti per l'anzianità maturata anterior-

mente al 1° gennaio 1952, sarà rivalutato con la concessione, per ogni scatto annuale, degli importi seguenti (\*):

CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORATORI	ANZIANITÀ ANTE	ANZIANITÀ
	1° gennaio 1937	dal 1° gennaio 1937 al 31 dicem. 1951
<b>Impiegati:</b>		
1*	100	225
2*	85	190
3* A)	75	165
3* B)	65	150
4*	65	150
<b>Operai:</b>		
Extra	70	160
1* (qualificati)	65	145
2* (comuni)	60	140
3* (manovali)	55	125

Sulle suddette cifre verranno applicati per i minori gli scatti contrattuali previsti per la contingenza.

**I) Norme contenute nel verbale di accordo 23 ottobre 1957:**

A decorrere dal 1° dicembre 1957, sull'importo degli aumenti di anzianità percepito dal lavoratore alla data del 30 novembre 1957 si applica l'aumento del 3,70%.

\* \* \*

Correlativamente alle precedenti disposizioni si riportano pure, per eventuale consultazione, qui di seguito, i minimi previsti per le Officine di 1ª categoria dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29 novembre 1946 e dagli accordi che si sono susseguiti fino al 25 ottobre 1957

CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORATORI	C.C.N.L.	ACCORDO	ACCORDO	ACCORDO	ACCORDO	ACCORDO
	29-11-46 con decorrenza dal 1-5-46	2-7-47 con decorrenza dal 1-6-47	14-7-48 con decorrenza dal 1-4-48	17-3-50 con decorrenza dal 1-1-50	23-2-51 con decorrenza dal 1-11-50	12-8-52 con decorrenza dal 1-1-52
<b>Impiegati:</b>						
1*	16.000	24.850	33.500	36.850	43.500	46.545
2*	13.500	19.500	24.100	26.510	29.800	31.886
3* A)	11.500	15.600	17.700	19.470	20.600	22.042
3* B)	11.000	14.600	16.150	17.765	18.500	19.795
4*	8.500	11.500	17.500	13.970	14.400	15.408
		ad personam 1.200				450
<b>Operai:</b>						
Extra	11.500	15.800	18.350	20.185	21.600	23.112
1* (qualificati)	10.400	14.200	15.550	17.105	17.850	19.100
2* (comuni)	9.200	12.300	13.300	14.630	15.150	16.211
3* (manovali)	8.000	10.800	10.900	13.200	13.500	14.445
		ad personam 1.200				450
1* (qualificati) - Fuochisti	10.800	14.600	16.100	17.710	18.450	19.742

(\*) L'inclusione della continuazione agli effetti del compenso degli aumenti periodici di anzianità ha avuto inizio dal 1° gennaio 1953.

ALLEGATI

**STATUTO E REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA  
AI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS  
E  
STATUTO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO E COMPENSAZIONE  
FRA LE CASSE MUTUE AZIENDALI**

**STATUTO**

**PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA  
AI LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AZIENDE  
PRIVATE DEL GAS**

**Art. 1.**

A sensi e per gli effetti dell'art. 34 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle Aziende private del gas è stato redatto il presente Statuto ed un Regolamento annesso, per i casi di malattia per i dipendenti delle Aziende disciplinate dal contratto sopra citato.

**Art. 2.**

Scopo dell'assistenza è di:

a) concedere l'assistenza medico chirurgica, farmaceutica, ostetrica, ospedaliera e specialistica ai dipendenti contemplati nell'art. 1, direttamente oppure con rimborso totale o parziale delle spese;

b) erogare una indennità a titolo di concorso spese funerarie nel caso di morte;

c) erogare una indennità a titolo di concorso spese di allattamento.

Le prestazioni predette sono concesse nei modi e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti e nell'allegato regolamento.

**Art. 3.**

Le stesse prestazioni concesse ai dipendenti sono estese ai loro familiari conviventi a carico nei limiti del regolamento.

Per i familiari conviventi a carico si intendono: i genitori, i figli, il coniuge, ed i fratelli minori che risultano a carico del dipendente secondo le norme stabilite per la corresponsione degli assegni familiari, ed abitanti nella stessa provincia del dipendente.

Dalle prestazioni stesse sono però esclusi in ogni caso quei familiari che fruiscono di altro trattamento mutualistico.

**Art. 4.**

L'assistenza mutualistica viene concessa a tutti gli impiegati ed operai di ambo i sessi all'atto del loro passaggio ad effettivo, e cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro e quindi di iscrizione alla Cassa, non è ammesso nè a favore delle Aziende, nè a favore dei dipendenti alcun rimborso dei contributi versati.

**Art. 5.**

Agli scopi indicati si provvede:

1) con un contributo a carico delle Aziende pari a quello fissato dalla legge per l'assistenza obbligatoria agli impiegati dell'industria. Ai sensi della legge 19 febbraio 1951, n. 74, la misura di detto contributo è fissata, con decorrenza 1° luglio 1953, nel 4% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione specificati nel decreto legislativo 1° agosto 1945, n. 692;

2) con un contributo aggiuntivo del 0,60% ripartito pariteticamente fra Aziende e lavoratori (15);

3) con le multe inflitte ai dipendenti iscritti;

4) con l'impiego dei capitali.

**Art. 6.**

L'assistenza medico-chirurgica, farmaceutica ed ostetrica, specialistica ed ospedaliera viene prestata nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento.

**Art. 7.**

Nei casi di morte la Cassa concorre alle spese funerarie con un sussidio fissato dal regolamento.

**Art. 8.**

In caso di parto viene concessa l'assistenza ostetrica a norma del regolamento.

**Art. 9.**

L'assistenza medico-chirurgica, farmaceutica, ostetrica, specialistica ed ospedaliera è prestata per il periodo massimo fissato dal regolamento.

**Art. 10.**

Il dipendente ammalato deve notificare per iscritto il proprio stato di malattia alla Mutua, oltre che alla Azienda in base all'art. 29 del Contratto collettivo di

(15) Si richiama il testo dell'art. 3 dell'accordo 3 luglio 1953:

« La misura del contributo suppletivo, fissata con l'art. 5 dello Statuto complessivamente nello 0,60% della retribuzione, non verrà variata fino al 30 giugno 1955.

Le parti si riservano, comunque, di esaminare, in occasione del rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 1946 che scade, se disdettato, il 30 giugno 1954, la possibilità di stabilire anche per il presente accordo una diversa scadenza che coincida con quella del contratto rinnovato ».

lavoro, non più tardi del mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo casi di comprovata forza maggiore.

Le stesse disposizioni valgono per i familiari del dipendente.

Non verranno riconosciute le spese sopportate dallo iscritto precedentemente alla denuncia dello stato di malattia suo e dei suoi familiari, salvo casi di comprovata urgenza.

Di massima il rimborso delle prestazioni per l'assistenza di malattia non può avvenire se non dietro presentazione delle parcelle mediche e delle note dei medicinali.

#### Art. 11.

E' facoltà della Mutua di far constatare da un medico di sua fiducia in qualsiasi momento lo stato di malattia.

Contro il responso del medico della Mutua è ammesso il ricorso da parte dell'iscritto. L'organizzazione mutualistica nominerà altro medico per gli ulteriori accertamenti.

#### Art. 12.

Decade dal diritto alle prestazioni l'iscritto o i suoi familiari che:

- a) prolunghi ad arte o simuli una malattia;
- b) esca di casa quando è ammalato senza il regolare permesso del medico oppure frequenti pubblici ritrovi;
- c) si rifiuti di sottoporsi alla visita del medico dell'assistenza o non segua le cure dal medico curante prescritte o comunque compia contro le prescrizioni stesse atti che possano nuocere al regolare decorso della malattia.

#### Art. 13.

I casi di denuncia infedele e gli abusi saranno puniti con la sospensione dell'assistenza mutualistica. Vengono esclusi definitivamente dall'assistenza coloro che per due volte sono stati sospesi a norma dell'articolo precedente.

#### Art. 14.

Non competono le prestazioni di cui al presente statuto:

- a) per malattia dolosamente procurata oppure aggravata o contratta con mezzi fraudolenti;
- b) per malattia contratta in stato di ubriachezza o provocata da abuso di alcool o di stupefacenti;
- c) per malattia cronica.

#### Art. 15.

In caso di eccezionale morbilità e di epidemie l'assistenza potrà essere temporaneamente modificata sia per quanto riguarda la durata del periodo indennizzabile che per l'ammontare dei sussidi previsti.

#### Art. 16.

In caso di bisogno del mutuato, la Mutua potrà concedere degli acconti sulle spese accertate e rimborsabili a norma del regolamento.

#### Art. 17.

Gli obblighi di cui al presente regolamento non esonerano il dipendente dalla osservanza delle norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativamente a tutto quanto ha attinenza con la malattia.

#### Art. 18.

Fino a quando non sarà attuata la riforma dell'assistenza di malattia cui attende l'apposita Commissione governativa, l'assistenza malattia per i dipendenti delle Aziende private del gas sarà prestata mediante le attuali Casse Aziendali con la costituzione di un apposito Comitato di coordinamento e di compensazione.

#### Art. 19.

Alle Mutue Aziendali è preposto un Consiglio Direttivo, che dura in carica 2 anni, con amministrazione e rappresentanza paritetiche delle Aziende e dei lavoratori e con un massimo complessivo di sei componenti.

Le deliberazioni sono adottate collegialmente dal Consiglio Direttivo a norma e nei limiti di regolamento; peraltro i compiti, che importino mansioni di carattere esecutivo delle deliberazioni anzidette, saranno normalmente affidati ai lavoratori.

In caso di disaccordo sull'applicazione delle norme concordate o che saranno concordate fra le competenti Associazioni sulla disciplina dell'assistenza di malattia a favore dei lavoratori del gas, la controversia sarà deferita per la sua soluzione al Comitato di coordinamento e di compensazione ai sensi dell'art. 3 dello Statuto del Comitato stesso.

## REGOLAMENTO

### PER L'ASSISTENZA MUTUALISTICA DI MALATTIA AI LAVORATORI DELLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS ED AI LORO FAMILIARI

#### Art. 1.

#### ISTITUZIONE DELLA MUTUALITÀ MALATTIA

Ai lavoratori delle Aziende private del gas e, con le prescritte modalità, ai loro familiari, verrà prestata la assistenza mutualistica di malattia con le norme seguenti.

#### Art. 2.

#### ISCRITTI

Sono iscritti alla Cassa tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti dalle Aziende private del gas e i loro familiari, così come definiti all'art. 3 dello Statuto.

## Art. 3.

**CONTRIBUTI**

Con decorrenza 1° luglio 1953, agli scopi della Mutua malattia si provvede con un contributo, ai sensi della legge 19 febbraio 1951, n. 74, del 4% a carico delle aziende, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione specificati nel decreto legge lgt. 1° agosto 1945 n. 692.

A scopo cautelativo sarà accantonato con la stessa decorrenza, un suppletivo contributo dello 0,30% a carico delle Aziende e dello 0,30% a carico del dipendente sempre riferito alla retribuzione di cui sopra.

## Art. 4.

**DOCUMENTAZIONE**

Per poter fruire dell'assistenza ogni iscritto dovrà documentare il suo stato di malattia inviando alla Mutua denuncia di malattia. Successivamente l'ulteriore continuazione della malattia dovrà essere comprovata da certificato di continuazione di malattia. Ogni certificato non dovrà avere valore superiore a 15 giorni. A fine malattia l'assistito dovrà presentare il certificato di guarigione.

L'assistito che nel periodo di malattia, anche per ragioni di cura, deve assentarsi dal suo domicilio, potrà farlo solo su preventiva autorizzazione scritta del medico curante. Detta autorizzazione insieme con la comunicazione della residenza dovrà essere dall'interessato trasmessa alla Cassa Mutua.

## Art. 5.

**ASSISTENZA MALATTIA**

Ai lavoratori delle Aziende private del gas e, con le prescritte modalità, ai loro familiari, verrà prestata la assistenza di malattia con le norme di cui al presente regolamento.

a) *Assistenza sanitaria.* — Verrà prestata l'assistenza medica generica in ambulatorio, o, in caso di necessità, a domicilio, con medici fiduciari o concordati. Nell'eventualità che il lavoratore preferisca altro medico, verrà rimborsato di una quota uguale a quella che avrebbe percéputa il medico fiduciario o concordato o con tariffe prestabilite.

b) *Assistenza ospedaliera.* — Verrà prestato il ricovero e degenza in ospedali convenzionati. Nel caso che il lavoratore preferisca altri ospedali la Mutua concorrerà con una quota uguale a quella convenzionata.

L'assistenza di degenza o di ricovero a carico della Mutua non potrà comunque superare un periodo massimo di giorni 90.

Per gli interventi chirurgici in ospedali convenzionati la spesa è a totale carico della Mutua; se tali interventi sono eseguiti in ospedali non convenzionati la Mutua concorrerà con una quota uguale a quella convenzionata o con tariffe prestabilite.

c) *Assistenza sanitaria specialistica.* — Sarà prestata in ambulatorio o presso medici specialisti convenzionati su prescrizione del medico curante previa auto-

rizzazione della Mutua, salvo casi di urgenza. Sono comprese le cure dentarie con esclusione delle protesi.

d) *Assistenza farmaceutica.* — Comprende i medicinali iscritti nella farmacopea ufficiale, gli antibiotici ed i materiali di medicazione.

Le somministrazioni di medicinali per cure ricostituenti dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Mutua specificando nella domanda la cura ed il suo approssimativo importo. Il medico fiduciario della Mutua in caso di abuso può limitare le prescrizioni delle specialità.

e) *Assistenza ostetrica.* — Verrà prestata durante la gestazione ed il puerperio l'assistenza ambulatoriale e domiciliare. Durante il parto sarà prestato l'intervento e l'assistenza da parte della levatrice secondo le tariffe convenzionate. Nei casi in cui il parto richieda un intervento ostetrico, verrà rimborsata la spesa secondo le tariffe convenzionate. Per forme patologiche verrà provveduto al ricovero in ospedale con le modalità già stabilite. Nel caso che la partoriente sia ricoverata per parto fisiologico verrà rimborsata la spesa come per parto a domicilio in base a quanto sopra previsto.

f) *Interventi chirurgici a domicilio.* — Verrà rimborsata la spesa che si sarebbe sostenuta per eguale intervento in ospedale convenzionato.

## Art. 6.

**LIMITE DELL'ASSISTENZA PER OGNI ISCRITTO**

L'assistenza medico generica specialistica e farmaceutica viene limitata per ogni assistito per un massimo di L. 20.000 annue complessivamente. L'assistenza oltre tale limite è a carico della Cassa Mutua nella misura del 50%.

## Art. 7.

**INDENNITÀ DI ALLATTAMENTO**

Viene corrisposta in sostituzione del premio di natalità ed in luogo di qualsiasi altro concorso o prestazione da parte della Mutua, una indennità mensile di L. 800, per un periodo massimo di 9 mesi.

## Art. 8.

**CONCORSO SPESE FUNERARIE**

Sarà corrisposta per morte non dovuta ad infortunio dell'iscritto un'indennità di L. 10.000 e di L. 5.000 per morte del familiare.

## Art. 9.

**VISITA DI CONTROLLO**

La Mutua si riserva in ogni caso il diritto di fare eseguire visita medica di controllo da propri medici fiduciari.

## Art. 10.

Coi fondi residuati alla chiusura del bilancio precedente, che di regola sono devoluti all'esercizio successivo, la Mutua potrà concedere in casi particolari un concorso alle spese per:

- a) fornitura di apparecchi protetici;
- b) cure in stazioni termali;
- c) erogare sussidi straordinari.

**STATUTO**

**DEL COMITATO DI COORDINAMENTO  
E COMPENSAZIONE FRA LE CASSE MUTUE  
AZIENDALI PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA  
AI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE  
PRIVATE DEL GAS**

## Art. 1.

In relazione allo Statuto e al Regolamento, per la assistenza di malattia ai lavoratori delle Aziende Private del Gas, è costituito il Comitato di coordinamento e compensazione (C.C.C.) che funzionerà con le norme del presente regolamento, fino a quando non sarà attuata la riforma della assistenza di malattia cui attende l'apposita Commissione governativa.

## Art. 2.

Il Comitato di coordinamento e compensazione avrà sede in Roma.

## Art. 3.

Il Comitato di coordinamento e compensazione ha il compito di curare l'uniforme applicazione delle norme per l'assistenza di malattia prevista dall'art. 34 del Contratto collettivo nazionale di lavoro. Inoltre risolverà i casi controversi fra le Casse Mutue aziendali e i propri iscritti nonché quelli eventuali che possono sorgere tra i componenti del Consiglio Direttivo sulla applicazione delle norme relative alla disciplina della assistenza di malattia che verranno sottoposti al suo esame, e si terrà a disposizione delle Casse stesse per consiglio, indirizzo, assistenza e controllo.

## Art. 4.

Il Comitato stabilisce la misura e le modalità dello intervento del Fondo di compensazione, costituito come in appresso, per i casi di gestione deficitaria da parte delle Mutue aziendali, non dovute però a irregolare amministrazione o ad inosservanza delle norme del Regolamento.

Il Comitato di coordinamento coi fondi residuati alla chiusura del bilancio precedente, che di regola sono devoluti all'esercizio successivo, potrà concorrere a:

- a) fornitura di apparecchi protetici;
- b) cure in stazioni termali o convalescenziarie;

c) in casi particolarmente gravi, ad un concorso finanziario che consenta alle Mutue locali, eccezionali pronti interventi sanitari, chirurgici, farmaceutici, ecc.

In tutti i casi l'assegnazione va sempre fatta in favore della Mutua aziendale interessata, e non del singolo iscritto.

## Art. 5.

Il Comitato disporrà di un Fondo di compensazione alimentato dalle Casse aziendali con una quota parte del contributo ad esse dovuto dalle Aziende e dai lavoratori.

Tale quota sarà del 75% del contributo suppletivo paritetico accantonato a scopo cautelativo dalle Casse Mutue aziendali a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 del Regolamento.

Il versamento dei contributi nella misura sopra indicata deve essere effettuato presso un Istituto di credito indicato dal Comitato, su un conto corrente intestato allo stesso, non più tardi del 30° giorno del mese successivo a quello a cui i contributi stessi si riferiscono.

## Art. 6.

Il Comitato è composto di undici membri che saranno nominati:

- a) sei dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto;
- b) cinque dall'Associazione Nazionale Industriali Gas (ANIG).

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori per designazione degli stessi rappresentanti dei lavoratori assumerà la funzione di Presidente e uno fra quelli nominati dall'ANIG assumerà la funzione di Vice Presidente, su nomina dell'ANIG.

Verranno nominati tre revisori dei conti, uno designato dall'ANIG, uno dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e il terzo nominato di comune accordo fra loro.

I componenti del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Tutte le cariche in seno al Comitato sono gratuite salvo il rimborso spese con il criterio e nella misura che deciderà il Comitato stesso.

In caso di vacanza di carica nel corso del biennio, la Associazione Sindacale cui compete provvedere alla sostituzione, nominerà altro membro che rimane in carica per il residuo tempo del biennio in corso.

*Nota a verbale*

Per Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto si intendono FIDAS, FEDERGAS e UIL-GAS. Fino a quando le Organizzazioni predette non concorderanno il criterio di ripartizione dei posti nel Comitato e nel Collegio dei revisori dei conti, resteranno in carica gli attuali rappresentanti dei lavoratori nel Comitato e nel Collegio dei revisori dei conti, salvo eventuali sostituzioni che si rendessero

nel frattempo necessarie, alle quali si provvederà in base alla norma contenuta nel precedente contratto (\*).

#### Art. 7.

Il Comitato di coordinamento e di compensazione avrà le seguenti attribuzioni:

- 1) deliberare sulla erogazione dei fondi in base all'art. 4;
- 2) determinare la misura di eventuali riserve;
- 3) approvare i bilanci;
- 4) provvedere in genere a tutti gli atti di speciale importanza per il buon funzionamento del Comitato.

#### Art. 8.

Il Presidente è legale e diretto rappresentante del Comitato di coordinamento e compensazione di fronte ai terzi.

In particolare il Presidente:

- 1) provvede alla convocazione del Comitato e ne presiede le adunanze;
- 2) ha la firma di tutti gli atti di ordinaria amministrazione, corrispondenza, ecc. del Comitato;
- 3) soprassiede e cura quanto attiene ai compiti tecnici, organizzativi e amministrativi propri del Comitato;
- 4) propone al Comitato i miglioramenti organizzativi nell'ambito dello stesso, allo scopo di renderlo sempre più efficiente nel raggiungimento dei fini proposti;
- 5) propone congiuntamente col Vice Presidente alle organizzazioni competenti, ove necessari, modifiche alle norme dello Statuto e al Regolamento delle Casse aziendali, anche in relazione alle risultanze della gestione delle Casse stesse;
- 6) cura congiuntamente col Vice Presidente la esecuzione delle deliberazioni prese dal Comitato;
- 7) predisporre d'intesa col Vice Presidente il bilancio preventivo e consuntivo del Comitato di compensazione.

(\*) «La dichiarazione contenuta nella nota di cui sopra ha effetto limitatamente alle pattuizioni dell'allegato C) del contratto, relative alla composizione del Comitato di Coordinamento e Compensazione fra le Casse Mutue Aziendali».

Il Vice Presidente:

- 1) in caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce in tutte le sue attribuzioni ed ha anche la firma e la legale rappresentanza del Comitato nei confronti dei terzi;
- 2) attende al controllo amministrativo delle Casse in base ai bilanci che annualmente sono da queste rimessi al Comitato, pone i risultati a disposizione del Comitato stesso;
- 3) cura in unione col Presidente la esecuzione delle deliberazioni prese dal Comitato;
- 4) congiuntamente col Presidente propone alle Organizzazioni competenti, ove necessari, modifiche alle norme dello Statuto e al Regolamento delle Casse aziendali, anche in relazione alle risultanze della gestione delle Casse stesse;
- 5) predisporre d'intesa col Presidente il bilancio preventivo e consuntivo del Comitato di compensazione.

#### Art. 9.

I revisori dei conti hanno il compito di esaminare e di accertare la esistenza dei valori appartenenti al Comitato, rivedere i bilanci annuali.

I revisori dei conti dovranno redigere rapporto scritto di ogni loro visita e verifica e avranno obbligo di riferire le irregolarità eventualmente riscontrate, al Comitato.

#### Art. 10.

Il Comitato di coordinamento e compensazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre su invito del Presidente mediante avviso spedito a mezzo lettera raccomandata a tutti i componenti e da inviarsi almeno 10 giorni prima e indicante l'o.d.g.

Di ogni seduta è redatto apposito verbale che sarà sottoposto all'approvazione del Comitato nella seduta successiva.

Le adunanze sono valide quando vi sia l'intervento di almeno sei componenti del Comitato.

Il Comitato può essere convocato straordinariamente quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri, e con la specifica della ragione che la determina.

Tutte le deliberazioni saranno valide con la maggioranza assoluta dei presenti.

#### Art. 11.

Il funzionamento del Comitato di coordinamento e compensazione inizia dal 1° giugno 1948.

Visti il contratto, le tabelle e gli allegati che precedono,  
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
2 gennaio 1962, n. 1060.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese della canapa, del lino e delle fibre dure, dei semilavorati di canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo della zona di Biella.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione:

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori:

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959 per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della canapa, del lino, delle fibre dure e dei semilavorati di canapa macerata, stigliatura canapa verde e grezzo:

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960 per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della canapa, del lino, delle fibre dure e dei semilavorati di canapa macerata, stigliatura canapa verde e grezzo;

Visti, per la zona di Biella:

— l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, e relativa tabella per gli addetti all'industria della canapa, del lino e delle fibre dure, dei semilavorati di canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo, stipulato tra l'Unione Industriale Biellese e il Sindacato Provinciale Lavoratori Tessili — Camera del Lavoro, il Sindacato Provinciale Lavoratori Tessili Unione Provinciale Sindacale Biellese, la Camera Sindacale Biellese U.I.L.:

— l'accordo collettivo 26 marzo 1960, e relative tabelle, per il personale operaio delle industrie liniere canapiere, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo 2 ottobre 1959 che precede:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 18 della provincia di Vercelli, in data 28 agosto 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

#### *Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la zona di Biella, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo agli addetti all'industria della canapa, del lino e delle fibre dure, dei semilavorati di canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo, e l'accordo collettivo 26 marzo 1960, relativo al personale operaio delle industrie liniere e canapiere, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della canapa, del lino e delle fibre dure, dei semilavorati canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo della zona di Biella.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, il Guardastigilli: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 59. — VILLA



## ACCORDO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA CANAPA, DEL LINO E DELLE FIBRE DURE, DEI SEMILAVORATI DI CANAPA MACERATA E STIGLIATURA CANAPA VERDE E GREZZO DEL BIELLESE

Addì 2 ottobre 1959,

tra

L'UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI TESSILI; aderenti alla Camera del Lavoro di Biella;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI TESSILI; aderenti all'Unione Provinciale Sindacale di Biella;

la CAMERA SINDACALE BIELLESE (U.I.L.);

Visto il punto n. 2 dei protocolli aggiuntivi alla parte generale del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959 per gli addetti alla industria della canapa, del lino e delle fibre dure, dei semilavorati canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo che domanda alle organizzazioni territoriali competenti il coordinamento — per quanto necessario — degli eventuali contratti territoriali con il predetto contratto nazionale;

Vista la convenzione stipulata tra le organizzazioni sopra elencate in data 4 gennaio 1957:

Tenuta presente la situazione di fatto Biellese; si stipula la seguente convenzione:

1. Le Associazioni sindacali territoriali in premessa citate, si impegnano a dare integrale applicazione nella zona Biellese al contratto collettivo nazionale 31 luglio 1959 per gli addetti all'industria della canapa, del lino e delle fibre dure, dei semilavorati canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo;

2. Per il mantenimento di particolari situazioni di fatto esistenti nel Biellese, le Associazioni stesse concordano le seguenti intese che debbono ritenersi integrative delle norme contrattuali riguardanti gli istituti in appresso indicati:

### PARTE PRIMA

#### Art. 7

#### ORARIO DI LAVORO

Per il Biellese viene mantenuto in vigore l'obbligo della corresponsione di una maggiorazione per il lavoro da 40 a 48 ore nella misura e con le modalità indicate nell'art. 8.

#### Art. 8.

#### LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, DOMENICALE, FESTIVO E RELATIVE PERCENTUALI

Per le prestazioni di lavoro comprese tra le 40 e le 48 ore settimanali, dovrà essere corrisposta la maggiorazione del 7% (sette per cento) sulla paga di fatto — compreso l'eventuale utile di cottimo e la maggiorazione dell'8% sulla paga oraria per lavoro a squadre, quando dovuta — e sulla indennità di contingenza. Inoltre saranno corrisposti i supplementi orari fissi di cui alla tabella allegata.

#### Art. 12.

#### LAVORI DISCONTINUI

Si chiarisce che l'orario normale di 12 ore giornaliere vale per i custodi e portieri aventi alloggio gratuito negli stabilimenti o nelle immediate dipendenze degli stessi.

Agli addetti a lavori discontinui verrà corrisposta, per le ore eccedenti le 8 giornaliere, la paga oraria di fatto biellese e la quota oraria di indennità di contingenza, in luogo del trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale 31 luglio 1959.

Ai guardiani notturni dovrà essere corrisposto, come per il passato, l'assegno orario di L. 10 già compreso nella paga di fatto esposta per tale categoria di lavoratori nella tabella delle paghe di fatto biellesi.

Rimane quindi confermato che ai guardiani notturni non spetta la maggiorazione per il lavoro svolto di notte.

#### Art. 13.

#### LAVORO A SQUADRE

La maggiorazione dell'8% per cento sulla paga oraria di fatto, per lavoro a squadre dovrà essere corrisposta in aggiunta alle eventuali altre maggiorazioni per lavoro da 40 a 48 ore, straordinario, notturno, festivo e domenicale, quando essa sia dovuta in applicazione delle norme che regolano il lavoro a squadre.

Detta maggiorazione deve essere corrisposta anche ai fuochisti che effettuano il lavoro a turno.

#### Art. 39.

#### PREAVVISO

Si conferma che il datore di lavoro è tenuto a consegnare i libretti di lavoro agli operai dimissionari alla scadenza del prescritto periodo di preavviso.

## Art. 41.

**INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI**

Si confermano le seguenti condizioni di miglior favore biellesi:

1) per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1946 dovrà essere effettuata la liquidazione della indennità di anzianità nella misura dei giorni previsti per il caso di licenziamento e conteggiando la paga di fatto con esclusione dell'indennità di contingenza in vigore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Per i lavoratori che siano stati addetti continuativamente a turni di notte, verrà compresa, agli effetti di cui sopra, la maggiorazione relativa;

2) per le anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 1947 le liquidazioni della indennità di anzianità in caso di dimissioni, saranno effettuate con gli stessi criteri e nelle misure fissate dall'art. 40 del contratto collettivo nazionale 31 luglio 1959 (indennità di anzianità in caso di licenziamento).

## PARTE TERZA

## L'IMPIEGATI

## Art. 4.

**CATEGORIA E GRADI DELL'IMPIEGATO**

Ad integrazione della norma contrattuale si precisa che ai 1° ed ai 2° assistenti, cui, con accordo locale 1 gennaio 1945 è stata riconosciuta la qualifica impiegatizia, viene conservata la predetta qualifica ed il grado particolare (2ª categ. grado 3° e 3ª categ. grado 1 bis) in corrispondenza delle precedenti categorie del contratto Biellese.

Tale sistemazione non riguarda soltanto gli assistenti già in servizio nelle aziende, ma viene estesa anche a quelli che verranno assunti in futuro dalle aziende liniere-canapiere biellesi.

## Art. 12.

**ORARIO DI LAVORO****LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO**

Per il Biellese si conviene di mantenere in vigore la situazione di fatto preesistente circa l'obbligo della corresponsione di una maggiorazione del 10 % per le prestazioni comprese tra le 40 e le 48 ore settimanali.

Tale percentuale di maggiorazione e le altre maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno e festivo si applicheranno sullo stipendio individuale di fatto e sulla indennità di contingenza.

Le parti stipulanti si danno atto che la maggiorazione del 10 % per le prestazioni comprese tra le 40 e le 48 ore settimanali, uopo la attuazione del conglobamento secondo le norme di cui all'accordo interconfederale 12 giugno 1954, è già conteggiata nel trattamento dovuto agli impiegati per le prestazioni in parola sulla base:

di una quota oraria dello stipendio conglobato tabellare (stipendio conglobato biellese per 40 ore diviso per 173) moltiplicata per la percentuale indicata — per sesso, categoria e grado — nella seguente tabella:

Categoria e gradi	Uomini	Donne
<b>1ª Categoria:</b>		
1° grado	83 %	86 %
2° grado	80 %	83 %
<b>2ª Categoria:</b>		
1° grado	78 %	81 %
2° grado	74 %	74 %
3° grado	71 %	71 %
<b>3ª Categoria:</b>		
1° grado	66 %	66 %
1° grado bis	64 %	64 %
2° grado	59 %	59 %

di una quota pari al 10 % della misura oraria della indennità di contingenza in vigore e non conglobata (contingenza non conglobata divisa per 180);

di una quota oraria, maggiorata del 10 %, dell'ammontare degli aumenti periodici di anzianità e degli aumenti di merito eventualmente goduti dall'impiegato (da ottenersi dividendo per 173 l'ammontare degli aumenti periodici di anzianità e degli aumenti di merito il tutto maggiorato del 10 %).

In luogo delle percentuali di maggiorazione stabilite dal contratto collettivo nazionale verranno ancora corrisposte, nel Biellese, le seguenti percentuali:

lavoro straordinario diurno	30 %
lavoro straordinario notturno	60 %
lavoro notturno a turni avvicendati	25 %
lavoro notturno a turni non avvicendati	30 %
lavoro domenicale con riposo compensativo	15 %
lavoro domenicale senza riposo compensativo	80 %
lavoro festivo straordinario diurno	90 %
lavoro festivo straordinario notturno	100 %
lavoro festivo	80 %

In deroga alla norma contrattuale si conviene che i limiti dell'orario notturno per gli impiegati, i quali in via continuativa osservano l'orario dei turni degli operai, sono fissati dalle ore 22 alle ore 6.

La presente deroga viene accettata in via eccezionale dalle organizzazioni dei lavoratori per il periodo di durata del contratto nazionale 31 luglio 1959 (1 agosto 1959-30 giugno 1962).

## Art. 13.

**DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ORARIA DI STIPENDIO**

Vengono mantenuti in vigore nel Biellese i divisori di 173 e 180, rispettivamente per la determinazione della paga oraria e della quota oraria di indennità di contingenza.

## Art. 28.

**INDENNITÀ DI VESTIARIO**

A maggior chiarimento della norma contrattuale si conviene di mantenere in vigore la seguente clausola Biellese:

« la ditta deve fornire a sue spese l'indumento di lavoro richiesto dalla natura stessa della lavorazione o quando, in conseguenza delle funzioni svolte dall'impiegato, il normale contatto con macchinari od attrezzature porti come conseguenza un maggior consumo di indumenti.

Cosicchè la ditta nei casi in cui sopra dovrà mettere a disposizione dell'impiegato un indumento di lavoro, ma, nel caso che per una improvvisa circostanza derivante da esigenze di lavoro l'impiegato non possa tempestivamente munirsi dell'indumento messo a disposizione dalla ditta, e da ciò gliene derivasse danno, la ditta corrisponderà, in questo caso del tutto particolare, una indennità da concordarsi fra le parti.

E' pure previsto che le parti possano concordare una indennità per danni derivanti per esigenze di lavoro al vestiario dell'impiegato, quando a questo ultimo non sia normalmente fornito l'indumento di lavoro ».

## Art. 39.

**INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO**

In parziale deroga alle norme di cui all'art. 39 — parte III impiegati — del contratto nazionale di lavoro 31 luglio 1959 rimane confermato che per le

anzianità di servizio comprese tra il 1° luglio 1937 ed il 31 dicembre 1944, l'indennità di anzianità dovrà essere liquidata in misura di 30/30° della retribuzione mensile di fatto (in corso al momento della risoluzione del rapporto) per ogni anno di servizio.

## Art. 40.

**INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI**

Tenuto presente:

1) il disposto del 1° comma dell'art. 40 del contratto collettivo nazionale 31 luglio 1959, il quale prevede, nel caso di risoluzione del rapporto in seguito a dimissioni presentate per i particolari motivi ivi indicati e dagli impiegati che abbiano compiuto 10 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda, la corresponsione dell'indennità di anzianità fissata per il caso di licenziamento, nella misura del 100 %;

2) la norma di cui alla convenzione biellese 24 giugno 1947 relativa alla parità di trattamento, ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità, tra impiegati dimissionari e licenziati per le anzianità di servizio successive al 31 dicembre 1946;

si conviene che, a partire dalla data odierna, le aziende industriali liniere-canapiere biellesi corrisponderanno agli impiegati dimissionari l'indennità di anzianità nella stessa misura che sarebbe dovuta per la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento e questo per tutta l'anzianità di servizio e quindi anche per quella maturata precedentemente alla firma della presente convenzione.

**TABELLA DEI SUPPLEMENTI FISSI ORARI**

da corrispondere agli operai per le prestazioni seguenti, in aggiunta alle maggiorazioni previste dall'art. 8 — parte operai — del contratto nazionale 31 luglio 1959

PRESTAZIONI	U O M I N I				D O N N E			
	sopra i 20 anni	da 18 a 20 anni	da 16 a 18 anni	sotto i 16 anni	sopra i 20 anni	da 18 a 20 anni	da 16 a 18 anni	sotto i 16 anni
a) Notturno a turni avvicendati	5	4	} Non viene considerato perchè non è legislativamente consentito il lavoro notturno dei minori e delle donne					
b) Notturno a turni non avvicendati	8	6						
c) Ricorrenze festive (art. 17 parte operai contratto 31 luglio 1959) Domenicale o in giorno feriale sostitutivo senza riposo compensativo	— 17	— 11	— 10	— 12	— 14	— 12	— 11	— 10
d) Straordinario festivo notturno esclusivamente per le seguenti qualifiche: fuochisti A - fuochisti B - ausiliari specializzati - ausiliari qualificati - specializzati A	8	7	—	—	—	—	—	—
e) Straordinario festivo diurno	10	8	5	8	9	10	6	7

Visti l'accordo e la tabella che precedono,  
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO 26 MARZO 1960 PER IL PERSONALE OPERAIO DELLE INDUSTRIE LINIERE-CANAPIERE DEL BIELLESE

Addì 26 marzo 1960

tra  
l'UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE  
e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI TESSILI aderente all'Unione Provinciale Sindacale di Biella;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI TESSILI aderente alla Camera del Lavoro di Biella;

la CAMERA SINDACALE BIELLESE;

si stipula e conviene quanto segue:

Dall'inizio del periodo di paga in corso al 23 dicembre 1959 fino al 23 dicembre 1961 le retribuzioni minime orarie per il personale operaio della industria liniera-canapiera biellese sono quelle riportate nelle allegate tabelle.

Le misure ivi indicate sostituiscono quelle stabilite per la zona di Biella dal contratto 5 febbraio 1960 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959 per gli addetti all'industria della canapa, del lino e delle fibre dure, dei semilavorati canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo.

### TABELLA DELLE PAGHE ORARIE

per il personale operaio delle Industrie Liniera-Canapiera Biellesi di età superiore ai 20 anni, dall'inizio del periodo di paga in corso al 23 dicembre 1959 fino al 31 dicembre 1961.

Riferimento numerico mansioni (*)	PAGA DI FATTO BIELLESE	
	Cottimisti	Non cottimisti
	<i>Filatura, Spagheria, Corderia, Lavorazione Fibre dure e stigliatura Lino</i>	
1	178.17 *	184.41 *
2	161.20 (178.17) **	169.13 (184.41) **
3	148.20 (178.17) **	153.92 (184.41) **
4	159.50 *	165.08 *
5	159.50	165.08
6	140.96 (159.50) **	145.90 (165.08) **
7	140.02 (159.50) **	144.92 (165.08) **

Riferimento numerico mansioni (*)	PAGA DI FATTO BIELLESE	
	Cottimisti	Non cottimisti
8	139.82 (159.50) **	144.71 (165.08) **
9	157.94	163.47
10	157.94 *	163.47 *
11	138.28 (157.94) **	143.12 (163.47) **
12	137.38 (157.94) **	142.20 (163.47) **
13	151.89	157.21
14	130.80 (151.89) **	135.38 (157.21) **
15	130.10 (151.89) **	134.65 (157.21) **
16	146.84	151.89
17	127.42 (146.84) **	131.88 (151.98) **
	<i>Tessitura</i>	
1	193.10	199.86
2	178.17	184.41
3	161.20 (193.10) **	169.13 (199.86) **
4	148.20 (178.17) **	153.92 (184.41) **
5	159.50	165.08
6	139.82 (159.50) **	144.71 (160.08) **
7	140.52 (159.50) **	145.44 (165.08) **
8	157.94	163.47
9	157.94 *	163.47 *
10	137.38 (157.94) **	142.20 (163.47) **
11	151.89	157.21
12	130.10 (151.89) **	134.65 (157.21) **
13	146.84	151.89
14	127.41 (146.84) **	131.88 (151.98) **
15	164.—	169.74
16	184.70	191.16
17	189.10	195.72

Riferimento numerico mansioni (*)	PAGA DI FATTO BIELLESE		TABELLA DELLE PAGHE ORARIE			
	Cottimisti	Non cottimisti	Numero di riferim. alla classifi- cazione delle mansioni	MANSIONI	PAGHE ORARIE DI FATTO BIELLESI	
<i>Operai ausiliari</i>					Cottimiste	Non cottimiste
1	193.90	204.47				
2	191.30	198.—				
3	189.95	203.34				
4	172.20	183.13				
5	153.80	159.18				
<i>Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia</i>						
1	166.15	171.97	1	Capisquadra di stigliatura lino	154.90	160.85
1-bis	173.90	180.—	4	Assortitori - Lucidatori spa- ghi - Strappatori e taglia- tori	143.42	148.44
2	166.15 *	171.97 *	10	Impaccatori Addetti alla stigliatura del lino e lavorazione stoppa di lino - Addetti alla sgra- natura e vagiatura del seme di lino	141.88	146.85
3	160.80	166.43				
4	160.80 *	166.43 *				
5	152.80 *	158.15 *				
<i>Avvertenze</i>						
* Vedere classificazione delle mansioni nel testo del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959 (integrato del contratto 5 febbraio 1960) per i lavoratori della industria liniera-canapiera.						
(**) Trattasi di mansioni promiscue. Per le paghe delle opeeraie occorre servirsi dell'apposito prontuario.						
(***) Nella paga dei guardiani notturni esposta in tabella è compreso l'assegno orario di L. 10 a suo tempo concesso. Rimane quindi confermato che a detti dipendenti non spetta la maggiorazione per il lavoro svolto di notte.						
				<i>Tessitura</i>		
			9	Misuratori.	141.88	146.85
<i>Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia</i>						
			2	Infermieri patentati	147.86	153.04
			4	Portinai.	144.—	149.04
			5	Altre mansioni (comuni)	135.75	140.50

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,  
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
2 gennaio 1962, n. 1061.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori operai dipendenti da imprese esercenti servizi di pulimento della provincia di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 agosto 1947, per il personale non impiegatizio dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari del traffico e di trasporti complementari;

Visto, per la provincia di Roma, il contratto collettivo 30 marzo 1960, per i lavoratori operai dipendenti da aziende di pulimento, stipulato tra l'Unione Provinciale Aziende di Pulimento e la Federazione Italiana Lavoratori Ausiliari dell'Impiego C.G.I.L., la Unione Italiana Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico U.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 15 della provincia di Roma, in data 25 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Roma, il contratto collettivo 30 marzo 1960, relativo ai lavoratori operai dipendenti da aziende di pulimento, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori operai dipendenti dalle imprese esercenti servizi di pulimento della provincia di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, il Guardasigilli: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 57. — VILLA

## CONTRATTO COLLETTIVO 30 MARZO 1960 PER I LAVORATORI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE DI PULIMENTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Addì 30 marzo 1960, in Roma, presso la sede dell'Unione Provinciale Aziende di Pulimento,

tra

la UNIONE PROVINCIALE AZIENDE DI PULIMENTO, rappresentata dal suo Presidente comm. *Giovanni Scalia*, con la partecipazione del Vice Presidente cav. *Mario Pazuzzi*, dei Consiglieri comm. *Eugenio Rufi*, *Cosimo Russo* e del Segretario *Stelvio Brigazzi*;

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI AUSILIARI DELL'IMPIEGO (F.I.L.A.I. della C.G.I.L.), rappresentata dal Segretario Generale sig. *Daniele Piras*, assistito dal Segretario sig. *Augusto Mignucci*;

la UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI E AUSILIARI DEL TRAFFICO (U.I.L.T.A.T. della U.I.L.), rappresentata dal Segretario provinciale di Roma sig. *Gioberti Felice*, assistito dal Consegnatario sig. *Sansoni Martino*;

si è stipulato il presente Contratto provinciale di lavoro da valere per i lavoratori operai, dipendenti da aziende di pulimento di Roma e Provincia.

### Art. 1.

#### ASSUNZIONE - DOCUMENTI - VISITA MEDICA

L'assunzione viene effettuata dalla Ditta e in osservanza alle vigenti leggi è comunicata direttamente all'interessato con apposita lettera, salvo per le assunzioni di carattere occasionale. Nella lettera dovrà essere specificato quanto segue:

- 1) la data di assunzione;
- 2) la categoria alla quale il lavoratore viene assegnato;
- 3) il trattamento economico;
- 4) la durata del periodo di prova.

All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:

- 1) la carta d'identità o documento equipollente;
- 2) il libretto di lavoro;
- 3) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie;

4) il certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;

5) lo stato di famiglia;

6) altri eventuali documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.

All'atto dell'assunzione le aziende possono, per mezzo del proprio medico di fiducia, e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.

### Art. 2.

#### NOTIFICA DELLA QUALIFICA E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

Al personale già in servizio, le aziende dovranno comunicare per iscritto, entro un mese dalla stipulazione del presente contratto, la categoria alla quale viene assegnato ed il trattamento economico relativo.

### Art. 3.

#### PERIODO DI PROVA

Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova la cui durata non può essere superiore a 10 giorni lavorativi.

Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per la categoria nella quale il lavoratore ha prestato servizio.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento, per volontà di ciascuna delle due parti, senza preavviso né indennità. Qualora avvenga il licenziamento durante il periodo di prova, al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione contrattuale per l'effettivo lavoro prestato.

Superato il periodo di prova, il lavoratore si intenderà confermato in servizio con decorrenza dal primo giorno dell'assunzione e pertanto il periodo di prova sarà utilmente considerato a tutti gli effetti del presente contratto.

Non sono ammesse protrazioni del periodo di prova. Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti.

### Art. 4.

#### PASSAGGIO DI MANSIONI E DI CATEGORIA

L'operaio in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti una diminuzione di salario.

All'operaio che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella qualifica superiore alla sua, dovrà essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra il salario percepito e quello minimo della predetta categoria superiore.

Trascorso il periodo di due mesi nel disimpegno di mansioni superiori, avverrà senz'altro il passaggio dell'operaio a tutti gli effetti nella nuova categoria, salvo che si tratti di sostituzione di altro operaio assente per malattia, ferie, richiamo alle armi nel qual caso il compenso di cui sopra spetterà per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria.

In caso di temporaneo passaggio di mansioni che comportino diminuzione di salario, all'operaio verrà ancora corrisposto il suo normale salario.

#### Art. 5.

##### ORARIO DI LAVORO

La durata normale di lavoro è di 48 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere.

L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata in magazzino, o comunque nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione, fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.

Durante la giornata il lavoratore ha diritto ad un'ora di libertà non retribuita per la consumazione del pasto.

L'Azienda nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano egualmente ripartite tra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.

L'orario di lavoro e i turni devono essere predisposti dall'azienda 24 ore prima in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.

#### Art. 6.

##### LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre l'orario normale giornaliero di cui all'art. 5 e deve avere carattere eccezionale.

Il lavoro straordinario feriale e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:

1) lavoro straordinario diurno feriale	25 %
2) lavoro straordinario notturno feriale	50 %
3) lavoro straordinario festivo	50 %
4) lavoro straordinario notturno festivo	75 %
5) lavoro notturno compreso in turni avvicendati	15 %
6) lavoro notturno non compreso nei turni avvicendati	25 %
7) lavoro normale compiuto nei giorni considerati festivi	25 %

Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla retribuzione oraria conglobata di fatto, corrisposta.

Si intende per lavoro notturno quello compreso fra le 22 e le ore 6 del mattino.

Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le ore 12 settimanali, salvo particolari disposizioni di legge.

Le suddette percentuali di maggiorazione non sono ramulabili nel senso che la maggiore assorbe la minore.

#### Art. 7.

##### INDENNITA DI TRASFERTA

All'operaio inviato dall'azienda in servizio fuori Comune, oltre alla normale retribuzione di fatto per le ore prestate, dovrà essere corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, vitto ed alloggio.

Le spese relative sono a totale carico del datore di lavoro.

Inoltre sarà corrisposto al lavoratore una indennità di trasferta nella misura di una giornata di paga di fatto percepita.

#### Art. 8.

##### RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.

Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.

Nel caso in cui il riposo compensativo coincida con una delle festività nazionali o infrasettimanali di cui all'art. 9 al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione prevista per le festività infrasettimanali.

Qualora per le esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in un altro giorno della settimana il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione pari al 25 per cento della retribuzione, com'è previsto dall'art. 6 punto 7°.

#### Art. 9.

##### FESTIVITA

Sono considerati festivi:

a) tutte le domeniche oppure i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 8;

b) le festività nazionali ed infrasettimanali stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e le altre che venissero eventualmente stabilite in seguito in sostituzione e in aggiunta;

c) le seguenti quattro festività nazionali:

- 1) 25 aprile;
- 2) 1° maggio;
- 3) 2 giugno;
- 4) 4 novembre;

d) le seguenti tredici festività infrasettimanali:

- 1) Capodanno (1° gennaio);
- 2) Epifania (6 gennaio);
- 3) S. Giuseppe (19 marzo);



- 4) Lunedì dopo Pasqua (mobile);
- 5) Ascensione (mobile);
- 6) Corpus Domini (mobile);
- 7) SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
- 8) Assunzione (15 agosto);
- 9) Ognissanti (1° novembre);
- 10) Immacolata Concezione (8 dicembre);
- 11) S. Natale (25 dicembre);
- 12) 26 dicembre;
- 13) 16 agosto (sostitutivo della festa del S. Patrono cadente in giornata già festiva).

In caso di prestazione di lavoro nelle giornate di festività nazionali indicati nella lettera b) si farà luogo al trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in materia.

Nelle festività infrasettimanali di cui alla lettera c) sarà corrisposta agli operai la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero dell'azienda. Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richiesto, prestate nei suddetti giorni festivi, dovranno essere retribuite come lavoro straordinario festivo nella misura prevista dal comma 3) dell'art. 6.

#### Art. 10.

##### FERIE

L'operaio che ha una anzianità di 12 mesi presso l'azienda ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie pagate, non frazionabili, pari a:

12 giorni di calendario per anzianità di servizio da 1 a 5 anni;

14 giorni di calendario per anzianità di servizio da 5 anni fino a 10 anni;

16 giorni di calendario per anzianità superiore a 10 anni.

In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, l'operaio, qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse in misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità.

In caso di ferie collettive all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, compete il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità.

In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, dette festività debbono essere retribuite senza dar luogo all'ulteriore prolungamento delle ferie.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti.

Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata.

Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno.

Nel periodo delle ferie decorre la normale retribuzione di fatto.

La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata come mese intero.

#### Art. 11.

##### PERMESSI

Al lavoratore che ne faccia domanda le aziende possono accordare brevi permessi con facoltà di non corrispondere la relativa retribuzione.

Nel caso di decesso del coniuge, di un genitore, di un figlio, di un fratello o sorella, la Ditta dovrà concedere il permesso di cui sopra fino ad un massimo di giorni 5.

#### Art. 12.

##### ASSENZE

Tutte le assenze devono essere giustificate all'azienda da parte del lavoratore entro le 24 ore salvo i casi di forza maggiore.

Le assenze non giustificate potranno essere punite ai sensi dell'art. 29.

In caso di malattia il lavoratore è obbligato, salvo giustificati motivi di impedimento di avvertire, non oltre le 48 ore l'azienda, la quale avrà diritto di far constatare, a proprie spese, la malattia da un medico di sua fiducia.

#### Art. 13.

##### INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI LAVORO

In caso di interruzione o sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro gli operai avranno diritto al seguente trattamento:

1) per le ore perdute, ma passate a disposizione dell'azienda sarà corrisposta la paga di fatto con facoltà per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;

2) per le ore perdute, per le quali gli operai non vengono trattenuti a disposizione, non essendo stati preavvisati in tempo utile in relazione alla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposta l'intera paga di fatto, per la prima giornata di sospensione;

3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sarà dovuta alcuna retribuzione;

4) nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed a quella di licenziamento.

Restano ferme le norme sulla Cassa di Integrazione salari per quanto riguarda il rimborso da chiedersi dall'azienda.

#### Art. 14.

##### RECUPERI

E' ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui all'articolo precedente e per le interruzioni di lavoro, concordato fra le parti, purchè il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

## Art. 15.

**SERVIZIO MILITARE**

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata dal D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il periodo del servizio militare di leva, con diritto alla conservazione del posto.

Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro s'intende risolto senza diritto ad alcuna indennità.

Il tempo trascorso in servizio militare va computato a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio.

Il richiamo alle armi dei lavoratori, per qualunque esigenza delle Forze Armate, è regolato, ad ogni effetto, dalla legge 3 maggio 1955, n. 370, e successive disposizioni.

## Art. 16.

**CONGEDO MATRIMONIALE**

Al lavoratore che abbia superato il periodo di prova, che contrae matrimonio, spetta un congedo di 10 giorni consecutivi di calendario, regolarmente retribuiti, fermo restando il diritto del datore di lavoro al rimborso di quanto per tale titolo gli è dovuto dall'I.N.P.S. Il lavoratore ha l'obbligo di presentare alla ditta il certificato di matrimonio entro 20 giorni dalla celebrazione.

Tale congedo non potrà essere computato quale periodo di ferie.

## Art. 17.

**TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO**

In caso di malattia e di infortunio l'operaio avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi senza interruzione di anzianità.

Trascorso tale periodo, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per la persistenza della malattia o delle sue conseguenze, il rapporto di lavoro potrà essere risolto con diritto alla liquidazione delle indennità previste dal presente contratto, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Il datore di lavoro ha diritto di far controllare a proprie spese la malattia o l'infortunio da parte di un medico di sua fiducia.

Per il trattamento di malattia o di infortunio valgono le norme di carattere generale.

## Art. 18.

**PREAVVISO**

Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 29 e le sue dimissioni dovranno aver luogo mediante comunicazione scritta o affissa all'albo dell'azienda il giorno di sabato con un preavviso di 6 giorni lavorativi.

Solo in caso di cessazione dell'appalto dell'azienda la comunicazione del preavviso potrà aver luogo in qualsiasi giorno.

## Art. 19.

**INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO**

All'operaio licenziato non ai sensi dell'art. 29 sarà corrisposta l'indennità di licenziamento nella misura di:

7 giorni per ogni anno, per anzianità da 1 a 5 anni;

8 giorni per ogni anno, per anzianità oltre ai 5 anni e fino a 10 anni;

10 giorni per ogni anno, per anzianità oltre ai 10 anni e fino ai 15 anni;

12 giorni per ogni anno, per anzianità oltre 15 anni.

La misura dell'indennità di licenziamento di cui al presente articolo ha decorrenza dal 1° gennaio 1960.

Per l'anzianità precedente a tale data l'indennità verrà conteggiata come segue:

6 giorni per ciascuno dei primi cinque anni di servizio;

7 giorni per ciascuno dei successivi 5 anni di servizio;

9 giorni per ciascuno dei 5 successivi anni di servizio;

11 giorni per ciascun anno dopo il 15° anno di servizio.

Per il periodo maturato precedentemente al 1° gennaio 1948 la indennità sarà liquidata nella misura di 4 giorni per ogni anno di servizio.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, qualora l'operaio non abbia maturato un anno di anzianità gli verrà liquidata la frazione di indennità in proporzione ai mesi di anzianità.

Le sospensioni di lavoro dovute a qualsiasi causa non interrompono l'anzianità. La suddetta indennità va corrisposta in base all'ultima retribuzione percepita.

Agli effetti del presente articolo dovranno computarsi nella retribuzione, oltre al salario contrattuale o di fatto, il rateo della gratifica natalizia ed ogni altra indennità corrisposta a carattere continuativo.

## Art. 20.

**INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI**

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'operaio le sottoindicate aliquote dell'indennità di cui all'art. 19:

100 per cento agli uomini che abbiano compiuto il 60° anno di età, alle donne che abbiano compiuto il 55° anno di età, ai dimissionari per malattia, maternità, matrimonio, infortunio, trasferimento, ai dimissionari che abbiano compiuto 15 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda;

75 per cento ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianità ininterrotta presso la azienda;

50 per cento ai dimissionari che abbiano compiuto 5 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda.

## Art. 21.

**INDENNITÀ IN CASO DI MORTE**

In caso di morte dell'operaio, l'indennità di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso, debbono essere corrisposte al coniuge, ai figli, e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il secondo grado.

In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell'art. 2122 c.c.

Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la gratifica natalizia o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato all'operaio defunto in caso di normale licenziamento.

## Art. 22.

**CESSIONE, TRASFORMAZIONE, FALLIMENTO DELL'AZIENDA**

In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, non si risolve il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto, conserva tutti i suoi diritti nei confronti del nuovo proprietario a meno che non sia avvenuta regolare liquidazione di ogni ragione di credito da parte della Ditta cedente.

In caso di fallimento della Ditta, seguito da licenziamento del lavoratore o in caso di cessazione della azienda, il lavoratore avrà diritto all'indennità di preavviso e di anzianità stabilita nel presente contratto, come per il caso di licenziamento.

## Art. 23.

**QUALIFICHE E TRATTAMENTO ECONOMICO**

Le qualifiche e le retribuzioni orarie minime unificate dei lavoratori, ai quali si applica il presente contratto, sono stabilite come segue:

*operaio specializzato*: lamatore, laccatore, addetto alle scale aeree meccaniche o romane, lucidatori a piombo, L. 180;

*operaio pulitore*: raschiatore, lucidatore di pavimenti a cera, pulitore di pareti, di vetri senza uso di scale di alte dimensioni, L. 150;

*operaia pulitrice*: addetta a tutti i lavori inerenti alla pulizia di ambienti e mobili con o senza elettrodomestici, accessibili senza l'ausilio di scale o di altri mezzi, L. 120;

*capo operaio e capo operaia*: sono gli addetti, per incarico dell'impresa, alla sorveglianza del lavoro degli altri operai od operaie.

Al capo-operaio ed alla capo-operaia sarà corrisposta una maggiorazione del 15 per cento sulla retribuzione oraria unificata riferita alla rispettiva categoria di appartenenza.

Le retribuzioni minime unificate di cui sopra sono comprensive di paga base, indennità di contingenza e quota ordinaria di caropane. Sarà tuttavia corrisposta ai lavoratori una indennità di L. 10 giornaliera a titolo di supplemento caropane.

Ai fini della eventuale revisione annuale della misura delle retribuzioni minime unificate, le parti convengono d'incontrarsi entro il 10 aprile d'ogni anno

per accertare le variazioni dell'indice del costo della vita che si fossero eventualmente verificate durante i precedenti mesi nel settore dell'industria.

Il primo accertamento sarà compiuto entro il 10 aprile 1961.

Le variazioni delle retribuzioni che fossero determinate in base ai risultati di tale accertamento, avranno decorrenza dal 1° giugno successivo.

## Art. 24.

**CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE  
LEGGE 5 GENNAIO 1953, N. 4**

La corresponsione della retribuzione, sempre che la prestazione non sia stata per un periodo inferiore, verrà effettuata posticipatamente a settimana, a quattordicina, a quindicina o a mese secondo le consuetudini aziendali.

Il pagamento deve essere comunque effettuato entro 7 giorni dalla scadenza del periodo di paga.

La consegna della paga all'operaio deve essere effettuata mediante un prospetto che può essere riprodotto sulla medesima busta paga contenente le seguenti indicazioni:

1) categoria dell'operaio;

2) elementi costitutivi della retribuzione;

3) elementi costitutivi delle trattenute e di tutti gli altri elementi che comunque compongono la busta paga.

L'operaio ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o prospetto nonché sulla qualità legale della moneta, a condizione che avanzi tale reclamo all'atto del pagamento.

## Art. 25.

**GRATIFICA NATALIZIA**

La liquidazione della gratifica natalizia sarà effettuata per ciascun anno nella misura di 25 giorni della retribuzione normalmente percepita. Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni si considera, ai fini della corresponsione dei dodicesimi della gratifica natalizia, come mese intero.

## Art. 26.

**INDENNITÀ DI TRASPORTO**

Al lavoratore che, per disposizione dell'azienda, debba trasferirsi da un luogo di lavoro ad un altro devono essere rimborsate le spese di trasporto.

## Art. 27.

**INDUMENTI DI LAVORO**

Gli indumenti di lavoro sono forniti ai lavoratori a spese dell'azienda e devono essere restituiti nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

L'azienda terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia.

I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati, e li devono indossare durante le ore di servizio.

## Art. 28.

**GRAVIDANZA E PUERPERIO**

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici, durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860, e successive disposizioni.

## Art. 29.

**NORME DISCIPLINARI**

Il lavoratore deve dichiarare all'azienda la propria dimora e segnalare gli eventuali cambiamenti.

Tutti i lavoratori, per quanto riguarda i rapporti inerenti al servizio, dipendono dai loro rispettivi superiori.

Ciascun lavoratore deve mantenere un contegno rispettoso verso i superiori, anche indiretti, i colleghi di lavoro e i dipendenti. I superiori e coloro che hanno tali funzioni, debbono usare con il lavoratore modi educati, sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall'azienda.

Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell'azienda, al normale e puntuale andamento del lavoro e comunque alla morale e all'igiene, è passibile di sanzioni disciplinari, salvo le eventuali responsabilità penali in cui incorra. La motivazione, il genere di punizione e la durata di essa devono essere comunicati per iscritto all'interessato.

Le sanzioni disciplinari sono:

1) il rimprovero verbale o scritto che può essere inflitto al dipendente che commetta, durante il lavoro, mancanze disciplinari e morali di lieve entità non specificate nel presente articolo;

2) la sospensione di un giorno nei seguenti casi:

a) che ritardi ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;

b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;

c) guasti per incuria il materiale che deve trasportare, e che comunque abbia in consegna oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali guasti verificatisi;

d) tenga contegno inurbano e scorretto verso la clientela;

e) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, e alla sicurezza dell'azienda;

3) la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni può essere inflitta al dipendente che:

a) si assenti simulando malattia o con sotterfugi si sottragga agli obblighi del lavoro;

b) per negligenza di servizio arrechi danni non gravi al materiale o alle persone;

c) si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;

d) persista a commettere mancanze già punite con la sospensione di un giorno;

4) il licenziamento immediato senza alcuna indennità può essere inflitto al dipendente che:

a) abbandoni senza giustificato motivo il lavoro;

b) si renda colpevole di grave insubordinazione o vie di fatto verso i superiori o clienti;

c) commetta furti o danneggiamenti dolosi al materiale o alle merci dell'azienda;

d) provochi risse con compagni di lavoro durante il servizio;

e) sia recidivo entro l'anno nelle stesse mancanze già punite con la sospensione.

## Art. 30.

**CONTROVERSIE DI LAVORO**

Nel caso di controversie di lavoro, singole o plurime, per l'applicazione del presente contratto si stabilisce che sia esperito un tentativo di amichevole conciliazione tra la competente organizzazione dei lavoratori e quella dei datori di lavoro.

## Art. 31.

**CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE**

Rimarranno ferme le condizioni individuali complessive di miglior favore nell'ambito di ogni istituto, del presente contratto, comunque acquisite e praticate ai lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del contratto stesso.

## Art. 32.

**RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO**

Cessato il rapporto di lavoro l'azienda non oltre il giorno successivo alla scadenza del preavviso restituirà all'operaio, che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, le tessere di assicurazione e ogni altro documento di pertinenza dell'interessato, semprechè non ne sia impedita da ragioni indipendenti alla sua volontà.

## Art. 33.

**NORME GENERALI**

Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge, presenti e future, sulla tutela del lavoro.

Art. 34.

**COMMISSIONE INTERNA**

Per la costituzione ed il funzionamento delle commissioni interne, si conviene di provvedere con separato accordo sindacale che costituirà parte integrante del presente contratto.

Art. 35.

**TUTELA DEI DIRIGENTI SINDACALI**

Agli effetti del presente contratto sono considerati dirigenti sindacali i dipendenti che fanno parte dei Comitati Direttivi Nazionali e Provinciali delle organizzazioni sindacali di categoria e che risultino regolarmente eletti.

Le qualifiche suddette e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto alle imprese interessate dalle organizzazioni predette, tramite l'Associazione Sindacale dei datori di lavoro.

A tali dipendenti, dirigenti sindacali, per l'adempimento del proprio mandato di natura sindacale e su

richiesta scritta delle rispettive organizzazioni, saranno concessi brevi premessi e congedi non retribuiti, e ciò salvo inderogabili necessità di servizio.

Il licenziamento o il trasferimento dei dipendenti che abbiano la qualifica di dirigenti sindacali per il periodo in cui essi ricoprono la carica, e fino a sei mesi dopo la cessazione della stessa, devono essere motivati e non possono comunque avvenire per ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta.

In caso di contestazione l'accertamento delle ragioni è demandato, in sede conciliativa, alla competenza delle Associazioni sindacali che hanno stipulato il presente contratto.

Art. 36.

**DECORRENZA E DURATA DEL PRESENTE CONTRATTO**

Il presente Contratto decorre dal 1° luglio 1960 ed ha la durata fino al 31 dicembre 1961.

Si intenderà automaticamente prorogato di anno in anno se non sarà disdetto da una delle due parti almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Visto, il *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
2 gennaio 1962, n. 1062.

Norme concernenti le tariffe per le operazioni di tessitura laniera da valere fra le imprese industriali ed i tessitori artigiani del mandamento di Prato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per il mandamento di Prato:

— l'accordo economico 12 giugno 1959 sulle tariffe per le operazioni di tessitura laniera svolte dalle aziende artigiane per conto delle aziende industriali, stipulato tra l'Unione Industriale Pratese e l'Associazione Mandamentale dell'Artigianato;

— l'accordo economico 10 luglio 1959 sulle tariffe per le operazioni di tessitura laniera svolte dalle aziende artigiane per conto delle aziende industriali, stipulato tra l'Unione Industriale Pratese e l'Associazione Mandamentale dell'Artigianato, l'Artigianato Pratese;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per il Mandamento di Prato, gli accordi economici 12 giugno 1959 e 10 luglio 1959, relativi alle tariffe per le operazioni di tessitura laniera svolte dalle aziende artigiane per conto delle aziende industriali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Le tariffe così stabilite sono inderogabili, per il mandamento di Prato, nei confronti di tutti i tessitori artigiani che eseguono la tessitura laniera per conto delle imprese industriali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 34. — VILLA

## ACCORDO ECONOMICO 12 GIUGNO 1959, PER IL MANDAMENTO DI PRATO, CONCERNENTE LE TARIFFE PER LE OPERAZIONI DI TESSITURA LANIERA SVOLTE DALLE AZIENDE ARTIGIANE PER CONTO DELLE AZIENDE INDUSTRIALI

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno dodici del mese di giugno in Prato,

tra

L'UNIONE INDUSTRIALE PRATESE, rappresentata dai signori: gr. uff. *Giuseppe Bigagli*, presidente; cav. *Oliviero Capponcelli*, vice presidente; avv. *Nino Piraino*, direttore;

e

L'ASSOCIAZIONE MANDAMENTALE DELL'ARTIGIANATO DI PRATO, rappresentata dai signori: cav. *Primo Ponzecchi*, presidente; sig. *Logli Omero*, presidente della categoria tessitori; sig. *Biagini Roberto*; sig. *Bresci Aldo*; sig. *Gelsumini Nello*; sig. *Giovannetti Giordano*, consiglieri della categoria e sig. *Giulio Gacci*, segretario;

premessò :

che dal 1934 al 1948 le lavorazioni artigianali per la tessitura laniera furono regolamentate, con determinazione di relativi compensi, con accordi stipulati fra le Organizzazioni degli Industriali e degli Artigiani pratesi;

che gli accordi posti in essere in regime corporativo ebbero applicazione, in quel clima particolare soprattutto per effetto delle sanzioni politico-sindacali in allora previste per gli inadempienti, mentre gli accordi stipulati successivamente alla soppressione del regime corporativo e così fino alla pattuizione 2 settembre 1947, trovarono una certa applicazione per effetto della particolare congiuntura economico-produttiva determinatasi nel periodo bellico e post-bellico;

che successivamente all'accordo 2 settembre 1947, con il normalizzarsi della situazione economico-produttiva e nel regime di libera economia e scambio venuto ad instaurarsi fra le categorie imprenditoriali, gli accordi in questione non trovarono soddisfacente applicazione;

che in presenza di tale situazione l'Unione Industriale Pratese non solo dichiarò decaduto ed inefficace l'ultimo accordo del 15 ottobre 1948, ma si rifiutò di procedere per l'avvenire alla stipulazione di altri accordi giuridicamente inefficaci e di nessuna pratica utilità;

che presentemente le parti stipulanti hanno rilevato l'esistenza, nell'ambito della stessa categoria degli artigiani tessitori, di un fenomeno di accentuata

concorrenza per l'accaparramento di commissioni e che tale fenomeno è stato ritenuto dannoso sia per gli artigiani interessati, come per i committenti, con grave turbativa del mercato produttivo;

che tale constatazione ha portato le parti alla convinzione di dover riconsiderare l'utilità di procedere alla stipulazione di un accordo della stessa natura di quelli in precedenza citati; tutto ciò premesso e considerato le parti in epigrafe, con il presente accordo da valere fra i rispettivi rappresentanti, salvo quanto la legge disponga in materia,

convengono di fissare le tariffe per le operazioni di tessimento svolte presso le aziende artigiane per conto delle aziende industriali come segue:

	Fino a 10 licei	Fino a 16 licei
Tela, spine e rasi	L. 65	L. 70
Doppia faccia e doppi	» 70	» 75
Coperte lisce fino a 180 cm. di altezza in pettine	» 75	—
Coperte lisce fino a 210 cm. di altezza in pettine	» 80	—
Coperte jacquard fino a 180 cm. di altezza in pettine	» 100	—
Coperte jacquard fino a 210 cm. di altezza in pettine	» 110	—
Plaids doppi	» 85	—
Plaids doppi operati	» 100	—
Plaids scempi	» 70	—

Il prezzo in lire va riferito ad ogni 1000 colpi o battute di telaio.

Gli articoli tramati con oltre 3 colori avranno una maggiorazione di L. 5 in più per ogni 1000 colpi di telaio.

Per i tessuti e coperte non contemplati nella tabella che precede i prezzi di lavorazione saranno concordati direttamente tra azienda artigiana e committente industriale.

Le parti stipulanti assumono impegno di portare a conoscenza di tutti i propri aderenti il presente accordo ed assumono altresì impegno di adoperarsi perchè le tariffe concordate siano scrupolosamente rispettate.

Il presente accordo entra in vigore il 12 giugno 1959 ed avrà la durata di un anno da tale data.

L'accordo si riterrà, alla scadenza, definitivamente decaduto ove non intervenga una diversa esplicita manifestazione di volontà delle parti stipulanti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

## ACCORDO ECONOMICO 10 LUGLIO 1959, PER IL MANDAMENTO DI PRATO CONCERNENTE LE TARIFFE PER LE OPERAZIONI DI TESSITURA LANIERA SVOLTE DALLE AZIENDE ARTIGIANE PER CONTO DELLE AZIENDE INDUSTRIALI

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno dieci del mese di luglio in Prato, si sono riuniti i legali rappresentanti dell'UNIONE INDUSTRIALE PRATESE,

dell'ASSOCIAZIONE MANDAMENTALE DELL'ARTIGIANATO

e

dell'ARTIGIANATO PRATESE.

Premesso che l'Artigianato Pratese ha chiesto la estensione per i propri aderenti dell'accordo sui prezzi della tessitura laniera stipulato il dodici giugno millenovecentocinquantanove tra la Unione Industriale Pratese e l'Associazione Mandamentale dell'Artigianato, accordo che si allega in copia controfirmato da tutte e tre le parti;

che alla stipulazione del già citato accordo era stata prevista la possibilità di una revisione.

Quanto precede premesso tra l'Unione Industriale da una parte e l'Associazione Mandamentale dell'Artigianato e l'Artigianato Pratese dall'altra, è stato convenuto di modificare con effetto dal 12 luglio 1959, le tariffe per le operazioni di tessitura svolte presso le aziende artigiane per conto delle aziende industriali, come segue:

TIPI DI TESSUTI E COPERTE	Liccini		
	Fino a 8 licci	Da 8 a 16 licci	Oltre 16 (accordo fra le parti)
Spina	70	75	—
Raso. tela. spina da 3 e doppia faccia unicolori	70	75	—
Doppia faccia bicolori e doppi	78	85	—
Coperte lisce fino a 180 cm. di altezza in pettine	78	—	—
Coperte lisce fino a 210 cm. di altezza in pettine	82	—	—
Coperte Jacquard fino a 180 cm. di altezza in pettine	105	—	—
Coperte Jacquard fino a 210 cm. di altezza in pettine	115	—	—
Plaids doppi	90	—	—
Plaids doppi operati	—	—	110
Plaids scempi	75	—	—

1) Il prezzo in lire è riferito ad ogni 1000 inserzioni effettivamente controllate.

2) Per gli articoli tramati con oltre 3 colori, ovvero oltre 4 spole se si tratta di un solo colore, maggiorazione di lire 5 per ogni 1000 colpi e lire 5 per ogni 1000 colpi Jacquard.

3) Per plaids con rete ai 4 lati lire 5 per ogni 1000 colpi.

4) Per tessuti con cimosa parlata, ove la macchina sia fornita dall'artigiano, lire 5 in più per ogni 1000 colpi.

5) Per articoli la cui messa in telaio sia superiore a metri 2, 10, lire 5 in più per ogni 1000 colpi.

6) Per tessuti, coperte e plaids con filati ritorti semplici, ritorti fantasia, falsi ritorti, filati nicher bocher e tessuti con due o più subbi, vale l'accordo fra le parti.

7) Per tessuti e coperte non contemplati nella tabella che precede, o per tessuti che esigono particolari accorgimenti tecnici, i prezzi di lavorazione saranno concordati direttamente fra l'azienda artigiana ed il committente.

8) Per le tele fino a 100 metri è dovuta l'annodatura che è da contrattare fra le parti.

9) Per i campioni è dovuta una tariffa speciale da concordare fra le parti.

Si è convenuto altresì di modificare il penultimo ed ultimo comma dell'accordo 12 giugno 1959 come segue:

« Il presente accordo entra in vigore il 12 giugno 1959 ed avrà vigore fino al 31 dicembre 1960.

« Ove non disdettato da una delle parti contraenti due mesi prima della sua scadenza, si intenderà rinnovato per un anno e così di seguito ».

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

PETTINARI UMBERTO, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente